



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso in Cassazione dipendente **Giorgino Alfredo** per permessi sindacali - Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Francesco Blasi.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso per Cassazione, notificato in data 3 dicembre 1998, ad istanza del dipendente Giorgino Alfredo avverso la sentenza n° 1763/97, emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro che ha accolto le tesi sostenute dal difensore dell'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia;
- atteso che i predetti ricorsi sono stati notificati al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, in data 3 dicembre 1998 in qualità di procuratore e domiciliatario dell'Azienda;
- ritenuto doversi costituire in giudizio al fine di ribadire le tesi aziendali, affidando il mandato ad un legale patrocinante in Cassazione in quanto l'Avv. Olimpia Cimaglia non è, al momento, iscritta all'Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione;;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso dal dipendente Giorgino Alfredo per il riconoscimento dei permessi sindacali, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, affidando il mandato di difesa all'Avv. Francesco Blasi, con studio in Taranto, alla via Plinio, 87;
- di porre la spesa presuntiva di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di prevedere a favore del legale officiato un'anticipazione in conto spese legali di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 15 DIC. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M.
(Semerari Raffaele)

Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 4527862
74100 - Taranto
Preratura di Taranto - Sezione Lavoro

Memoria difensiva

per

Giorgino Alfredo, rappresentato e difeso dall'avv.

Vincenzo Pollicoro, del Foro di Taranto, con manda-

to in margine al presente atto e con lui elettiva-

mente domiciliato in Roma, via di Villa Severini n.

54, presso lo studio dell'avv. Dante De Marco.

ricorrente

contro

'Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, già

azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

(A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentan-

te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Olimpia Cimaglia e con lei elettivamente domicilia-

ta in Taranto, via C. Battisti n. 657, presso la

sede dell'Azienda, resistente

per l'annullamento,

con ogni provvedimento consequenziale, della sen-

tenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro n.

1763 del 13/11 - 3/12/1997, non notificata.

Fatto

Con ricorso del 6/10/1993 Giorgino Alfredo espo-

neva al Pretore del Lavoro di Taranto di essere

dipendente dell'A.M.A.T. e di coprire la carica di

Conferisco mandato a
l'avv. Vincenzo Poll
coro perché mi rapp
senti e difenda nel
dizio per Cassazione
cui al presente atto

conferendogli ogni p
ampio potere e facol

di legge, compresi q
li di conciliare o t

sigere la controvers
e di eleggere domici
in Roma.

Taranto, li 3/12/1997.

Giorgino Alfredo
Autotrasporti
ex. l. 11/12/1997

11/12/1997
8880

3 DIC 1997

	segretario provinciale di categoria del sindacato	
	UIL - Trasporti di Taranto (incarico esterno): di	
	aver fruito, in tale veste, di permessi retribuiti	
	secondo gli accordi sindacali aziendali del	
	3/1/1983 e del 12/5/1992 nei mesi di maggio, giugno	
	e luglio 1993: di non aver percepito dall'A.M.A.T.	
	la retribuzione dei giorni di fruizione degli	
	anzidetti permessi ammontanti complessivamente a £.	
	2.291.934, come dalla documentazione che allegava.	
	Chiedeva, pertanto, all'adito Pretore la emissio-	
	ne, a carico dell'Azienda, di un decreto ingiuntivo	
	di pagamento dell'anzidetta somma, con accessori e	
	spese, da distrarsi in favore del sottoscritto	
	procuratore.	
	Con decreto n. 631 del 6/4/1993 il Pretore emet-	
	teva il chiesto provvedimento, dichiarato provviso-	
	riamente esecutivo e notificato il 17/4/1993.	
	Con atto del 5/11/1993 l'A.M.A.T. proponeva	
	opposizione a tale decreto deducendo essenzialmente	
	che l'accordo del 3/1/1983 era stato disdetto	
	dall'Azienda: che le successive prolungate e labo-	
	riose trattative per la stipula di un nuovo accordo	
	aziendale non avevano avuto esito positivo: che,	
	pertanto, i permessi de quibus dovevano ritenersi	
	disciplinati esclusivamente dalla L.n. 300/1970 e	

Avv. ...

dal C.C.N.L. del 23/07/1976; che con nota del

26/1/1993 il Direttore dell'Azienda aveva comunica-

to alle OO.SS.. (fra le quali quella del ricorren-

te) le nuove regole per la fruizione dei permessi,

alla cui osservanza era subordinata la correspon-

sione della retribuzione dei permessi di ogni tipo.

Concludeva deducendo la piena legittimità del

comportamento e degli atti dell'Azienda e del suo

Direttore e chiedendo la revoca del decreto oppo-

sto, con ogni conseguenza di legge.

Il Giorgino si costituiva in giudizio con regola-

re memoria difensiva con la quale, oltre a sostene-

re la persistente vigenza (per ultrattività) degli

accordi aziendali da lui invocati, eccepiva la

illegittimità e la non correttezza del comportamen-

to dell'A.M.A.T. e, segnatamente, del suo direttore

sotto molteplici profili. Concludeva per il rigetto

della opposizione: per la conferma del decreto

opposto; e per la condanna dell'A.M.A.T. alle

ulteriori spese.

Con sentenza n. 1821 del 14/3/1995 - 14/12/1995,

l'adito Pretore accoglieva l'opposizione, revocava

il decreto ingiuntivo opposto e compensava intera-

mente le spese del giudizio.

Avverso la anzidetta sentenza il Giorgino propo-

neva appello al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con atto depositato il 23/12/1996, con il quale ne chiedeva la totale riforma, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, quanto meno, con la condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle retribuzioni indicate nel provvedimento e non corrisposte, e con condanna dell'Azienda alle spese del giudizio.

Deduceva in sostanza l'appellante:

- che la fruizione dei permessi doveva avvenire secondo l'accordo sindacale aziendale del 3/1/1983, quanto meno per ultrattività dello stesso;

- che la nota del Direttore dell'Azienda del 26/1/1993 (con la quale il pagamento delle retribuzioni dei permessi usufruiti dal ricorrente, e dagli altri sindacalisti aventi diritto veniva subordinato alla produzione di probante documentazione) era illegittima per incompetenza;

- che detta nota era da considerarsi legittima anche perché conteneva una "modalizzazione" della fruizione dei permessi de quibus, la cui definizione era riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva o, in mancanza di essa, all'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria;

AW VINCENTO POLLICORO

- che la nota anzidetta era illegittima anche perche, in sostanza, l'Azienda, subordinando il pagamento delle retribuzioni alla previa produzione di documentazione comprovante la effettiva partecipazione alle riunioni o alle trattative per le quali i permessi erano stati richiesti, violava l'art. 30 della legge n. 300/1970, stante la natura "potestativa" del diritto ai permessi de quibus, i quali, in quanto tali, sono sottratti a qualsiasi controllo o ingerenza a provvedimento concessivo del datore di lavoro;

- che i permessi erano stati utilizzati sempre per l'espletamento delle attività sindacali indicate nelle relative richieste e che non vi era mai stata alcuna deduzione o prova contraria, il cui onere gravava indubbiamente sul datore di lavoro;

- che, a tutto concedere, il Pretore avrebbe dovuto quanto meno consentire al deducente di dare, come da sua richiesta subordinata, la prova dell'avvenuto svolgimento delle attività sindacali di cui sopra.

L'A.M.A.T. si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 31/10/1992 con la quale si opponeva all'accoglimento dell'appello chiedendone il rigetto e ribadendo che l'accordo sindacale del 1983 era

stato disdettato dall'Azienda e non era, quindi, applicabile, e che il comportamento dell'Azienda e del suo direttore, dovevano ritenersi pienamente legittimi.

Con la sentenza di cui in epigrafe l'adito Tribunale rigettava l'appello compensando interamente le spese del giudizio.

Avverso tale ultima decisione il Bramo propone ora ricorso per Cassazione per dedurne la erroneità della decisione e per chiederne la totale riforma per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, lettera b), e) ed f), nonché dell'art. 33 del D.P.R. 410/1986 n. 902 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Omissa motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360 n.5 c.p.c.).

La presente causa ha la sua origine nella nota del Direttore dell'Azienda del 26/1/1993 (prot. 217/UP/93) indirizzata a tutte le OO.SS. Aziendali, il cui contenuto è il seguente " La S.V. è invitata alla perfetta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 e 30 del C.C.N.L. del 23/7/1976 in materia di permessi sindacali.....agli agenti membri di organi direttivi saranno retribuiti i

AW. VINCENZO POLLICORO
TAVANTO

permessi SOLTANTO SE E NELLA MISURA in cui, ferme,
restando le modalità di richiesta, avranno dimo-
strato di aver effettivamente partecipato a riunioni degli organi, comitati o commissioni cui appartengono o condotto trattative sindacali di loro competenza, attraverso la produzione di idonea certificazione, rilasciata con dichiarazione di ammissione della relativa responsabilità, da chi ha presieduto ciascuna riunione o trattativa".

E' innegabile, a nostro parere, che la nota anzidetta contiene disposizioni riguardanti diritti soggettivi perfetti nascenti dal rapporto di lavoro in corso fra le parti. Ed è altrettanto innegabile che qualsiasi provvedimento riguardante i suddetti diritti è di competenza esclusiva della Commissione Amministrativa dell'Azienda (e non del Direttore) in forza delle norme sopra richiamate.

L'art. 23 del D.P.R. 4/10/1986 n. 902 dispone, infatti, che la Commissione Amministratrice delle Aziende Municipalizzate (che è l'unico Organo gestionale delle Aziende) "delibera con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale aziendale, sull'organizzazione dell'Azienda e sulla APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO" (lettera b); "approva i regolamenti interni"

(lettera e)); "delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda" (lettera f)).

Inoltre gli artt. 33 e 34 del suddetto decreto, che disciplinano i poteri del Direttore, non contengono alcun riferimento alla materia dei diritti soggettivi dei lavoratori dipendenti. Anzi esse prevedono soltanto è espressamente ed unicamente previsto, che il direttore "esegue le deliberazioni della Commissione Amministratrice".

Sussiste, allora, il dedotto vizio formale di incompetenza della anzidetta nota dalla Direzione Aziendale, proprio perchè la stessa ha disposto in materia riservata alla competenza esclusiva della Commissione Amministratrice. Ed è superfluo aggiungere che il riconoscimento di tale illegittimità avrebbe comportato inevitabilmente l'accoglimento dell'appello.

II. Omessa motivazione su di un punto fondamentale e decisivo della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Nell'atto di appello avevano posto la questione della normativa contrattuale applicabile ai permessi sindacali dei dirigenti esterni dell'A.M.A.T. qual'era il Bramo.

A tale proposito avevano dedotto - e lo ribadiamo

Aw. VINCENZO POLLICORDO
TARANTO

cod. fiscale, 24 - tel. 452/862
Cod. Fisc. PLL VCN 28E26 L0490
Part. IVA 00215480732

in questa sede - che i permessi de quibus erano
stati oggetto, in passato, di un primo Accordo
Aziendale del 3/1/1983 (approvato dalla Commissione
Amministratrice dell'A.M.A.T. con atto deliberativo
n. 2 dello stesso giorno), integrato da una nota
della Federazione Sindacale Unitaria del 7/9/1984.

Un successivo accordo fu stipulato il 12/5/1992
(con accorporamento nel contratto integrativo
aziendale di pari data), ed un terzo accordo fu
sottoscritto il 28/1/1994, senza, pero, entrare mai
in vigore, in quanto le parti contraenti ne avevano
espressamente subordinato l'applicabilita alla
preventiva approvazione da parte della C.A., che
non c'è mai stata.

Va evidenziato, inoltre che, con l'accordo
12/5/1992 le parti, nulla innovando nella restante
parte della precedente normativa pattizia, intesero
soltanto ridimensionare la consistenza numerica dei
permessi (ragione per la quale l'Azienda aveva
disdettato l'Accordo del 1983), che, con molto
senso di responsabilità delle OO.SS., fu portata da
2454 a 1500 giornate annue. Tale limite e stato poi
rigorosamente osservato dalle parti, realizzandosi
così, anche di fatto, una applicazione ultrattiva
anche dell'accordo del 1983:

Ebbene, su questo punto la impugnata sentenza si è limitata ad affermare testualmente, peraltro, in via del tutto incidentale (il discorso riguardava infatti l'esistenza del "monte - permessi") che ""l'unico accordo vigente inter partes è quello del 1976, che non fissa alcun "monte ore" (v. lettera di disdetta del successivo accordo del 1983, fasc. appellata)..."".

Il Tribunale in altri termini, si è limitato a richiamare la normativa del C.C.N.L. del 1976, omettendo di motivare sulla ultrattività dell'Accordo del 1983 ed ignorando completamente l'Accordo del 12/5/1992, la cui validità doveva e deve considerarsi pacifica, in quanto mai contestata dall'A.M.A.T. neppure nella comparsa di costituzione nel giudizio in appello.

Nè vi possono essere dubbi sul valore decisivo di questa questione, essendo evidente che, in caso di accoglimento della nostra tesi difensiva, la ripetuta nota del direttore dell'Azienda, oltre ad essere affetta da vizi formali (incompetenza), risulterebbe in contrasto, addirittura, con le intese delle parti contrattuali, che sono le uniche legittimate a disciplinare la materia per quanto riguarda la "Quantificazione" e la "Modalizzazione"

AVV. VINCENZO POLLICORO
T A N N T O
Via Pitagora, 24 - Tel. 4587863
00186 Roma

lista non ha partecipato all'attività indicata, per lui non cambierebbe nulla. In tal caso, infatti, i permessi contestati finirebbero per non rientrare nel "monte" complessivo e non potrebbero essere computati fra quelli "usufruiti" ed andrebbero perciò detratti dal tale monte. Con la conseguente possibilità di riutilizzazione degli stessi da parte della O.S.

In altri termini, a conti fatti, il datore di lavoro si ritroverebbe sempre e comunque a dover pagare le retribuzioni dovute per l'intero monte - permessi.

Ecco perchè si è anche affermato che una eventuale scorretta utilizzazione dei permessi non danneggia e non può danneggiare il datore di lavoro, ma danneggia soltanto la O.S. alla quale il sindacalista appartiene; nel senso che quest'ultima viene ad essere privata della attività sindacale che avrebbe dovuto essere svolta nel tempo della fruizione del permesso.

Ci sembra di poter legittimamente e fondatamente affermare, in conclusione, che il Tribunale ha errato macroscopicamente quando ha affermato che l'onere di provare, da parte dei sindacalisti, l'uso corretto dei permessi sarebbe un "fatto

dei permessi.

Va detto per inciso che diversamente da quanto affermato dal Tribunale, con l'Accordo del 1992 le parti collettive avevano provveduto a quantificare il "monte permessi".

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della L.n. 300/1970 e dell'art. 27 del C.C.N.L. (art. 360 n.3 c.p.c.).

Il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il diritto ai permessi sindacali de quibus "si atteggiava come diritto potestativo, cui si contrappone, perciò, una posizione di mera soggezione datoriale", e che, pertanto, "...l'eventuale (ingiustificato) diniego del permesso da parte dell'azienda datrice di lavoro non si configura inadempimento di un atto dovuto, ma è semplicemente irrilevante, perchè in sè idoneo a prodursi dell'effetto sospensivo della obbligazione", ha poi affermato - in maniera che ci sembra illogica e contraddittoria - la piena legittimità delle disposizioni contenute nella più volte menzionata nota del Direttore dell'Azienda del 26/1/1993.

A tale affermazione i giudici di secondo grado sono pervenuti per aver prima ritenuto che il corretto uso del permesso sindacale sia "fatto

Cod. Fisc. n. 00215480732
Part. IVA

potestativa del diritto discende che è soltanto la volontà del lavoratore a produrre l'effetto sospensivo della prestazione lavorativa con l'indefettibile mantenimento della obbligazione retributiva.

D'altra parte, sempre a ragione della sua natura, l'esercizio del suddetto diritto è incompatibile con qualsiasi ingerenza del datore di lavoro, al quale è precluso qualsiasi controllo sull'uso dei permessi che possa comunque avere riflessi negativi sulla sospensione della prestazione lavorativa e sul diritto alla relativa retribuzione.

In proposito la Suprema Corte ha recentemente ritenuto (sentenza 2/9/1996 n. 8032), che "l'esigenza di garantire concretamente il principio della libertà sindacale esclude la possibilità di una verifica, da parte del datore di lavoro, in merito alla natura dell'attività che si intende svolgere mediante i permessi (Cass. 30/10/1990 n. 10.476; 22/4/1992 n. 4839). Resta salva la possibilità di contestare l'uso di questi a fini diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta".

Siffatta eventuale contestazione, però, potrebbe essere esercitata soltanto ex post e ad avvenuta fruizione dei permessi, non potendo il datore di lavoro porre limitazione di sorta alla fruizione

dei permessi ed al diritto della retribuzione
(Cass. 5/1/1993 n. 211).

Il divieto di controllo trova esaustiva giustificazione nel fatto che, come ritenuto ancora una volta dalla Corte Suprema, "....contro eventuali abusi nella utilizzazione dei permessi il datore di lavoro è sufficientemente tutelato dal limite quantitativo (monte ore) stabilito dalla contrattazione collettiva" (Cass. Lav. 5/1/1993 n. 24; Cass. Lav. n. 5521/89). Ed in effetti, non si può non convenire che, per il datore di lavoro, è indifferente che il permesso sia fruito dall'uno o dall'altro sindacalista suo dipendente. Per lui conta soltanto che non venga superato il "monte" (che non vi siano, cioè, per lui, oneri maggiori di quelli concordati dalle parti, o fissati, in loro vece, dal Giudice), e che la richiesta sia fatta nel rispetto degli adempimenti formali e temporali stabilite dalla regolamentazione collettiva. Il tutto al solo fine di poter rimediare, all'occorrenza, ad eventuali inconvenienti causati dall'assenza del dipendente in permesso sindacale.

Insomma, come abbiamo già detto, il diritto del sindacalista dipendente alla sospensione della prestazione lavorativa ed al pagamento della retri-

buizione nasce e si perfeziona interamente ed istantaneamente nel momento della comunicazione della volontà di fruizione fatta al datore di lavoro, senza che costui possa interferire in qualsiasi modo sulla decisione del lavoratore e sugli effetti della stessa. Un eventuale atto del datore di tale natura si tradurrebbe in un condizionamento restrittivo, limitativo o repressivo della attività sindacale programmata dal fruitore del permesso e sarebbe chiaramente viziato da antisindacabilità.

Per le stesse ragioni dovrebbe escludersi anche l'interesse del datore di lavoro ad ogni verifica successiva, essendo egli interessato, come già evidenziato, alla corretta osservanza dei limiti quantitativi e delle modalità fissate dagli accordi collettivi (o, eventualmente, dal Giudice). Ciò anche perchè, a ben considerare, è il rispetto di tali limiti che circonda l'ambito di legittimità della richiesta di fruizione dei permessi.

D'altra parte sarebbe illogico che il datore di lavoro, dopo aver ritenuto compatibile con i propri interessi un determinato monte permessi e una determinata modalizzazione pattizia (o giudiziaria) della relativa fruizione, venga poi a compiere atti in contrasto con quanto da lui stesso voluto o

accettato.

Una conferma di tale nostra affermazione trova supporto - a nostro parere - nella già menzionata sentenza della Suprema Corte n. 24/1993, nella quale si legge che ""Per quanto attiene alla fissazione dei limiti quantitativi, questi devono intendersi sufficientemente determinati dal contratto collettivo, anche se lo stesso prevede soltanto il c.d. "monte ore" (da intendersi come minimo garantito), giacchè il COLLEGAMENTO con la partecipazione alle riunioni dei cennati organi collettivi sindacali è sufficiente a delimitare - beninteso fino al massimo previsto - il numero delle assenze. e si è affermato, quindi, che contro eventuali abusi nella utilizzazione dei permessi il datore di lavoro è sufficientemente tutelato del limite quantitativo (monte ore) stabilito dalla contrattazione collettiva"" (Cass. n. 1492/1986, id. Rep. 1986, voce Sindacati n. 138, b. 5521/1989 etc.).

La carenza di interesse del datore di lavoro alla verifica della corretta utilizzazione dei permessi de quibus trova ulteriore e importante conferma nella considerazione che, quand'anche il datore di lavoro riuscisse a dimostrare che quel tal sindaca-

costitutivo" del diritto e, come tale, elemento
essenziale dello stesso.

Così ragionando, infatti, i Giudici di appello,
oltre ad introdurre elementi del tutto ignoti alla
disciplina contrattuale e legale, dei "permessi",
hanno finito per trasformare il diritto potestativo
già riconosciuto come tale, in diritto condiziona-
to, soggetto, come tale, al provvedimento datoriale
concessivo e autorizzativo.

Dire, infatti, che l'assenza per "permesso" non
viene retribuita se non viene offerta al datore di
lavoro la qualificata probatio da lui inventata ed
imposta, assoggettata poi al suo stesso controllo,
significa fare dipendere la fruizione dei permessi
non più dalla volontà del lavoratore ma soltanto da
quella del datore di lavoro.

Anche su questo punto vi sono riscontri giurisdi-
zionali importanti. Nella sentenza n. 4839/1992 già
menzionata, la Suprema Corte ha infatti, affermato,
fra l'altro, che ".... l'esigenza di garantire
concretamente il diritto di libertà sindacale - che
verrebbe ad essere chiaramente pregiudicato da un
eventuale difforme apprezzamento espresso in propo-
sito dalla parte datoriale - legittimano l'esclu-
sione di un simile controllo intrinseco, sia ante-

costitutivo" del relativo diritto, e che, pertanto, sempre secondo il Tribunale. "qualora il "permesso" non venga in concreto fruito per il fine contemplato dalla norma, non si produce l'effetto sospensivo del rapporto del lavoro" (rictus: della prestazione lavorativa). Si è ritenuto in altri termini che, essendo la corretta fruizione del permesso un elemento costitutivo del relativo diritto, la mancata dimostrazione di tale fatto farebbe venire meno lo stesso diritto.

Si tratta di affermazione che, a nostro giudizio, è del tutto errata per diverse ragioni:

1. Intanto una siffatta tesi collide irrimediabilmente con la natura "potestativa" del diritto, peraltro riconosciuta espressamente, dagli stessi Giudici di appello.

E tale natura sta a significare, innanzitutto, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, i permessi de quibus sono chiamati impropriamente tali ("permessi") in quanto essi abbisognano di alcun provvedimento datoriale autorizzativo o concessivo. Basta, infatti, la sola comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruirne perchè il diritto si perfezioni all'istante in toto. In altre parole dalla anzidetta natura

AW. VINCENZO POLLICORO

riore che successivo alla fruizione dei permessi.

In altri termini il datore di lavoro non può inserirsi nel rapporto tra la R.S.A. ed il dirigente sindacale contestando la finalità costituzionale del permesso mediante una autonoma qualificazione della attività indicata nella richiesta o comunque espletata durante l'assenza".

Si tratta, è vero, di un principio riferito ai permessi dei componenti delle R.S.A.. Ma è anche vero che non vi sono ragioni per escluderne l'applicazione anche ai permessi ex art. 30 dello Statuto.

2. Il Tribunale ha manifestamente errato anche quando ha affermato che la nota del Direttore dell'Azienda del 26/1/1993 "lungi dal fissare modalità preventive di esercizio del diritto, si limitava a chiedere ex post la prova (a mezzo di semplice certificazione rilasciata da chi ha presieduto la riunione o la trattativa) della ricorrenza dei presupposti di fatto per l'esercizio del medesimo".

E' innegabile che la richiesta di una probatio qualificata dall'uso corretto del permesso costituisca un pesante condizionamento all'esercizio di un diritto, la cui disciplina - lo ribadiamo ancora

una volta - è riservata alle parti collettive e
giammai a disposizione datoriali unilaterali, da
considerarsi sempre del tutto arbitrarie. Si tratta
di un condizionamento che finisce per porre in
discussione l'esistenza stessa del diritto, come
abbiamo già evidenziato.

3. La enunciata violazione delle norme legali e
contrattuali va ravvisata anche sotto altro profi-
lo.

E' da ritenere, infatti, che, anche nel caso in
cui le disposizioni contenute nella nota del Diret-
tore fossero state adottate dalla Commissione
Amministratrice, le stesse sarebbero ugualmente
illegittime, in quanto, trattandosi pur sempre di
"modalizzazione" dell'esercizio del diritto, la
stessa resta sempre di competenza esclusiva delle
parti collettive o, in mancanza di accordo, dal
Giudice. Trattasi di un principio costantemente
affermato dalla Suprema Corte.

IV. violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 C.Civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Il Tribunale ha affermato che il Giorgino,
quanto meno in sede giudiziale, "avrebbe dovuto
provare, vieppiù in presenza dell'esplicata richie-
sta in tal senso da parte dell'Azienda, il presup-

posto del suo diritto: idest la partecipazione alle riunioni".

Anche questa affermazione è erronea perché è conseguenza di un precedente errore: quello di aver considerato la prova del corretto uso del permesso "fatto costitutivo" del diritto.

Senonchè, come abbiamo già evidenziato, l'uso corretto del permesso non può essere ritenuto fatto costitutivo del diritto, proprio perché esso sorge istantaneamente e completamente nel momento stesso della richiesta di fruizione. L'eventuale accertamento dell'uso scorretto può essere oggetto, semmai solo di una successiva azione di accertamento, al cui esperimento è interessato e legittimato soltanto dal datore di lavoro, anche in via di eccezione, con onere probatorio totalmente a carico dello stesso.

Ciò premesso, occorre chiarire e ribadire che, nella fattispecie, la Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto (già A.M.A.T.) non ha mai dedotto o sostenuto che il Giorgino non abbia utilizzato i permessi per lo svolgimento delle attività sindacali indicate nelle relative richieste. Ha solo omesso di corrispondere le retribuzioni per un motivo esclusivamente formale: quello

della mancata presentazione della probatio qualificata da essa indicata ed imposta con la già richiamata nota della Direzione Aziendale.

Sono del tutto errate, quindi, le argomentazioni svolte dal Tribunale per sostenere che incombeva sul deducente l'onere del corretto uso del permesso.

Comunque - sia pure in via estremamente subordinata e per il solo caso di superamento di tutte le eccezioni proposte - nell'atto di appello avevamo chiesto la ammissione di una prova per testi sulle circostanze articolata nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione davanti al Pretore. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile tale richiesta, così motivando " a tal proposito si mostra ormai generico e, comunque, nella sua formulazione non pertinente il capitolo di prova, ed espressamente riproposto in sede di gravame, facendo lo stesso riferimento - senza peraltro uno specifico richiamo al mese di febbraio 1993 - anche ad una attività di preparazione delle riunioni e di attuazione delle decisioni adottate, che non legittimerebbe comunque la concessione (?) del permesso in parola".

Senonchè nella memoria difensiva anzidetta aveva-

no chiesto di provare, fra le altre, la seguente
circostanza: "c) vero che l'opposto, come coloro
che lo hanno preceduto nella carica di segretario
provinciale del sindacato della categoria, ha
sempre utilizzato i permessi per le quotidiane
riunioni di segreteria, o quelle concorrenti o
alternative di livello regionale e nazionale, e per
le attività di preparazione di dette riunioni e di
attuazione delle decisioni adottate".

Riteniamo erronea anche questa decisione del
Tribunale in quanto:

a) l'aver chiesto di provare che l'attività che si
richiedeva di provare è stata svolta "sempre".
comprende ovviamente anche quella dei permessi del
febbraio 1993;

b) l'ammissibilità della prova non poteva essere
negata per l'avvenuta deduzione anche di prepara-
zione delle riunioni e di attuazione delle decisio-
ni, perchè, anche a non voler considerare la natura
accessoria di tale attività rispetto a quello dello
svolgimento vero e proprio delle riunioni, tale
ultima attività è come marginale, rimanendo essen-
ziale e principale quella di partecipazione alle
"quotidiane" riunioni di segreteria e/o a quelle di
livello nazionale e regionale. D'altra parte.

poichè le attività concretamente svolte risultavano
e risultano dalla documentazione allegata al ricorso
so per ingiunzione e depositata anche in questa
sede. Tali attività sono esattamente quelle previste
dall'art. 27 del C.C.N.L. del 23/7/1976 e
dell'art. 30 della L. n. 300/1970.

IV. A carico dell'azienda convenuta vanno poste
le spese di tutti e tre i gradi del giudizio, con
distrazione delle stesse favore del sottoscritto
difensore, per anticipazione fattane.

P.T.M.

Voglia la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, reietta ogni avversa e diversa
istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte
si impugnano e disconoscono nel modo più completo e
radicale, ed in accoglimento del presente ricorso,
nonchè di tutte le altre deduzioni e richieste di
cui nell'atto di appello. il cui contenuto si abbia
qui per integralmente trascritto, così provvedere:

1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
cassare o annullare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1763 del
13/11 - 3/12/1997, di cui in epigrafe.

2) Adottare ogni altra conseguenziale statuizione
anche in ordine alle spese del presente giudizio e

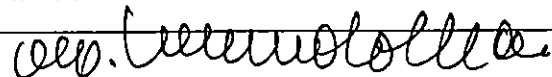
di quelli dei gradi precedenti, con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Sarà depositato con il ricorso il fascicolo di
parte contenente copia autentica della sentenza
impugnata e tutti gli atti ed i documenti prodotti
nei precedenti gradi di giudizio. Si fa espressa
riserva di deposito della memoria ex art. 378
c.p.c.

Salvezze illimitate.

Taranto, lì 3 dicembre 1998

Avv. Vincenzo Pollicoro



Oggi 3 dicembre 1998 in Taranto. Richiesto
dall'avv.to Vincenzo Pollicoro. io sottoscritto.
Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la
Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di
Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi
all'Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto,
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(A.M.A.T.) in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, e per essa al suo procuratore in
giudizio e domiciliatario avv. Olimpia Cimaglia
recandomi nel domicilio eletto in Taranto: via C.
Battisti n. 657 (Ufficio Legale A.M.A.T.) ed ivi

URGENTE

consegnando a mani.

Luogo di mio domicilio.
Donna Maria Olimpia Quirico
TA, 3 Dic. 1998

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

Avv. Francesco Blasi

Patrocinante in Cassazione

Via Plinio, 87 ☎ 374103 - 374104 - Fax 374007
74100 TARANTO

Cod. Fisc. BLS FNC 39S08 LO49E
Part. IVA 00408780732

Taranto, 11 giugno 2001

p.p.

*certella
file*

Spett.le Amat
Azienda Mobilità Area Taranto
Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Ing. F. Lucibello
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: ricorso per Cassazione Giorgino c/ Amat
Delibera d'incarico n.339 del 15/12/98.

Ho il piacere di comunicarVi che la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) con sentenza n.4302/01 (che allego in copia) ha respinto il ricorso del sig. Alfredo Giorgino avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1763/97.

Avendo esaurita la mia attività professionale, in allegato alla presente invio nota specifica per le competenze maturate (calcolate ai minimi di tariffa).

Resto in attesa della liquidazione e della emissione del mandato.
All'esito seguirà fattura.
Cordiali saluti.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prct. Arrivo n. <i>716</i>	
del 20 GIU. 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

20/6

Alc
Avv. Francesco Blasi

AVV. FRANCESCO BLASI
Via M. S. 374103-374104
74100 TARANTO
C. F. BLS FNC 39808 10498
Part. IVA 000408780732

BLASI

AULA A

04302/01

M

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Oggetto: Lavoro

R.G.N. 22135/1998

Composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo	Trezza	- Presidente
"	Guglielmo	Sciarelli
"	Alberto	Spanò
"	Pasquale	Picone
"	Bruno	Balletti

Rep.

Cton.

Ud. 5.12.2000

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GIORGINO Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Septerini,
n. 54, presso l'avv. Dante De Margo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Pollicotò con procura speciale apposta a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

5198



AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI TARANTO - A.M.A.T. - (già Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto), in persona del direttore generale Flaminio, 45 P. IV/b in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso lo studio Gianmarco Grez, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Blasi con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-controricorrente-

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1763 in data 3 dicembre 1997 (R.G. 2497/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;

udito l'avv. Blasi

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Il Pretore di Taranto ha accolto l'opposizione proposta dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - AMAT - (poi trasformata in Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) avverso il decreto che le ingiungeva di pagare £ 2.291.934 al dipendente Alfredo Giorgino, a titolo di retribuzione per 27 giorni di assenza dal lavoro nel mese di febbraio 1993 per permessi sindacali fruiti quale segretario provinciale della UIL-Trasporti.

L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale di Taranto con la motivazione che i permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, sono concessi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, sicché legittimamente l'azienda aveva rifiutato il pagamento della retribuzione in

manca di qualsiasi prova in ordine alla suddetta esigenza; che, di conseguenza, la nota della direzione aziendale, che invitava i richiedenti i permessi a produrre un attestato relativo alla partecipazione a riunioni o trattative, non aveva introdotto innovazioni nella disciplina legale dei permessi; che, oltre che non provato, doveva reputarsi irrilevante ai fini del diritto ai permessi, lo svolgimento di attività di preparazione delle riunioni e di attuazione delle decisioni; che, infine, anche l'esistenza di un "monte ore" contrattualmente stabilito - nella specie insussistente - non sarebbe stato in grado di eliminare il necessario collegamento tra il motivo dell'assenza dal lavoro ed il diritto alla retribuzione.

La cassazione della sentenza è chiesta dal lavoratore con ricorso articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'A.M.A.T. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione delle norme che disciplinano le rispettive attribuzioni, nelle aziende municipalizzate, del consiglio di amministrazione e del direttore. A giudizio del ricorrente, il potere organizzativo relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro appartiene in via esclusiva all'organo deliberante, cosicché nessun effetto giuridico poteva collegarsi alla nota del direttore in data 26 gennaio 1993 con la quale si invitavano gli agenti, membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, a dimostrare di avere effettivamente partecipato a riunioni di organi, comitati o commissioni, ovvero a trattative sindacali, mediante produzione di certificazione rilasciata dal soggetto che aveva presieduto la riunione.

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella verifica della normativa contrattuale della materia

del permessi. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che non fosse contrattualmente determinato un "monte ore", senza considerare che l'accordo sindacale del 1992, ridimensionando la consistenza numerica dei permessi previsti dall'accordo del 1983 - disdetto dall'azienda - aveva appunto fissato il "monte ore".

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. 300/1970 e dell'art. 27 del c.c.n.l., sviluppando la tesi secondo cui la natura potestativa del diritto ai permessi sindacali esclude qualsiasi ingerenza del datore di lavoro sui motivi della richiesta; il datore di lavoro, del resto, in presenza di un "monte ore", non avrebbe alcun interesse a contestare l'utilizzazione indebita dei permessi, atteso che non avrebbe comunque l'obbligo di concedere permessi al di là della misura massima prevista.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'utilizzazione dei permessi per fini privati o comunque diversi da quelli considerati dalla legge, ed inoltre, ingiustificatamente, il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale diretta a comprovare che i permessi erano stati utilizzati per "riunioni di segreteria, o quelle concorrenti o alternative di livello regionale e nazionale, e per le attività di preparazione delle dette riunioni e di attuazione delle decisioni adottate"

5. I suesposti quattro motivi, per le ragioni di connessione fra le questioni che risulteranno evidenti dal loro esame, devono essere unitariamente esaminati.

6. Preliminarmente deve essere vagliata la tesi, in vario modo sottesa ad alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e la cui fondatezza sarebbe assorbente di ogni altra questione, secondo cui l'utilizzazione dei permessi per finalità diverse da quelle previste dalla legge potrebbe essere sanzionata soltanto

sul piano politico-sindacale, ma non concreterebbe inadempimento su quello del rapporto di lavoro, e, quindi, non giustificerebbe la cessazione dell'obbligo retributivo.

7. La tesi poggia fundamentalmente sulla considerazione che il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi entro un determinato limite quantitativo, sicché gli è indifferente, non alterando la consistenza del suo obbligo di pagare il corrispettivo, senza ricevere la prestazione retributiva, l'effettiva utilizzazione dei permessi che la legge obbliga a concedere.

8. Va chiarito, in primo luogo, che la verifica di fondatezza della tesi prescinde dall'esistenza di un limite quantitativo contrattualmente stabilito. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha definitivamente chiarito che, sebbene l'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sembri rinviare esclusivamente alle norme dei contratti di lavoro per la determinazione dell'oggetto del diritto ai permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, in realtà, trattandosi di norma direttamente attributiva del diritto soggettivo ai detti permessi, anche in difetto della fonte pattizia, i limiti quantitativi possono essere fissati dal giudice, secondo gli usi o l'equità ex art. 1374 c.c., eventualmente ricorrendo al minimo fissato dalla stessa legge per i permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 23 (Cass., 23 novembre 1985, n. 5847; 20 luglio 1989, n. 3430; 5 gennaio 1993, n. 24).

Ne discende che, ai fini della soluzione della controversia, è completamente irrilevante l'indagine rivolta a verificare l'esistenza di norme contrattuali aventi ad oggetto la fissazione di un limite quantitativo (cd. monte ore), atteso che un tale limite deve considerarsi in ogni caso operante, attenendo alla necessaria determinazione del contenuto del diritto ai permessi.

9. Sul problema del se e quale rilievo giuridico debba attribuirsi all'esplicita funzionalizzazione, nel testo dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, del diritto ai permessi retribuiti alla "partecipazione alle riunioni" degli "organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19", risulta decisivo il raffronto con la disciplina che la stessa legge appresta per il diverso istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti cd. interni, cioè ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. L'art. 23, infatti, collega il diritto dei dirigenti delle RSA puramente e semplicemente all'esigenza di espletare del loro mandato, sicché la giurisprudenza ha chiarito che nessun tipo di sindacato o di controllo è previsto in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (Cass. 9 ottobre 1991, n. 10593; 22 aprile 1992, n. 4839; 20 novembre 1997, n. 11573; 15 dicembre 1999, n. 14128). In effetti, l'estrema indeterminatezza della formula "espletamento del mandato" dimostra con chiarezza l'intento del legislatore di collegare il permesso alla carica rivestita, atteso che le attività sono suscettibili di essere qualificate di natura sindacale anche sotto il profilo esclusivamente teleologico.

10. Non può, di conseguenza, ritenersi priva di significati normativi la radicale diversità delle espressioni adoperate dal medesimo testo normativo nella disciplina dell'istituto dei permessi retribuiti per i dirigenti esterni, coerente, del resto, con la specificità della situazione di coloro che rivestono cariche sindacali che rendono inerenti al mandato una serie di attività esulanti dagli interessi sindacali circoscritti all'azienda nella quale prestano servizio.

Rilievo che esce rafforzato dalla considerazione che i titolari di cariche sindacali provinciali e nazionali possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31 della stessa legge. Se di tale facoltà non si sono avvalsi, limitatamente ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali, a carico del datore di lavoro è posto l'onere

di favorire l'espletamento delle funzioni, retribuendo le assenze dal lavoro determinate dall'esigenza di partecipare a riunioni degli organi direttivi.

11. Ne discende l'infondatezza della tesi sviluppata nel ricorso, soprattutto nel terzo motivo, in ordine all'indifferenza per l'obbligo retributivo del datore di lavoro della concreta utilizzazione del permesso, poiché, da una parte, giunge, in contrasto con la legge, ad una sostanziale equiparazione fra i permessi ex art 23 e quelli ex art. 30, dall'altra, perviene al risultato di impiegare l'istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti esterni per raggiungere finalità in parte coincidenti con quelli propri del diverso istituto dell'aspettativa sindacale.

Si tratta di una conclusione in linea con i precedenti giurisprudenziali della Corte, secondo cui l'effetto sospensivo dell'obbligazione di lavoro non si verifica se il permesso non sia fruito per il compimento dell'attività tipica prevista dalla legge (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5521), sicché il datore di lavoro è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto (Cass. 3 maggio 1984, n. 2693), fermo restando che non è suscettibile di controllo l'organizzazione che il sindacato si è data in merito alle "riunioni" (Cass. 20 luglio 1989, n. 3430).

12. E' certo che la fonte pattizia, individuale o collettiva, cui rinvia l'art. 30, potrebbe non limitarsi a stabilire il limite quantitativo e le modalità prescritte per la fruizione dei permessi, allargando, quale condizione di maggior favore, l'ambito di applicazione dell'istituto al di là della pura e semplice partecipazione alle riunioni (es. parlando di "disimpegno" o di "espletamento delle funzioni"), ma, nel caso di specie, una simile evenienza è rimasta del tutto estranea al tema della controversia.

13. Ciò premesso, va esaminato specificamente il contenuto del quarto motivo, con il quale si sostiene che sarebbe onere del datore di lavoro che intende

contestare il diritto alla retribuzione provare che il permesso non è stato utilizzato per le finalità previste dalla regolamentazione dell'Istituto.

La tesi non può trovare accoglimento perché, come lo stesso ricorrente ricorda richiamando l'univoca giurisprudenza della Corte sul punto, il termine "permesso" è impropriamente adoperato dalla legge secondo un uso lessicale tradizionale. Infatti, non è una manifestazione di consenso del datore di lavoro a produrre l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione lavorativa conservando il diritto alla retribuzione, ma esclusivamente la richiesta dell'interessato nella sussistenza delle condizioni legali e contrattuali previste per la fruizione del permesso. Donde la qualificazione ai termini di diritto potestativo della facoltà di richiedere il permesso sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, nella cui sfera giuridica si verificano immediatamente, senza la mediazione di un suo comportamento, sia pure dovuto, gli effetti innanzi descritti. Pertanto, l'indebita utilizzazione dei permessi, di per sé considerata, non è inadempimento di un obbligo assunto dal dipendente (inadempimento da provarsi dal creditore della prestazione) ma rileva l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie costitutiva del diritto potestativo. Secondo i principi generali, è il soggetto che assume di essere titolare di un diritto potestativo che deve provare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti necessari per l'insorgenza del diritto stesso. Ove una tale prova, di fronte alle contestazioni della controparte, non venga fornita, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è reputata mancanza della prestazione per causa a lui imputabile al lavoratore, che impedisce la nascita del credito alla retribuzione.

14. Le considerazioni svolte privano di qualsiasi rilievo le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso e intese a dimostrare che il potere di determinare

modificazioni sul piano della regolamentazione dei rapporti di lavoro non compete al direttore di azienda municipalizzata ma soltanto al consiglio di amministrazione della stessa azienda.

E' evidente, infatti, che la "nota" della direzione non contiene alcuna "disciplina" dei rapporti di lavoro, limitandosi ad operare una ricognizione delle regole legali e contrattuali e ad indicare le modalità della loro applicazione concreta.

15. Prive di fondamento sono le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare la corretta utilizzazione dei permessi sindacali.

Il Tribunale ha motivato la decisione di non ammissione del mezzo istruttorio in modo sufficiente e logicamente corretto in fatto e in diritto, sia con riguardo alla genericità delle circostanze di fatto che si intendevano provare (riunioni di segreteria e altre di livello regionale o provinciale), sia con l'irrilevanza delle medesime in quanto consistenti in attività sindacali non riconducibili alle nozioni di riunione o di trattativa (attività della segreteria, preparazione e attuazione dei deliberati delle riunioni).

16. Conclusivamente, non sono pertinenti alle questioni rilevanti per la decisione della controversia il primo motivo, per quanto detto al n. 14, ed il secondo motivo, per quanto detto ai n. 8 e 12; sono infondati il terzo motivo, per le ragioni esposte ai n. 9-11, e il quarto motivo per le considerazioni svolte ai n. 13 e 15.

Il ricorso va dunque rigettato con la compensazione per intero delle spese del giudizio fra le parti in considerazione nella natura della controversia e dei profili di novità delle questioni.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.

Il Presidente

Vincenzo Trebbi

Il Consigliere estensore

Fraquelli

Philis
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

oggi, 24 MAR 2001



IL V. COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Philis

ESENTE DA POSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DEDOTTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

del Sig. Avv. BLASI in forma legale.

Roma, 19 MAG. 2001



IL DIRETTORE DI CANTIERI
(F. FERRI: SOGGERNO)

[illegible]

Avv. Francesco Blasi

Taranto, 14 luglio 2006

Prov. 97
26/09/06

celle 8
1/10/06

Spett.le Amat
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: controversia Giorgino Alfredo - Cassazione
delibera d'incarico n.399 del 15/12/98.

Con riferimento al giudizio di Cassazione in oggetto, concluso con sentenza della S.C. n.4302/01 (che ha respinto il ricorso del lavoratore e che allego), in allegato alla presente invio notula relativa al compenso maturato da questo studio.

Seguirà, all'atto del pagamento, regolare fattura.

Distinti saluti.

25 SET 2006

AMAT s.p.a. 11619
PROT in arrivo n.
Del 19 LUG. 2006
P - Presidente ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☒
UA - Acquisti/Contratti ☐
UC - Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio Movimento ☐
UI - Informatica ☐
UP - Personale/Ributazioni ☐
UT - Tecnici ☐
USP - Studi/Progetti ☐
UP-PT - Progetti Traffico ☐
UP-RS - Ragioneria/Economato ☒
STQ - Staff Qualità ☐

Avv. Francesco Blasi

AVV. FRANCESCO BLASI

Via Polesine n° 10/A - 74100 Taranto
Tel. 099 - 374103/04 - Fax 099 - 374007
C.F. BLS FNC 39508 L049E - P.Iva 00408780732

Corte di Cassazione

Nota specifica

Per Amat c/ Giorgino Alfredo

v.c. L.2.291.934

Spese

Posizione e archivio		
Disamina		
Consultazioni		
Corrisp. Inform.	5,00	
fascicolazione	3,00	
esame delib. incarico		
redazione controricorso		
dattilografia e collazione		
mandato e autentica		
richiesta notifica		
esame relata		
deposito atti e documenti		
esame decreto assegnazione		
esame documentazione avversa		
partecipazione 1 ^a ud. discussione		
1 ^a trasferta Roma	402,00	
vacazioni		
esame sentenza		
ritiro fascicolo		
n.3 accessi cancelleria		

Diritti

39,00

10,00

39,00

39,00

10,00

10,00

39,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

19,00

19,00

120,00

39,00

19,00

10,00

30,00

AMAT s.p.a.

PROT in arrivo n. 11619

19 LUG. 2008

Pr	Presidente	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
SG	Segreteria Generale	☐
UAG	Aff. Gen./P.R./Sinistri	☐
UA	Acquisti/Contratti	☐
UC	Contabilità/Bilancio	☐
UE	Esercizio Movimento	☐
UE	Informatica	☐
AP	Personale/Ributazioni	☐
UT	Tecnico	☐
USP	Studi/Progetti	☐
UF-PT	Prodotti Traffico	☐
UF-RG	Ragioneria/Economato	☐
STQ	Staff Qualità	☐

nota specifica

19,00

Totale

410,00

410,00

Onorari di avvocato:

studio controversia (120-250)

200,00

consultazioni (65-125)

100,00

redazione controricorso (120-250)

200,00

discussione (120-250)

200,00

Totale

700,00

Sommario

Diritti

410,00

Onorari

700,00

Totale

1.110,00

Csg 12,5%

138,75

Totale

1.248,75

CAP 2%

24,97

Totale

1.273,72

IVA 20%

254,77

Totale

1.528,49

riporto spese

410,00

Totale

1.938,49

Taranto, 14 luglio 2006

 Francesco Blasi

Parcella Prof.

	Dati		Calcolo	
Diritti	€	410,00	€	410,00
Onorari	€	700,00	€	700,00
12,50%			€	138,75
2%			€	24,98
20%			€	254,75
spese esenti	€	410,00	€	410,00
totale			€	1.938,47
Rit.Acconto			€	249,75
Netto a pagare			€	1.688,72

Avv. Blasi Francesco
c/ Giorgino Alfredo

Senza spese studi

Dati		Calcolo	
Diritti		€ -	
Onorari	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
12,50%		€ 87,50	€ 787,50
2%		€ 15,75	€ 803,25
20%		€ 160,65	€ 963,90
spese esenti		€ -	€ 963,90
totale		€ 963,90	
Rit.Acconto		€ 157,50	
Netto a pagare		€ 806,40	

Dati		Calcolo	
Diritti		€ -	
Onorari	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
12,50%		€ 87,50	€ 787,50
2%		€ 15,75	€ 803,25
20%		€ 160,65	€ 963,90
spese esenti	€ 410,00	€ 410,00	€ 1.373,90
totale		€ 1.373,90	
Rit.Acconto		€ 157,50	
Netto a pagare		€ 1.216,40	

indicazioni fornite Av. Barberi
tutti OK
onorari per le interruzioni

nota specifica

19,00

Totali

410,00

410,00

Onorari di avvocato:

studio controversia (120-250)

1/2

200,00

185

consultazioni (65-125)

100,00

95

redazione controricorso (120-250)

200,00

185

discussione (120-250)

200,00

185

Totale

700,00

650

Sommario

Diritti

NO

~~410,00~~

Onorari

700,00

Totale

1.110,00

Csg 12,5%

138,75

Totale

1.248,75

CAP 2%

24,97

Totale

1.273,72

IVA 20%

254,77

Totale

1.528,49

riporto spese

410,00

Totale

1.938,49

Taranto, 14 luglio 2006

Ally Francesco Blasi

Le Confe
Non sono dovuti i
giuristi e si dovrebbe
richiedere l'apporto delle
forze interali

Delibera d'incarico	Ricorrenti	Oggetto incarico	esiti giudizi	Importo causa (*)	Fascia applicata e Importo richiesto per ogni ricorso dall'Avvocato Blasi con notula del 14/07/2006
n° 339 del 15 dicembre 1998	Giorgino Alfredo	mancato pagamento dei permessi sindacali fruiti nel 1993	rigetto ricorso proposto dal lavoratore innanzi alla Corte di Cassazione con sentenza n° 4302/01 emessa il 05/12/2000	il valore retributivo delle giornate non retribuite a titolo di permessi sindacali era pari a £ 2.291.934	richiesto complessivamente per diritti ed onorari € 1'110,00 oltre Csg, IVA, CAP e spese

Taranto, li 07 DIC. 2012

Corrispondenza prot. n° 21420 UP

All'ex Dipendente
GIORGINO Alfredo

S E D E

OGGETTO: attestazione di servizio.

In riscontro alla Sua richiesta del 06/12/2012 prot. n. 21354 inerente quanto in oggetto, si certifica che la S.V. è stata assunta alle dipendenze dell'AMAT a decorrere dal 06/07/1971 con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A seguito di dimissioni volontarie, a partire dal 31/12/2002, quale ultimo giorno lavorativo, è stato collocato in quiescenza.

Da un esame della sua cartella personale risulta che la S.V. con nota del 26/04/1984, prot. aziendale n° 2980/84 ha presentato al protocollo aziendale una comunicazione di "cambio domicilio" da Via Malta n° 26 - Maruggio a Via Cripta del Redentore n° 2 - Taranto.


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO

Il sottoscritto GIORGINO ALFARO dipendente di codesta Azienda
con la qualifica di AK ALFARO, con la presente

CHIEDE

Il rilascio di un certificato:

- ☐ DI DIPENDENZA
- ☐ I.N.P.S.
- ☐ I.N.A.I.L. PER VISITA COLLEGIALE
- ☐ DIMOSTRATIVO DELLA RETRIBUZIONE
- ☐ MOD. 01/M ANNI
- ☐

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO CON RELATIVO DOMICILIO
IN VIA CANTARELLI 15, DAL 1988 AL 1993

In attesa si porgono distinti saluti.

Taranto, 6.12.2012

Prot. n. 21354
Del 06 DIC. 2012

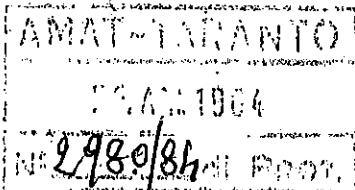
PR	PRESIDENTE	☐
GG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
JAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
LA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
JT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF GENERALE	☐

L'Agente

Giorgino Alfaro

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =



SEDE

Per le dy

Il sottoscritto GIORGINO Alfredo, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 25/4/1984 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Malta, 26 MARUGGIO
- a via Cripta del Redentore, 2 TARANTO \

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 26/4/1984

L'AGENTE

Giorgino Alfredo

475

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO

Il sottoscritto GIORGINO ALFARO dipendente di codesta Azienda
con la qualifica di AK AGENTE, con la presente

C H I E D E

Il rilascio di un certificato:

- ☐ DI DIPENDENZA
- ☐ I.N.P.S.
- ☐ I.N.A.I.L. PER VISITA COLLEGIALE
- ☐ DIMOSTRATIVO DELLA RETRIBUZIONE
- ☐ MOD. 01/M ANNI
- ☐

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO CON RELATIVO DOMICILIO
IN VIA CANTALE BENTIVOGLI, DAL 1988 AL 1993

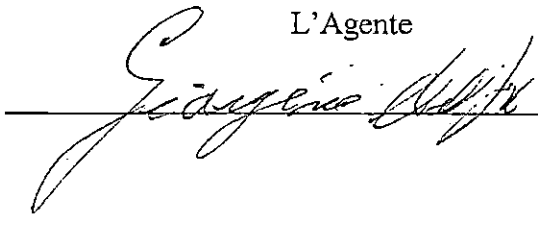
In attesa si porgono distinti saluti.

Taranto, 6.12.2012

Prot. N° 21354
Del 06 DIC. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐
		☐

L'Agente



4

475

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 30 settembre 2008

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Fax n. 099/7794247

OGGETTO: Trib. di Ta sez. Lavoro – dott.ssa L. Rotolo – udienza **2 ottobre 2008**:Amat c./ **MASTROPIETRO Angelo**

(Testi Intimati: Francesco Pignatale, Gabriele Passeretti)

Trib. di Ta sez. Lavoro – dott. C. Magazzino – udienza **10 ottobre 2008**:

Amat c./ **IMPERIALE Damiano**
PETRONELLA Francesco
LATERZA Domenico
DELL'ORCO Roberto
FERRARI Salvatore

(Testi Intimati: Francesco Pignatale, Gabriele Passeretti)

Amat c./ **DE PADOVA Vincenzo**

(Testi Intimati: Cosimo Rochira, Vincenzo Rochira, Gregorio Paurini, Francesco Andrioli, Mario Scardigno, Antonio Voza, Francesco La Cava, Antonio De Padova, Claudio Cito, Alfredo Giorgino)

ProL. 19276
01 OTT. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
U.PT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
U.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SG	STAFF GENERALE ☐

Per via di concomitanti impegni che occuperanno i rispettivi difensori presso altre sedi giudiziarie, le cause elencate in oggetto fissate per le udienze del **2 ottobre 2008** (dinanzi alla dott.ssa Rotolo) e del **10 ottobre 2008** (dinanzi al dott. Magazzino) – saranno rinviate a nuova data utile per i medesimi incombenti.

Pertanto, i seguenti dipendenti indicati come testi sono dispensati dal comparire:

Cosimo Rochira, Vincenzo Rochira, Gregorio Paurini, Francesco Andrioli, Mario Scardigno, Antonio Voza, Francesco La Cava, Antonio De Padova, Claudio Cito, Francesco Pignatale, Gabriele Passeretti, Alfredo Giorgino

Con i migliori saluti

Avv. Luca Barberio

TRIBUNALE DI TARANTO
II SEZIONE PENALE
TEL.0997343357-FAX 0997343273

CORTESE ATTENZIONE
RESP. UFF. PERSONALE AMAT
TARANTO

PROC. PEN. ALBANO +52
UD. 6/07/2004 AULA F ORE 13.00

D'ORDINE DEL GIUDICE SI CHIEDE ALLA S.V. CHE I TESTI DI SEGUITO ELENCATI, TUTTI IN SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA AMAT DI TARANTO, SIANO DISPENSATI DAL SERVIZIO PER LA DATA DEL 6/7/04 AL FINE DI CONSENTIRE A QUESTA AUTORITA' GIUDIZIARIA DI SVOLGERE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AL PROCESSO INDICATO IN EPIGRAFE.
SI CHIEDE PERTANTO ,OVE POSSIBILE, L'ESONERO DAL SERVIZIO, PER RENDERE TESTIMONIANZA, DEI SIGNORI:

GIORGINO ALFREDO
PIGNATALE FRANCESCO
IZZO NICOLA
CASULA EUGENIO

SI RINGRAZIA.

TARANTO, 23/6/04



AMAT s.p.a. - 12892	
Prot. In arrivo n°	
Del: 23 GIU. 2004	
P	- PRESIDENTE ☐
VP	- VICE PRESIDENTE ☐
D	- DIRETTORE ☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO ☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI ☐
UI	- INFORMATICA ☐
UE	- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UP	- PERSONALE ☒
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US	- SEGRETERIA ☐
UT	- TECNICA ☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA ☐

URGENTE

TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DIBATTIMENTO MONOCRATICO
II SEZIONE

CORTESE ATTENZIONE

RESP. PERSONALE AMAT DI TARANTO

OGGETTO: PROC.PEN. CONTRO ALBANO +52
UD. 4/4/04 AULA F
DOTT. POMPEO CARRIERE

D'ORDINE DEL DOTT. POMPEO CARRIERE, PREGASI COMUNICARE CON URGENZA AI TESTIMONI DI SEGUITO ELENCATI, CITATI DA QUESTO UFFICIO PER L'UDIENZA DEL 4/05/04, AULA F, ORE 14.30, IN QUALITA' DI TESTI NEL PROCEDIMENTO INDICATO IN OGGETTO CHE, A CAUSA DI UNA RICHIESTA MOTIVATA, DEPOSITATA TEMPESTIVAMENTE DAL DIFENSORE DI FIDUCIA, LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO SUINDICATO E LA CONSEGUENTE ESCUSSIONE DEI TESTIMONI, SARA' ESPLETATA ALL'UDIENZA DEL 6/07/04, AULA F, ORE 13.00 E NON ALL'UDIENZA DEL 4/05/04. PREGASI PERTANTO AVVISARE CON ASSOLUTA URGENZA I SEGUENTI SIGNORI:

- 1)GIORGINO ALFREDO
- 2)CASULA EUGENIO
- 3)IZZO NICOLA
- 4)PIGNATALE FRANCESCO

TUTTI IN SERVIZIO PRESSO AZIENDA AMAT DI TARANTO
SI RINGRAZIA E SI CHIEDE RISCONTRO.

TARANTO, 28/04/04



[Handwritten signatures and initials]

[Signature: Casula]

[Signature: Giorgio]

[Signature: Pignatale]

[Signature: Izzo]

TRASMISSIONE FAX

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A: TRIBUNALE DI TARANTO – Ufficio Dibattimento Monocratico II^ Sezione –
Cortese Attenzione Sig.ra GALLO

Documento trasmesso:

Con riferimento alla Vs. nota del 28/04/04 avente per oggetto: **Proc. Pen. Contro ALBANO + 52 UD. 04/04/04 Aula " F" Dott. Pompeo CARRIERO**, si comunica che a tutti gli interessati è stato comunicato lo spostamento dell'udienza dal 04/05/04 al 06/07/04.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Delmastro

N° Pagine inclusa la presente:1

GA+M* 089 7343 273

RAPPORTINO

P. 01

03-MAG-2004 LUN 18:25

PER: AMAT SPA

0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
03-MAG 18:25	0997343273	25"	1 TRASM.	OK	820
TOTALE:				25S PAGINE	1



TRASMISSIONE FAX

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A: TRIBUNALE DI TARANTO – Ufficio Dibattimento Monocratico II^ Sezione –
Cortese Attenzione Sig.ra GALLO

Documento trasmesso:

Con riferimento alla Vs. nota del 28/04/04 avente per oggetto: **Proc. Pen. Contro ALBANO + 52 UD. 04/04/04 Aula " F" Dott. Pompeo CARRIERO**, si comunica che a tutti gli interessati è stato comunicato lo spostamento dell'udienza dal 04/05/04 al 06/07/04.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

5

RAPPORTINO

P. 01

24-FEB-2004 MAR 12:40

PER: AMAT SPA

0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
24-FEB 12:39	0997356111	42"	1 TRASM.	OK	687
TOTALE:				42S PAGINE	1

Aut. 32 R.O. 148 13 e.

Si autorizza per
le temp. necessari

ALLA CORTESE ATTENZIONE
RESP. UFF. PERSONALE AMAT
TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DIBATTIMENTO MONOCRATICO
II SEZIONE PENALE

PROC. PEN. C/ALBANO +54
UD. 4/05/04 AULA F

OGGETTO: PROC. PEN. 5012/02

D'ORDINE DEL GIUDICE, DR. POMPEO CARRIERE, SI CHIEDE ALLA S.V., CHE I TESTI DI SEGUITO ELENCATI, SIANO DISPENSATI DAL SERVIZIO PER LA DATA DEL 4/05/2004 AL FINE DI CONSENTIRE AL PREDETTO GIUDICE DI SVOLGERE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AL PROCESSO INDICATO IN EPIGRAFE.

SI CHIEDE PERTANTO, OVE POSSIBILE, L'ESONERO DAL SERVIZIO PER RENDERE ADEGUATA TESTIMONANZA DEI SIGNORI:

GIORGINO ALFREDO

PIGNATALE FRANCESCO

IZZO NICOLA

CASULA EUGENIO

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto **21 FEB. 2003**

Corrispondenza interna prot. n° 177/AP

All'ex agente

Sig. GIORGINO Alfredo

SEDE

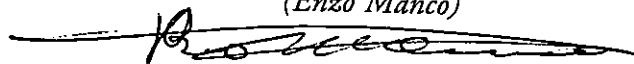
OGGETTO: Trasmissione documentazione per pensione di anzianità.

In ottemperanza alle disposizioni emanate con circolare I.N.P.S.-ROMA- del 28/10/1991 n.134/80/ET, Vi consegnamo compiegati alla presente, i sottoelencati documenti per il riconoscimento della Vs/pensione di anzianità. I documenti sottoelencati, dovranno essere inoltrati alla sede I.N.P.S. di Taranto, sita in via Leonida, n° 109, che curerà la procedura riguardante la pensione in questione.

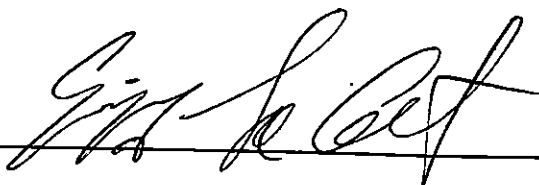
Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

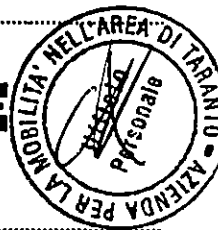


- 1) Mod. ET/02
- 2) Mod. "Quota A+allegato A" anno 1995
- 3) Allegato "B" anno 1996
- 4) Allegato "C" anno 1997
- 5) Allegato "D" anno 1998
- 6) Allegato "E" anno 1999
- 7) Allegato "F" anno 2000
- 8) Allegato "G" anno 2001
- 9) Allegato "H" anno 2002



'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE



Agente **GIORGINO** **Alfredo** nato il **14/11/1939**
 a **MARUGGIO (TA)** abitante a **TARANTO** via **CRIPTA DEL REDENTORE**
 N. **2** C.A.P. **74100** Codice Fiscale **GRGLRD39S14E882N**

Quadro 1

STATO DI SERVIZIO

Assunto { avventizi il Qualifica all'atto dell'assunzione **AUTISTA DI LIN.**
 in servizio { ordinari o effettivi il Passato nella categoria ordinari il
 nella categoria { di ruolo il **06/07/1971** Passato nella categoria di ruolo il **06/07/1971**
 Iscritto al fondo di previdenza il **06/07/1971** Ultimo giorno lavorativo effettivo **31/12/2002**
 Esonerato il **31/12/2002** per **DIMISSIONI VOLONTARIE-ANZIANITA'** -
 (data di cessazione del rapporto di lavoro)

Quadro 2

ASSENZE SENZA PAGA

verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero
 (analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)

Periodo	Motivo
dal al	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	
> >	

Quadro 3

RAPPORTO DI LAVORO A PART TIME

— Di tipo verticale

Dal al

Mesi Settimane

Giorni

— Di tipo orizzontale

Dal al

..... %

Quadro 4

NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO

Ente bancario cessionario	Ente assicuratore garante	Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione	Quota mensile ceduta	Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia
1				
2				
3				

Quadro

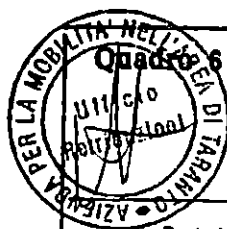
Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico	Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico
06/07/71	Autista di lin.	cl.7bis Da	01/01/01	Coordinatore d'esercizio	param.210
	Tratt.economico	classe 7a			
06/07/76	Autista anziano				
01/01/78	Conduc.di linea	livello 7			
01/01/78	Controllore				
	Mov.to e Traff.	livello 6			
01/11/86	Capo Movimento e Traffico	livello 5			
01/01/89	Addetto Mov.to e Traffico	livello 4			
11/07/97	Coordinatore				
	Mov.to e Traff.	livello 3			

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. del



Quadro 6
RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

Periodo		lett. a) e b)	lett. c)	lett. d)	lett. f)	lett. e)	Totale (col. 13 del mod. ET 9)
dal	al	Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità, conting. assegnati ad personam (col. 7, 8 mod. ET 9)	13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. (col. 9 mod. ET 9)	Elementi accessori dello stipendio (col. 10 mod. ET 9)	Altri emolumenti non pensionabili (col. 11 mod. ET 9)	Compenso lav. straord. anche se forfettario (col. 12 mod. ET 9)	
1/1/95	31/12/95	18.995,94	3.124,42	2.132,96		7.040,28	31.293,60
1-1-19...6	31-12-19...6	19.260,29	3.144,90	2.261,12		8.237,68	32.903,99
1-1-19...7	31-12-19...7	18.607,64	3.195,64	2.230,15		10.728,25	34.761,68
1-1-19...8	31-12-19...8	19.207,98	3.358,35	2.333,80		9.714,36	34.614,49
1-1-19...9	31/12/99	19.760,22	3.358,35	2.281,41		10.672,99	36.072,97
1-1-2000	31/12/00	20.998,21	3.358,35	2.323,38		9.229,82	35.909,76
1/1/2001	31/12/01	20.877,27	3.568,51	2.451,32		4.812,32	31.709,42
1/1/2002	31/12/02	20.930,02	3.579,87	2.587,76		3.644,35	30.742,00

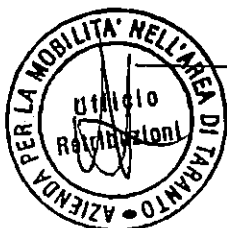
RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA A)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

- 1) La retribuzione pensionale riferita al periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002 (ultimi 12 mesi di servizio) è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d) della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E.	<u>19.207,12</u>
b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E.	<u>1.097,78</u>
c) mensilità eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali.....E.	<u>3.392,10</u>
d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E.	<u>2.587,76</u>
e)	<u>E.</u>
T O T A L E	E. <u>26.284,76</u>

- 2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 210 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.
- 3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge n.889/71, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, ammontano complessivamente a.....E. 2.587,76
- 4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge n.889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a E. 7.360,46 x 0,40 =.....E. 2.944,18
- 5) l'importo indicato al precedente punto 1), lettera d), è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dallo art.5 lettera d), della legge n.889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma, e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della stessa legge in parola.
- 6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce(mod.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termine di legge.
- 7) Nell'Azienda vi sono/non vi sono posti disponibili cui adibire l'agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.



li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/12/1995 al 31/12/1995 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 1.360,09
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 101,81
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 241,07
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 177,58
- e) _____ E. _____
- T O T A L E** E. 1.880,55

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1995 per il periodo dal 01/12/1995 al 31/12/1995, ammontano complessivamente a..... E. 177,58

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{30}{360} = E. \underline{245,35}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/1996 al 31/12/1996 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 16.321,09
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 1.221,73
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 2.892,81
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.261,12
- e) _____ E. _____
- T O T A L E E. 22.696,75

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

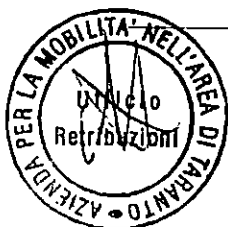
3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1996 per il periodo dal 01/01/1996 al 31/12/1996, ammontano complessivamente a..... E. 2.261,12

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a :

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (mod.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/1997 al 31/12/1997 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 16.504,28
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 1.221,73
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 2.974,54
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.230,15
- e) _____ E. _____
- T O T A L E E. 22.930,70

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1997 per il periodo dal 01/01/1997 al 31/12/1997, ammontano complessivamente a..... E. 2.230,15

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (mod.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

[Handwritten signature]

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/1998 al 31/12/1998 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 17.481,33
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 1.221,73
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 3.157,73
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.333,80
- e) _____ E. _____
- T O T A L E** E. 24.194,59

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1998 per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/1998, ammontano complessivamente a..... E. 2.333,80

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.M.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e per i quali è stata adottata da parte dell'I.M.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.M.P.S. a termini di legge.

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO





RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/1999 al 31/12/1999 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 17.786,64
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 1.221,73
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 3.157,73
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.281,41
- e) _____ E. _____
- T O T A L E E. 24.447,51

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1999 per il periodo dal 01/01/1999 al 31/12/1999, ammontano complessivamente a..... E. 2.281,41

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a :

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



Il _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2000 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 17.786,64
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 1.221,73
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. 3.157,73
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.323,38
- e) _____ E. _____
- T O T A L E E. 24.489,48

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 3 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2000 per il periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2000, ammontano complessivamente a..... E. 2.323,38

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2001 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E.	<u>19.118,44</u>
b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E.	<u>1.097,78</u>
c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E.	<u>3.369,36</u>
d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E.	<u>2.451,32</u>
e) _____ E.	_____
T O T A L E	
	<u>E. 26.036,90</u>

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 210 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2001 per il periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2001, ammontano complessivamente a..... E. 2.451,32

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



11

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente GIORGINO Alfredo

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

- | | |
|--|------------------|
| a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. | <u>19.207,12</u> |
| b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. | <u>1.097,78</u> |
| c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....E. | <u>3.392,10</u> |
| d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. | <u>2.587,76</u> |
| e) _____ E. | _____ |
| T O T A L E E. <u>26.284,76</u> | |

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 210 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2002 per il periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002, ammontano complessivamente a..... E. 2.587,76

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a :

$$E. \underline{7.360,46} \times 0,40 = E. \underline{2.944,18} \times \frac{360}{360} = E. \underline{2.944,18}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.



FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

[Handwritten signature]

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2002

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPE RTE				COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
TA	2	VS	DS	TBC	ALTRE	€ 26358,000	€ 4384,000	51	306		
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO											
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:											
TUTTI G F M A M G L A S O N D											
COD. CONT.		LIVELLO INQ.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI	
160		210		31/12						NO	

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI									
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.	
X4	1.1.02	31.12.02	€ 30742,000	360			€ 27969,000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
H	€ 568,000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA	1	2	
MATERNITÀ		SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA L. 88/87		SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.		SETT. 1	SETT. 2

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a tergo) ☐

QUADRO B

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPE RTE				COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
		VS	DS	TBC	ALTRE	€ .000	€ .000				
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO											
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:											
TUTTI G F M A M G L A S O N D											
COD. CONT.		LIVELLO INQ.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI	
										NO	

QUADRO C

RETRIBUZIONI PARTICOLARI									
TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.	
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		
			€ .000				€ .000		

QUADRO D

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	€ .000	€ .000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA			
MATERNITÀ		SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA L. 88/87		SETT. 1	SETT. 2
C.I.G.		SETT. 1	SETT. 2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni inefedeli od incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1952, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1968, n. 488 e Legge 4-8-1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:

☒ sono stati interamente versati i contributi IVS;

☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi

10 FEB. 2003

IL PRESIDENTE

Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano ai fini della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» («R.D. n. 148/1931») interessano **soltanto** i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano **esclusivamente** i lavoratori iscritti ai **Fondi speciali di previdenza**.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esclusi i mesi non retribuiti antecedenti la decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. integrativo

Per gli anni 1985/88 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Qualora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/88, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ad integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dai modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che trattasi di 01/M-Sost. integrativo, barrando l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Varigrafica Cappa - Colleferro (2.138.000) - 1/94

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE «AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO»



Mod. 01/M - Sost.

DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AZIENDA A.N.A.T. S.P.A. - TARANTO			
MATRICOLA INPS AZIENDA 7800449608			
INDIRIZZO VIA CESARE BASTISTI, 657			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE			
COGNOME DI NASCITA E NOME GIORGINO ALFREDO			
SESSO M	DATA DI NASCITA 14.11.39	COMUNE DI NASCITA MANDURIA	PROV. TA
CODICE INDIV. INPS G10 ALF		CODICE FISCALE GRGLR039514E889M	

A.N.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via G. Cesare Bastisti, 657 74100

per Giorgio
14-01-03
per la C.A.

AZIENDA : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto Spa

DIPENDENTE : 145221 GIORGINO ALFREDO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
6/07/1971	6/07/1971	31/12/2002	31 6

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Ammontare anticipi tfr al 31/03/1999	2.977,12	
Anticipo tfr del 31/12/2002	45.000,00	1.576,94
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		53.404,32
Totale anticipi gia' erogati	47.977,12	
TFR 31/12 a. p. da erogare	5.427,20	
TFR effettivo lordo anno in corso		23,93
Legge 297/82 Art.3 su impon.	177,00-	0,89-
TOTALI	47.976,23	55.005,19
TOTALE IMPORTO TFR		7.028,96

Ammontare lordo T.F.R.	53.429,14	-
Riv.cor. 1.576,94 Tassata 2.713,42	4.290,36	-
Rid.norm. 9.167,11 Part-time 0,00	9.167,11	+
Altre somme	0,00	+
Preavviso	0,00	+
Anticipi C.C.N.L.	0,00	=
Imponibile fiscale liquidazione	39.971,67	X
Aliquota media	24,34	% =
Imposta dovuta	10.112,93	-
Detr.norm. 123,94 Part-time 0,00	123,94	-
Imposta su anticip. / preavv. / acconti	8.681,80	=
Imposta residua	1.307,19	
Importo Netto Anticipi	39.295,32	+
Importo Netto T.F.R.	4.144,83	=
Importo Netto Totale	43.440,15	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 4.144,83 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 06/02/2003

Firma : _____

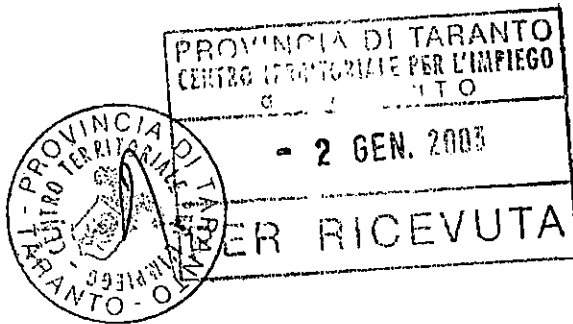


Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A

Codice Fiscale , partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

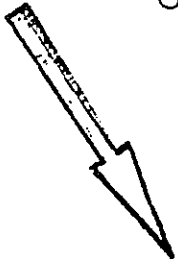
Prot. n°: Pr/ 5410/2002

Taranto **31 DIC. 2002**



Spett/le
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO : Comunicazione



Comunichiamo a codesto Spett/le Centro che gli agenti Sigg. **Giorgino Alfredo** (nato A Manduria (Ta) il 14/11/1939 e residente a Taranto in via Cripta del Redentore 2, in possesso del profilo professionale di Coordinatore di esercizio parametro 210, con codice fiscale GRGLRD39S14E882N), **LATANZA Antonio** (nato a Taranto il 01/03/1949 e residente a Taranto in via Genova 25, in possesso del profilo professionale di Capo Operatori parametro 188, con codice fiscale LTNNTN49C01LO49N), **SPINOSA Paolo Francesco** (nato a Crispiano (Ta) il 18/02/1944 e residente a Taranto in via Messapia, 38, in possesso del profilo professionale di Operatore qualificato Mobilità parametro 151 con codice fiscale SPNPFR44B18D171F), **RAIMONDO Giuseppe** (nato a Manduria (Ta) il 02/02/1948 e residente a Manduria in via Don Minzoni, 59/A, in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio parametro 175, con codice fiscale RMNGPP48B02E882S), **RESSA Cosimo** (nato a Taranto il 07/10/1944 e

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A

Codice Fiscale , partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

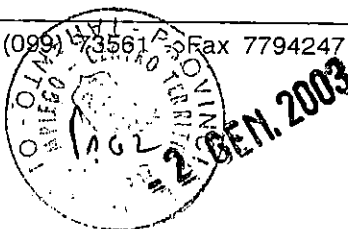
residente a Leporano(Ta) in via Quaglie, 13, in possesso del profilo professionale di Operatore qualificato parametro 160 con codice fiscale RSSCSM44R07LO49J), **TUDISCO Salvatore** (nato a Taranto il 13/04/1947 e residente a Taranto in via Lombardia, 6, in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio parametro 183 con codice fiscale TDSSVT47D13LO49O), hanno cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a decorrere dal 31/12/2002, quale ultimo giorno lavorativo, tutti per dimissioni volontarie.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo MANCO)

M





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Taranto, li **31 DIC. 2002**

Prot. n°: Pr/

6409/2002

I.N.A.I.L. ARRIVATA IL
31.DIC.2002 09:37
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

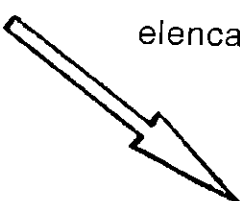
Spett.le I.NAIL
Ufficio datori di lavoro
Via Salinella zona Bestat
TARANTO

74100

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro relativamente ai dipendenti sotto-elencati, con decorrenza 31/12/2002, quale ultimo giorno lavorativo.

Distinti saluti



GIORGINO	Alfredo
LATANZA	Antonio
SPINOSA	Paolo Francesco
RAIMONDO	Giuseppe
R E S S A	Cosimo
TUDISCO	Salvatore

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

G R G L R D 3 9 S 1 4 E 8 8 2 N

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L T N N T N 4 9 C 0 1 L 0 4 9 N

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

S P N P F R 4 4 B 1 8 D 1 7 1 F

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

R M N G P P 4 8 B 0 2 E 8 8 2 S

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

R S S C S M 4 4 R 0 7 L 0 4 9 J

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 C.C. 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

T D S S V T 4 7 D 1 3 L 0 4 9 0

DATA INIZIO RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

IN A.I.L.
ARRIVATA IL
31 DIC 2002 09 37
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

3 1 / 1 2 / 2 0 0 2

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/ 6023/2002

Taranto, li 4 DIC. 2002

All'agente
Sig. GIORGINO Alfredo

e p.c. DIRETTORE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DIRIGENTE TECNICO
AREA PERSONALE
AREA MOVIMENTO

S E D E

OGGETTO : Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. nota del 29/11/2002 prot. n 15309/2002 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto, il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31/dicembre/2002 quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per dare atto alla S.V. del lodevole servizio prestato in favore dell'Azienda e della collettività, formulando nel contempo i migliori auguri per un sereno progredire negli anni cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Taranto li 29/11/2002

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

OGGETTO: dimissioni volontarie ai sensi art.30 all."A" R.D. 8/1/31 n°148.

Il sottoscritto Giorgino Alfredo nato a Manduria (TA) il 14/11/1939, domiciliato in Taranto alla via Cripta del Redentore n°2, dipendente di codesta spett.le Azienda per aver maturato i requisiti al pensionamento per anzianità contributiva rassegna le proprie dimissioni volontarie a decorrere dalla data 01/01/2003 ai sensi dell'art.30 allegato "A" R.D. n°148 del 8/1/1931.

Per quanto sopra l'ultimo giorno lavorativo è il 31/12/2002.

Distinti saluti.

IN FEDE

Giorgino Alfredo

3/12

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	15309
del	29 NOV. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

26 NOV. 2002

TARANTO 15 novembre 2002

Prot.n. 5911 /021.

All'Agente

Sig. GIORGINO ALFREDO

RACCOMANDATA A.R.

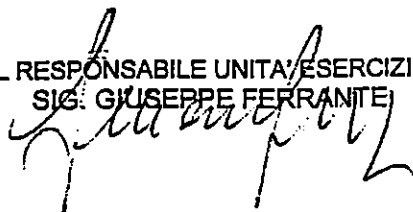
Sede

OGGETTO: ferie d'ufficio

In esecuzione all'Ordine di Servizio n°28/95 del 23/11/1995, in merito all'utilizzo delle ferie residue dell'anno 2002, che non si sono potute accodare alla spettanza dell'anno 2003, non avendo la S.V., a tutt'oggi, presentato alcun programma per la fruizione delle stesse, dal giorno 01 dicembre a tutto il 31 dicembre 2002, viene collocata a ferie d'ufficio.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
SIG. GIUSEPPE FERRANTE



SEGRETERIA MOVIMENTO

~~A.R.~~

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819113

0

Numero

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

GIORGINO Alfredo

Via

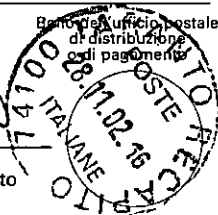
Cripta del Redentore 2 74100 TARANTO

28-11-02

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Port-22

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-I Corl. 8401

A.M.A.T.

Da restituire a

LAZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O

[illegible]

Località

--	--

Provincia

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Corrispondenza interna prot. n. 226/11P

Oggetto: mancata timbratura

Taranto, li **1 LUG. 2002**

Al Coord. Di Esercizio
GIORGINO Alfredo

e.p.c

Al Responsabile
Area Personale
Sede

In sede di consuntivazione della presenza relativa al mese di maggio u.s., è stato rilevato che nella giornata del 18/05/2002 lei ha omesso di far rilevare tramite il badge lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Nel caso di specie, atteso che dal foglio di presenza trasmesso dal reparto risulta che lei ha reso prestazioni straordinarie negli orari indicati sul foglio stesso, si comunica che eccezionalmente le è stata corrisposta la relativa retribuzione.

Si rammenta che con ordine di servizio n. 33 del 26 giugno 2002 è stato reso tassativo, a decorrere dal 1° luglio 2002, far rilevare la presenza giornaliera esclusivamente mediante badge e, pertanto, "l'omissione della rilevazione automatica dell'orario di inizio e/o fine turno comporterà la mancata retribuzione della giornata medesima".

11/07/02 P.R. *Giorgino*

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

475

Taranto, li 1 LUG. 2002

Corrispondenza interna prot. n. 226/PP

Oggetto: mancata timbratura

Al Coord. Di Esercizio
GIORGINO Alfredo

e.p.c

Al Responsabile
Area Personale
Sede

In sede di consuntivazione della presenza relativa al mese di maggio u.s., è stato rilevato che nella giornata del 18/05/2002 lei ha omesso di far rilevare tramite il badge lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Nel caso di specie, atteso che dal foglio di presenza trasmesso dal reparto risulta che lei ha reso prestazioni straordinarie negli orari indicati sul foglio stesso, si comunica che eccezionalmente le è stata corrisposta la relativa retribuzione.

Si rammenta che con ordine di servizio n. 33 del 26 giugno 2002 è stato reso tassativo, a decorrere dal 1° luglio 2002, far rilevare la presenza giornaliera esclusivamente mediante badge e, pertanto, "l'omissione della rilevazione automatica dell'orario di inizio e/o fine turno comporterà la mancata retribuzione della giornata medesima".

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Taranto, li. _____

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto: mancate timbrature personale Area Esercizio

carrelli

Al Direttore

Al Dirigente Tecnico

e p.c. Al Coordinatore f. f.

Ufficio Personale e

Retribuzioni

SEDE

In fase di controllo della presenza relativa al mese di maggio u.s., gli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni hanno rilevato che gli agenti di seguito indicati hanno omesso alcune timbrature in entrata e/o in uscita dal servizio nei giorni a fianco di ognuno riportati, benché, sia dai fogli di presenza giornaliera sia dal file della presenza già trasmessa dal reparto per il relativo trasferimento dei dati direttamente sulle paghe, gli agenti risultino aver prestato regolarmente attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria:

NOMINATIVO	GIORNO	Orario entrata	Orario uscita	Orario entrata	Orario Uscita
Rizzo Pietro	07/05/2002	07,12	13,12	omessa	18,59
Pizzaleo Francesco	15/05/2002	omessa	09,15		
Miccoli Antonio	30/05/2002	05,57	12,11	omessa	20,00

Area Personale

Giorgino A.	18/05/2002	04,52	11,11	19,57	omessa
Bianco Vito	20/05/2002	omessa	08,57		
Scialpi Gregorio	03/05/2002	omessa	12,06		
Morlando Ernesto	18/05/2002	15,53	omessa		
Ferri Giovanni	02/05/2002	omessa	13,50		
Coccioli Francesco	17/05/2002	omessa	20,00		
Perrucci Giuseppe	27/05/2002	omessa (lavoro straordinario)	omessa (lavoro straordina rio)	15,30	22,20
Izzo E.	22/05/2002	omessa	11,58		
Lochi Vincenzo	01/05/220	omessa	11,01		
Lochi Vincenzo	02/05/2002	omessa	omessa		
Lochi Vincnezo	07*/05/2002	Omessa	Omessa		
Lochi Vincenzo	08/05/2002	Omessa	20,03		
Lochi Vincenzo	22/05/2002	07,08	14,06	Omessa (lavoro straordina rio)	Omessa (lavoro straordinario)
Buonfrate Gregorio	27/05/2002	In linea (straordinario)	In linea (lavoro straordina rio)	Omessa (prestazio ne ordinaria)	Omessa (prestazione ordinaria)
Buonfrate Gregorio	31/05/2002	Omessa	omessa		
Saccone Antonio	07/05/2002	Omessa	omessa		

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

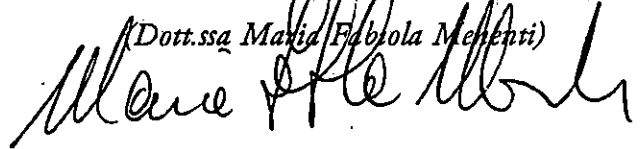
Relativamente all'addetto all'esercizio, agente Laviola Nicola, si sottolinea che dai fogli e dal file della presenza del giorno 08/05/2002 risulta che lo stesso ha prestato attività lavorativa straordinaria per viabilità dalle ore 16,30 alle ore 22,30, ma mancano le relative timbrature.

Tanto si rimette per le determinazioni successive, dovendo l'Ufficio Personale e Retribuzioni eventualmente apportare delle variazioni alla presenza già trasmessa, ai fini dell'elaborazione degli stipendi del mese in corso.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



h75

Al Direttore dell' A.M.A.T.
Ing. Giovanni Matichecchia
S E D E

OGGETTO: Accodamento ferie.

Il sottoscritto GIORGINO ALFREDO, dipendente
di codesta Azienda, con la qualifica di COORD. D'ESERCIZIO, con
la presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2001, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2002.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere distinti
saluti.

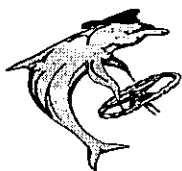
1 8 DIC. 2001

copio X
Ref

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Attivo n°	15849
18 DIC. 2001	
Presidente	☐
Vice	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Dirigente dell'Esercizio	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Marketing	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contatti	☐

Il dipendente

Giorgino Alfredo



Prot. AP n°

783

Taranto, lì 29/05/2001

Egr. Sig.

GIORGINO ALFREDO

S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **COORDINATORE D'ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **210**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

P.R. - *Giorgino*

Taranto li, 30/10/2000

Al Direttore Generale A.M.A.T.

Ing. Francesco LUCIBELLO

SEDE

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto GIORGINO ALFREDO, dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di COORD. MOV. E TRAFF., con la
presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2000, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2001.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. arrivo n° <u>9965</u>	
di <u>30 OTT. 2000</u>	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Il dipendente

Giorgino Alfredo

Avv. Francesco Blasi

Patrocinante in Cassazione

Via Plinio, 87 ☎ 374103 - 374104 - Fax 374007

74100 TARANTO

Cod. Fisc. BLS FNC 39508 LO49E

Part. IVA 00408780732

Taranto, 11 giugno 2001

p.p.

certelle
file

Spett.le Amat
Azienda Mobilità Area Taranto
Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Ing. F. Lucibello
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: ricorso per Cassazione Giorgino c/ Amat
Delibera d'incarico n.339 del 15/12/98.

Ho il piacere di comunicarVi che la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) con sentenza n.4302/01 (che allego in copia) ha respinto il ricorso del sig. Alfredo Giorgino avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1763/97.

Avendo esaurita la mia attività professionale, in allegato alla presente invio nota specifica per le competenze maturate (calcolate ai minimi di tariffa).

Resto in attesa della liquidazione e della emissione del mandato.

All'esito seguirà fattura.

Cordiali saluti.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7716
del	20 GIU. 2001
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☒
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Alf
Avv. Francesco Blasi

20/6

Avv. FRANCESCO BLASI
 Via Plinio, 87 ☎ 374103-374104
 74100 TARANTO
 C. F. BLS ENC 39S08 1049E
 Part IVA n°00408780732

Suprema Corte di Cassazione

Nota specifica

Per Amat c/ Giorgino

v.c. indeterminabile

	Spese	Diritti
Posizione e archivio		120.000
Disamina		30.000
Consultazioni		120.000
Corrisp. Informativa	15.000	120.000
Redazione controricorso		120.000
Dattilografia e collazione	2.000	30.000
Mandato ed autentica		30.000
Richiesta notifica		30.000
Esame relata		30.000
Fascicolazione	3.000	30.000
Deposito atti e documenti		30.000
Costituzione in giudizio		30.000
Esame documentazione		
controparte		60.000
Ordinanza fissazione udienza		
decisione (esame)		30.000
Partecipazione udienza di		
discussione		60.000
Trasferta Roma	720.000	
Indennità di trasferta (x 6 ore)		300.000

	Esame sentenza	60.000	
	Nota specifica	60.000	
	Totali	740.000	1.140.000
	Onorari di avvocato (minimo di tariffa)		
	Studio controversia	555.000	
	Consultazioni	285.000	
	Redazione controricorso	555.000	
	Discussione	555.000	
	Totale	1.950.000	
	Sommario:		
	Spese	740.000	
	Diritti	1.140.000	
	Onorario	1.950.000	
	Totale	3.830.000	
	Contributo spese generali		
	10%	309.000	
	CAP 2%	67.980	
	IVA 20%	693.396	
	Totale	4.900.376	
	Taranto, 11 giugno 2001	Avv. Francesco Blasi	

Avv. FRANCESCO BLASI
Via Pindo, 87 374103-374104
74100 TARANTO
C. F. BLS FNC 39808 10498
Part. IVA 000408780732

BLASI

M

AULA A

04302/01

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Oggetto: Lavoro

R.G.N. 22135/1998

Composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo	Trezza	- Presidente
"	Guglielmo Sciarelli	- Consigliere
"	Alberto Spanò	"
"	Pasquale Picone	Relatore
"	Bruno Balletti	"

Rep.

Cron.

Ud. 5.12.2000

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GIORGINO Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Septerini,
n. 54, presso l'avv. Dante De Margo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Pollicolo con procura speciale apposta a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro





AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI TARANTO - A.M.A.T. - (già Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto), in persona del direttore generale Flaminio, 45218/5 in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso lo studio Gianmarco Grez, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Blasi con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-controricorrente-

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1763 in data 3 dicembre 1997 (R.G. 2497/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;

udito l'avv. Blasi

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Il Pretore di Taranto ha accolto l'opposizione proposta dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - AMAT - (poi trasformata in Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) avverso il decreto che le ingiungeva di pagare £ 2.291.934 al dipendente Alfredo Giorgino, a titolo di retribuzione per 27 giorni di assenza dal lavoro nel mese di febbraio 1993 per permessi sindacali fruiti quale segretario provinciale della UIL-Trasporti.

L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale di Taranto con la motivazione che i permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, sono concessi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, sicché legittimamente l'azienda aveva rifiutato il pagamento della retribuzione in



manca di qualsiasi prova in ordine alla suddetta esigenza; che, di conseguenza, la nota della direzione aziendale, che invitava i richiedenti i permessi a produrre un attestato relativo alla partecipazione a riunioni o trattative, non aveva introdotto innovazioni nella disciplina legale dei permessi; che, oltre che non provato, doveva reputarsi irrilevante ai fini del diritto ai permessi, lo svolgimento di attività di preparazione delle riunioni e di attuazione delle decisioni; che, infine, anche l'esistenza di un "monte ore" contrattualmente stabilito - nella specie insussistente - non sarebbe stato in grado di eliminare il necessario collegamento tra il motivo dell'assenza dal lavoro ed il diritto alla retribuzione.

La cassazione della sentenza è chiesta dal lavoratore con ricorso articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'A.M.A.T. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione delle norme che disciplinano le rispettive attribuzioni, nelle aziende municipalizzate, del consiglio di amministrazione e del direttore. A giudizio del ricorrente, il potere organizzativo relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro appartiene in via esclusiva all'organo deliberante, cosicché nessun effetto giuridico poteva collegarsi alla nota del direttore in data 26 gennaio 1993 con la quale si invitavano gli agenti, membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, a dimostrare di avere effettivamente partecipato a riunioni di organi, comitati o commissioni, ovvero a trattative sindacali, mediante produzione di certificazione rilasciata dal soggetto che aveva presieduto la riunione.

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella verifica della normativa contrattuale della materia



del permessi. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che non fosse contrattualmente determinato un "monte ore", senza considerare che l'accordo sindacale del 1992, ridimensionando la consistenza numerica dei permessi previsti dall'accordo del 1983 - disdettato dall'azienda - aveva appunto fissato il "monte ore".

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 300/1970 e dell'art. 27 del c.c.n.l., sviluppando la tesi secondo cui la natura potestativa del diritto ai permessi sindacali esclude qualsiasi ingerenza del datore di lavoro sui motivi della richiesta; il datore di lavoro, del resto, in presenza di un "monte ore", non avrebbe alcun interesse a contestare l'utilizzazione indebita dei permessi, atteso che non avrebbe comunque l'obbligo di concedere permessi al di là della misura massima prevista.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'utilizzazione dei permessi per fini privati o comunque diversi da quelli considerati dalla legge, ed inoltre, ingiustificatamente, il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale diretta a comprovare che i permessi erano stati utilizzati per "riunioni di segreteria, o quelle concorrenti o alternative di livello regionale e nazionale, e per le attività di preparazione delle dette riunioni e di attivazione delle decisioni adottate"

5. I suesposti quattro motivi, per le ragioni di connessione fra le questioni che risulteranno evidenti dal loro esame, devono essere unitariamente esaminati.

6. Preliminarmente deve essere vagliata la tesi, in vario modo sottesa ad alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e la cui fondatezza sarebbe assorbente di ogni altra questione, secondo cui l'utilizzazione dei permessi per finalità diverse da quelle previste dalla legge potrebbe essere sanzionata soltanto



sul piano politico-sindacale, ma non concreterebbe inadempimento su quello del rapporto di lavoro, e, quindi, non giustificerebbe la cessazione dell'obbligo retributivo.

7. La tesi poggia fondamentalmente sulla considerazione che il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi entro un determinato limite quantitativo, sicché gli è indifferente, non alterando la consistenza del suo obbligo di pagare il corrispettivo, senza ricevere la prestazione retributiva, l'effettiva utilizzazione dei permessi che la legge obbliga a concedere.

8. Va chiarito, in primo luogo, che la verifica di fondatezza della tesi prescinde dall'esistenza di un limite quantitativo contrattualmente stabilito. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha definitivamente chiarito che, sebbene l'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sembri rinviare esclusivamente alle norme dei contratti di lavoro per la determinazione dell'oggetto del diritto ai permessi per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, in realtà, trattandosi di norma direttamente attributiva del diritto soggettivo ai detti permessi, anche in difetto della fonte pattizia, i limiti quantitativi possono essere fissati dal giudice, secondo gli usi o l'equità ex art. 1374 c.c., eventualmente ricorrendo al minimo fissato dalla stessa legge per i permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 23 (Cass., 23 novembre 1985, n. 5847; 20 luglio 1989, n. 3430; 5 gennaio 1993, n. 24).

Ne discende che, ai fini della soluzione della controversia, è completamente irrilevante l'indagine rivolta a verificare l'esistenza di norme contrattuali aventi ad oggetto la fissazione di un limite quantitativo (cd. monte ore), atteso che un tale limite deve considerarsi in ogni caso operante, attenendo alla necessaria determinazione del contenuto del diritto ai permessi.



9. Sul problema del se e quale rilievo giuridico debba attribuirsi all'esplicita funzionalizzazione, nel testo dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970, del diritto ai permessi retribuiti alla "partecipazione alle riunioni" degli "organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19", risulta decisivo il raffronto con la disciplina che la stessa legge appresta per il diverso istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti ed. interni, cioè ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. L'art. 23, infatti, collega il diritto dei dirigenti delle RSA puramente e semplicemente all'esigenza di espletare del loro mandato, sicché la giurisprudenza ha chiarito che nessun tipo di sindacato o di controllo è previsto in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (Cass. 9 ottobre 1991, n. 10593; 22 aprile 1992, n. 4839; 20 novembre 1997, n. 11573; 15 dicembre 1999, n. 14128). In effetti, l'estrema indeterminatezza della formula "espletamento del mandato" dimostra con chiarezza l'intento del legislatore di collegare il permesso alla carica rivestita, atteso che le attività sono suscettibili di essere qualificate di natura sindacale anche sotto il profilo esclusivamente teleologico.

10. Non può, di conseguenza, ritenersi priva di significati normativi la radicale diversità delle espressioni adoperate dal medesimo testo normativo nella disciplina dell'istituto dei permessi retribuiti per i dirigenti esterni, coerente, del resto, con la specificità della situazione di coloro che rivestono cariche sindacali che rendono inerenti al mandato una serie di attività esulanti dagli interessi sindacali circoscritti all'azienda nella quale prestano servizio.

Rilievo che esce rafforzato dalla considerazione che i titolari di cariche sindacali provinciali e nazionali possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 31 della stessa legge. Se di tale facoltà non si sono avvalsi, limitatamente ai componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali, a carico del datore di lavoro è posto l'onere



di favorire l'espletamento delle funzioni, retribuendo le assenze dal lavoro determinate dall'esigenza di partecipare a riunioni degli organi direttivi.

11. Ne discende l'infondatezza della tesi sviluppata nel ricorso, soprattutto nel terzo motivo, in ordine all'indifferenza per l'obbligo retributivo del datore di lavoro della concreta utilizzazione del permesso, poiché, da una parte, giunge, in contrasto con la legge, ad una sostanziale equiparazione fra i permessi ex art 23 e quelli ex art. 30, dall'altra, perviene al risultato di impiegare l'istituto dei permessi retribuiti ai dirigenti esterni per raggiungere finalità in parte coincidenti con quelli propri del diverso istituto dell'aspettativa sindacale.

Si tratta di una conclusione in linea con i precedenti giurisprudenziali della Corte, secondo cui l'effetto sospensivo dell'obbligazione di lavoro non si verifica se il permesso non sia fruito per il compimento dell'attività tipica prevista dalla legge (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5521), sicché il datore di lavoro è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto (Cass. 3 maggio 1984, n. 2693), fermo restando che non è suscettibile di controllo l'organizzazione che il sindacato si è data in merito alle "riunioni" (Cass. 20 luglio 1989, n. 3430).

12. E' certo che la fonte pattizia, individuale o collettiva, cui rinvia l'art. 30, potrebbe non limitarsi a stabilire il limite quantitativo e le modalità prescritte per la fruizione dei permessi, allargando, quale condizione di maggior favore, l'ambito di applicazione dell'istituto al di là della pura e semplice partecipazione alle riunioni (es. parlando di "disimpegno" o di "espletamento delle funzioni"), ma, nel caso di specie, una simile evenienza è rimasta del tutto estranea al tema della controversia.

13. Ciò premesso, va esaminato specificamente il contenuto del quarto motivo, con il quale si sostiene che sarebbe onere del datore di lavoro che intende



contestare il diritto alla retribuzione provare che il permesso non è stato utilizzato per le finalità previste dalla regolamentazione dell'istituto.

La tesi non può trovare accoglimento perché, come lo stesso ricorrente ricorda richiamando l'univoca giurisprudenza della Corte sul punto, il termine "permesso" è impropriamente adoperato dalla legge secondo un uso lessicale tradizionale. Infatti, non è una manifestazione di consenso del datore di lavoro a produrre l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione lavorativa conservando il diritto alla retribuzione, ma esclusivamente la richiesta dell'interessato nella sussistenza delle condizioni legali e contrattuali previste per la fruizione del permesso. Donde la qualificazione in termini di diritto potestativo della facoltà di richiedere il permesso sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, nella cui sfera giuridica si verificano immediatamente, senza la mediazione di un suo comportamento, sia pure dovuto, gli effetti innanzi descritti. Pertanto, l'indebita utilizzazione dei permessi, di per sé considerata, non è inadempimento di un obbligo assunto dal dipendente (inadempimento da provarsi dal creditore della prestazione) ma rileva l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie costitutiva del diritto potestativo. Secondo i principi generali, è il soggetto che assume di essere titolare di un diritto potestativo che deve provare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti necessari per l'insorgenza del diritto stesso. Ove una tale prova, di fronte alle contestazioni della controparte, non venga fornita, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è reputata mancanza della prestazione per causa a lui imputabile al lavoratore, che impedisce la nascita del credito alla retribuzione.

14. Le considerazioni svolte privano di qualsiasi rilievo le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso e intese a dimostrare che il potere di determinare



modificazioni sul piano della regolamentazione dei rapporti di lavoro non compete al direttore di azienda municipalizzata ma soltanto al consiglio di amministrazione della stessa azienda.

E' evidente, infatti, che la "nota" della direzione non contiene alcuna "disciplina" dei rapporti di lavoro, limitandosi ad operare una ricognizione delle regole legali e contrattuali e ad indicare le modalità della loro applicazione concreta.

15. Prive di fondamento sono le censure formulate nei confronti della sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare la corretta utilizzazione dei permessi sindacali.

Il Tribunale ha motivato la decisione di non ammissione del mezzo istruttorio in modo sufficiente e logicamente corretto in fatto e in diritto, sia con riguardo alla genericità delle circostanze di fatto che si intendevano provare (riunioni di segreteria e altre di livello regionale o provinciale), sia con l'irrilevanza delle medesime in quanto consistenti in attività sindacali non riconducibili alle nozioni di riunione o di trattativa (attività della segreteria, preparazione e attuazione dei deliberati delle riunioni).

16. Conclusivamente, non sono pertinenti alle questioni rilevanti per la decisione della controversia il primo motivo, per quanto detto al n. 14, ed il secondo motivo, per quanto detto ai n. 8 e 12; sono infondati il terzo motivo, per le ragioni esposte ai n. 9-11, e il quarto motivo per le considerazioni svolte ai n. 13 e 15.

Il ricorso va dunque rigettato con la compensazione per intero delle spese del giudizio fra le parti in considerazione nella natura della controversia e dei profili di novità delle questioni.

P. Q. M.



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. Avv. BLASI in forma legale.

Roma, 9 MAG. 2001



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(F. Filippo Scarpino)

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.

Il Presidente

Vincenzo Vresca

Il Consigliere estensore

Giuseppe Tiscari

Phillips
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

oggi, 24 MAR 2001



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Phillips

ESENTI DA POSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DEDOTTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

RICORSO GERARCHICO

475

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1753
del	07 FEB. 2001
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐
	☐

SPETT.LE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

AL COMITATO PROVINCIALE
I. N. P. S.
T A R A N T O

Oggetto: Ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 08/01/1931 N. 148 e successive modificazioni avverso errata applicazione dell'art. 9 della legge 472/99.

Il sottoscritto Sig. GIORGINO ALFREDO nato a MANDURIA il 14-11-1939
Residente in MARUGLIO (TA) Via MAZZA n. 26 in forza
all'azienda AMAT di Taranto, con la qualifica di COORDINATORE MOV. E TRAFF.
Matr. n. 145221 C.F.: GRG LRD 39 S 14 EB 82 N

CHIEDE

Ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 1- comma 8 - lettera a) della legge n. 08/01/1995, n. 335 la restituzione delle maggiori somme trattenute per gli anni 1996 - 1997 - 1998 - 1999 , a seguito di una errata applicazione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, così come stabilito dall'art. 9 comma 1 della legge del 7 dicembre 1999, n. 472.

Chiede, inoltre, che tali somme da corrispondere, vengano maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

F I R M A

.....Giorgino Alfredo.....

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna

prot. n°

AP/142/2001

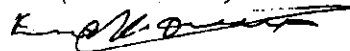
Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



475

Area Personale

Taranto, li 22 MAG. 2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/371

Al dipendente
Sig. GIORGINO Alfredo
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

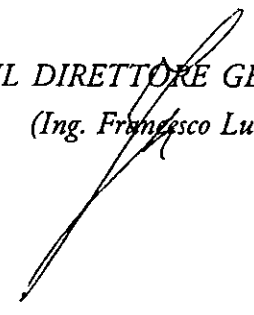
Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. GIORGINO ALFREDO Nato a MANFRIA Il 14-11-39
 residente in TARANTO via C. D. REDENTORE 2 prov. TA
 Cap. 74100 in forza alla azienda 6-6-1941 residenza di servizio TARANTO
 Qualifica COORD. MOV. TRAFF. matr. 145221 pat. N° TA 50448562
 rilasciata il 01-09-1998 TA codice fiscale C. R. G. L. R. D. 39 S. 14 E 882 N

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma.....

Giorgino Alfredo

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig.....Matr.....

Firma e timbro.....

A. M. A. T. TARANTO	
022237	
Prot. Arrivo in	
22 DIC 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, li 01/08/1997

T

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

OGGETTO: Riposi lavorativi.

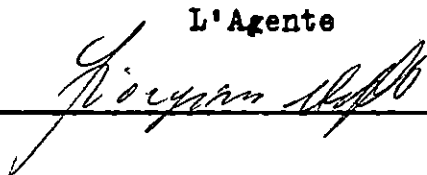
Il sottoscritto GIORGIO ALFREDO, facendo seguito al Vs. comunicato del 23.5.1997, nel quale si porta a conoscenza la Delibera n. II4 del Consiglio di Amministrazione che ha ratificato il verbale di accordo sottoscritto in data 12.5.1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL, preso atto dei cinque punti in esso contenuti, ~~con~~la presente dichiara che intende accettare le condizioni concordate.

Inoltre, fermo restando, che l'Area Amministrativa è dotata di ogni e qualsiasi documento probatorio, ai soli fini di una più celere definizione della transazione, Vi trasmette in allegato N° /// fotocopie di buste paga relative al periodo da contabilizzare. e di aver presentato ricorso gerarchico.

Distinti saluti.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10321
del 1 - SET. 1997	
Dirigente amministrativo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

L'Agente



M

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3646
del	26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



V.P.
d m

Ozale
castelle
Gigantello



Dott. GIANDOMENICO CITO
NOTAIO

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti:

GIGANTIELLO BARTOLOMEO, nt. a Taranto il 29.11.54 e residen-
tein S. Giorgio J. Via Roccaforzata 214 C.F. GGN BTL 54S29
L049A

DELLI NOCI EGIDIO, nt. a Ginosa il 24.8.54 e residente in
Taranto Via Lama C.F. DLL GDE 54M24 E036E

GIORGINO ALFREDO, nt. a Manduria il 14.11.39 e residente in
maruggio Via Malta 26, C.F. GRG LRD 39S14 E882N

FORNARO GIUSEPPE, nt. a Taranto il 9.8.49 ed ivi residente
Via Ginestre 13 C.F. FRN GPP 49M09 L049M

BARBERIO DONATO nt. a Taranto il 3.10.45 e ivi residente Via
Fior Di Eucalipto 22 C.F.BRB DNT 45R03 L049V

ROCHIRA COSIMO, nt. a Taranto il 28.2.49 ed ivi residente Via
Gregorio VII n.9 C.F. RCH CSM 49B28 L049C

PASSERETTI GABRIELE, nt. a Palagiano il 1.12.59 ED IVI re-
sidente Via Cuoco

MANCINI DONATO, nt. a Palagianello il 9.6.49 ed ivi res. Via
Gigante 5 C.F. MNC DNT 49H09 G251U

VERDOLINO ANTONIO, nt. a Castellammare di Stabia il 21.3.53
e residente Taranto Via Lupoli 2 C.F. VRD NTN 53C21 C129S

CRISTALLO PAOLO, nt. a Taranto il 3.1.51 e residente in S.Vi-
to Via Gattucci 15 C.F.: CRS PLA 51A03 L049I

.con la presente procura nominano a loro speciale procuratore

il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 mar-

zo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.:CLL

GNN 57C16 E986S, affinché transiga dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provincia-

le del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mo-

bilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa al-

l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro

straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzia-

nità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni

tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con delibera-

zione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il

versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominati-

vo, al lordo delle ritenute di legge:

sig.GIGANTIELLO BARTOLOMEO lire 3.933.436

sig FORNARO GIUSEPPE lire 4.828.823

VERDOLINO ANTONIO lire 3.372.137

BARBERIO DONATO lire 3.073.683

MANCINI DONATO lire 4.601.419

ROCHIRA COSIMO lire 2.420.748

PASSERETTI GABRIELE lire 1.978.794

sig.DELLI NOCI EGIDIO lire 4.447.780

CRISTALLO PAOLO lire 7.483.100

GIORGINO ALFREDO lire 5.764.517

Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-

venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere

qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e neces-

sario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza
bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei man-
danti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi
di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, li

Giuseppe M. Bullen -
Dell'abbe. C. G. di
Rosario M. G. G.
Tomeo G. G.
Benedetto M. G.
Raffaele M. G.
Giovanni M. G.
Mancini M. G.
Antonio M. G.
Giuseppe M. G.

Repertorio n. 63182

Quintana di Ficma
Repubblica Italiana

Lo sottoscritto Dott. Giandomenico Rito, Notaio in
Taranto, iscritto al Collegio Notabile del Distretto di Taranto
autifico ed attesto

che, previa rinuncia, ed ellio consenso, alla assisen-
za dei Testimoni, hanno apposto la loro firma allo

Itu che precede, in Mio. presenza, i Signori, della cui
identità personale io Nobis sono certo:

- GIGANTIELLO Bartolomeo, nato a Coriano il 29-11-54 e
residente in S. Giorgio Ionico Via Rafforzata;

- DELLI NOCI Egidio, nato a Ginevra il 24-8-54 e residente
in Coriano Via della;

- GIORGINO Alfredo, nato a Cellanduno il 14-11-39 e re-
sidente in Maruggio Via Malta 26;

- FORMARO Giuseppe, nato a Coriano il 9-8-49 ed ivi
residente Via Ginevra 13;

- BARBERIO Donato, nato a Coriano il 3-10-45 e ivi
residente Via Fica di Eucalipto 22;

- ROCHIRA Cosimo, nato a Coriano il 28-2-49 ed ivi re-
sidente Via Gregorio VII n. 3;

- PASSERETTI Gabriele, nato a Palagiano il 1-12-39
ed ivi residente Via Buco;

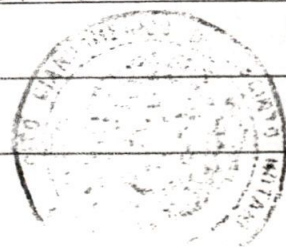
- MANCINI Donato, nato a Palagiano il 9-6-49 ed
ivi residente Via Gigante 5;

- VERDOLINO Antonio, nato a Castellammare di Stabia
il 21-3-53 e residente in Coriano Via Dupdi 2;

- CRISTALLO Paolo, nato a Coriano il 3-1-51 e residente
in S. Vito Via Gattusci 15.

Coriano 19.02.1998 - Via Di Roma 82.

[Handwritten signature]



Originale nelle
cartelle di Gigantiello
+ originale di
N

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 8 del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

On Roberto Selto, Presidente

Reg. Cosimo Lombardi, rappresentante degli
lavoro (U. P. A.)

Sig. Fernando Lumino, C. G. I. L.

si sono presentati:

- L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n° 63182, del 19/02/1999, quale procuratore speciale dei sigg.

- 1) Gigantiello Bartolomeo, nato a Taranto il 29/11/1954;
- 2) Delli Noci Egidio, nato a Ginosa il 24/08/1954;
- 3) Giorgino Alfredo, nato a Manduria il 14/11/1939;
- 4) Fornaro Giuseppe, nato a Taranto il 09/08/1949;
- 5) Barberio Donato, nato a Taranto il 03/10/1945;
- 6) Rochira Cosimo, nato a Taranto il 28/02/1949;



- 7) Passeretti Gabriele, nato a Palagiano il 01/12/1939;
- 8) Mancini Donato, nato a Palagianello il 09/06/1949;
- 9) Verdolino Antonio, nato a Castellamare di Stabia il 21/03/1953;
- 10)Cristallo Paolo, nato a Taranto il 03/01/1951;

assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele

UILT, in persona di De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di *PIERO CATALANI*

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.



P R E M E S S O

- a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;
- b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

-L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesse :

- che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;
 - che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;
 - che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;
 - che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;
 - che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;
- che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;
- che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;
- tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcherà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR



(retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno:
b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

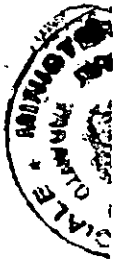
B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.



Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;

b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;*
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;*
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):*

		X		Y		Z
a) Gigantiello Bartolomeo	£	48.487.223	+	3.933.436	=	52.420.659
b) Delli Noci Egidio	£	53.142.501	+	4.447.780	=	57.590.281
c) Giorgino Alfredo	£	72.485.905	+	5.764.517	=	78.250.422
d) Fornaro Giuseppe	£	40.036.917	+	4.828.823	=	44.865.740
e) Barberio Donato	£	69.268.219	+	3.073.683	=	72.341.902
f) Rochira Cosimo	£	44.859.674	+	2.420.748	=	47.280.422
g) Passeretti Gabriele	£	26.796.563	+	1.978.794	=	28.775.357
h) Mancini Donato	£	44.845.431	+	4.601.419	=	49.446.850
i) Verdolino Antonio	£	23.096.698	+	3.372.137	=	26.468.835
l) Cristallo Paolo	£	51.527.617	+	7.483.100	=	59.010.717

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;

5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di Aprile 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle



ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Gigantiello Bartolomeo	£	3.933.436
b) Delli Noci Egidio	£	4.447.780
c) Giorgino Alfredo	£	5.764.517
d) Fornaro Giuseppe	£	4.828.823
e) Barberio Donato	£	3.073.683
f) Rochira Cosimo	£	2.420.748
g) Passeretti Gabriele	£	1.978.794
h) Mancini Donato	£	4.601.419
i) Verdolino Antonio	£	3.372.137
l) Cristallo Paolo	£	7.483.100

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

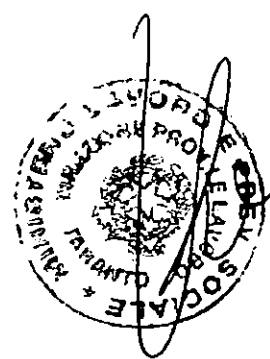
Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

CO.SS.

LA COMMISSIONE



Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

475

Il sottoscritto GIORGINO ALFREDO dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di Coord. econ. e Amm.
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1999, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2000.

Taranto li, 30/09/99

Il dipendente

Giorgino Alfredo

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10892
del	30 SET. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☒	

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto GIORGINO ALFREDO, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di Coord. ed. e Ufficio, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li,

675

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1308
del	3 FEB 1999
Dirigente Ammin.vo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

In fede
Giorgino Alfredo

A.M.A.T. AREA MOVIMENTO
24 DIC. 1988
ARRIVO
PROT. N. 5841/88

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto GIORGINO ALFREDO, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 1998 giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 1999

Taranto li 24-12-1988

Il dipendente

Alfredo Giorgio

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 25/01/1995

Corrispondenza interna prot. n° AP/59

Oggetto : attribuzione funzioni Coordinatore mov.to

Egr. Sigg.
SPINA Giovanni
GIORGINO Alfredo
TODARO Attilio

e p.c. Dirigenti
" Capo Area Movimento
" Capo Area Personale
SEDE

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alle SS.LL., a decorrere dal **01/02/1995 e fino a revoca**, le funzioni di **Coordinatore movimento e traffico** liv. 3 ex CCNL 1986.

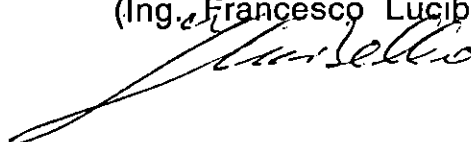
In particolare gli agenti Spina e Giorgino saranno preposti all'unità gestione personale viaggiante, mentre l'agente Todaro sarà preposto all'unità controllo utenza.

Il Capo Area movimento impartirà successivamente le disposizioni occorrenti per la funzionalità del settore e per lo svolgimento dei compiti che vi verranno affidati.

Sull'organizzazione delle rispettive unità e sulle priorità dei compiti da svolgere, questa direzione convoca fin d'ora il dirigente tecnico, il capo area movimento e le SS.LL. per una riunione operativa di servizio il giorno 8/2/1995 alle ore 16.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 24 GEN 1995

N. di Protocollo AP/46 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

e,p.c.	DIRIGENTE AMM/VO
" "	DIRIGENTE TECNICO
" "	CAPO AREA PERSONALE
" "	ff.CAPO AREA MOVIMENTO

S E D E

Atteso che, in violazione di quanto disposto con nota aziendale prot.n.2075/94 dell'8/11/94, le certificazioni di partecipazione alle riunioni dei vari organismi e/o trattative per cui la S.V. ha usufruito dei permessi sindacali ex art.27 CCNL 1976 nel corso del mese di dicembre non sono state, in molti casi, rilasciate da chi ha presieduto la riunione e/o la trattativa bensì, come risulta dagli atti aziendali, vistate dal Segretario territoriale con la dicitura "ha partecipato", si comunica che con le competenze del mese di gennaio '95 non le verranno retribuite le giornate di assenza relative ai giorni: 21 del mese di dicembre u.s.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESECUZIONE**

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li 29/11/1994

Corrispondenza interna prot. n° 2301/94

Oggetto : attribuzione funzioni Coordinatore mov.to

Conte
e
Zurro
ML

Egr. Sig.

GIORGINO Alfredo

e p.c. Dirigente Amm.vo

" Dirigente Tecnico

" Capo Area Movimento

" Capo Area Personale

SEDE

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alla S.V., a decorrere dal 01/12/1994 e fino al 31/12/1994, le funzioni di Coordinatore movimento e traffico liv. 3 ex CCNL 1986.

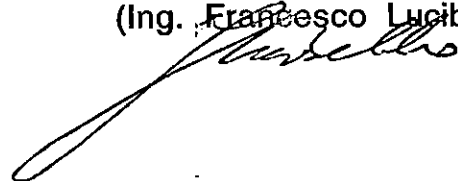
Il suo superiore diretto sarà il Capo Area movimento da cui riceverà disposizioni in ordine alla funzionalità e ai compiti dell'ufficio cui la S.V. è ora preposta.

Questa direzione confida che le sue capacità professionali, acquisite e maturate nel tempo, le consentiranno di ottenere risultati gratificanti nell'interesse dell'Azienda e della collettività.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 23/08/1994

Corrispondenza interna prot. n° 1488/94

Oggetto : attribuzione funzioni Coordinatore mov.to

Egr. Sig.

GIORGINO Alfredo

e p.c. Dirigente Amm.vo

" Dirigente Tecnico

" Capo Area Movimento

" Capo Area Personale

SEDE



In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alla S.V., a decorrere dal 01/09/1994 e fino al 30/09/1994, le funzioni di Coordinatore movimento e traffico liv. 3 ex CCNL 1986.

Il suo superiore diretto sarà il Capo Area movimento da cui riceverà disposizioni in ordine alla funzionalità e ai compiti dell'ufficio cui la S.V. è ora preposta.

Questa direzione confida che le sue capacità professionali, acquisite e maturate nel tempo, le consentiranno di ottenere risultati gratificanti nell'interesse dell'Azienda e della collettività.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)

Copie x
Sig. Ziani

e cartella personale

445

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Doc. 1263/94
[Signature]

Taranto, li 13/07/1994

Corrispondenza interna

prot. n°

1263/94

Oggetto : Funzioni

ORDINE DI SERVIZIO N° 17/94

Questa direzione,

- atteso che dal 28/10/1988, 90° giorno dall'entrata in vigore della legge n° 270/88, ha cessato di avere efficacia la deliberazione n° 286/86 avente ad oggetto la determinazione dell'organico aziendale;
- atteso che, successivamente a tale data, non vi sono deliberazioni oggi valide in materia di pianta organica e che quindi l'unico riferimento normativo e giuridico è costituito dalle tabelle di derivazione, allegato B all'Accordo Nazionale 13/05/1987;
- che dall'applicazione delle suddette tabelle risulta un "organico derivato" da quello precedentemente in vigore, ma che in particolare, per quanto riguarda le qualifiche di 1°, 2° e 3° livello, l'unica qualifica attribuibile era quella di capo area agli agenti rivestenti alla data suddetta la qualifica ex legge 30/78 di funzionario superiore liv. 1;
- che, invece, per quanto riguarda i livelli 2 e 3 non risultavano direttamente attribuibili le qualifiche di capo ripartizione (capo impianto, ecc.) e di capo ufficio (capo tecnico, ecc.) di nuovo contratto;
- che conseguentemente l'organico precedentemente in vigore dava luogo all'automatica definizione di area per le unità organizzative aventi a capo un funzionario superiore, mentre nulla è possibile dire

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

circa il rango da attribuire a quelle unità che avevano a capo un funzionario superiore liv. 2 o un capo ufficio liv. 3 ex L. 30/78;

- atteso che questa interpretazione è avvalorata dal fatto che, se avesse voluto mantenere il rango precedente alle suddette unità, il nuovo CCNL avrebbe previsto il passaggio automatico dei capi ufficio e dei funzionari principali alle nuove qualifiche di capo ufficio e di capo ripartizione, mentre invece ha mantenuto loro le vecchie qualifiche (pur ammettendo ai fini esclusivamente economici l'avanzamento di livello) e le mansioni precedentemente svolte ponendoli in soprannumero e ad esaurimento;
- visto che alla data di delegificazione della legge 30/78 l'Azienda era articolata su 6 unità organizzative con a capo un funzionario superiore e che, per effetto delle tabelle di derivazione, i suddetti funzionari sono passati alla nuova qualifica di capo area;
- atteso invece, per come già mostrato, che tutte le altre suddivisioni organizzative non hanno automaticamente assunto i connotati delle unità organizzative di cui all'allegato "A" all'Accordo Nazionale 13/05/1987, ma nelle more della definizione del nuovo organigramma hanno mantenuto i connotati delle vecchie unità organizzative con a capo i rispettivi funzionari, ancorchè avanzati ai fini economici di livello ma con mansioni e qualifiche immutate;
- atteso che non compete al direttore stabilire unità organizzative e qualifiche apicali ad esse preposte, ma alla Commissione Amministratrice;
- ritenuto, quindi, quantomeno ingiustificato ed arbitrario, se non addirittura illegittimo, l'affidamento di funzioni e di trattamenti

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

- economici relativi alle qualifiche di 2° e 3° livello di nuova definizione (capi ripartizione, capi ufficio ex CCNL 1986), in assenza di un provvedimento deliberativo che abbia provveduto ad individuare le unità organizzative stesse ed il loro rango;
- presa cognizione di numerosi affidamenti di funzioni ex art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31 in tali qualifiche di 2° e 3° livello e ritenuti gli stessi non più prorogabili, applicandosi l'art. 18 alla reggenza di posti vacanti in organico, per esigenze immediate e nelle more della copertura dei posti stessi mediante regolare procedura concorsuale;
 - atteso che per quanto riguarda le funzioni nei livelli inferiori al 3° l'organico di riferimento, ai fini quantitativi, poteva essere quello di derivazione, ma tenuto conto del fatto che la consistenza numerica complessiva dell'Azienda non è certamente più quella dell'organico del 1986, per cui anche quei riferimenti devono essere presi con la dovuta cautela;
 - ritenuto di dover operare in conformità al contratto nazionale e visto anche il regolamento aziendale avanzamenti e promozioni, approvato con delibera n° 92/94;

DISPONE

la revoca dal 15/07/1994 degli affidamenti di funzioni, che non abbiano già cessato i loro effetti dal 30/6 u.s., secondo quanto di seguito disposto.

REPARTO AMMINISTRATIVO

Grassi Michele - ritorna alle mansioni di capo ufficio ex L. 30/78 nell'ufficio segreteria;

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Di Corrado Giuseppe - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio ragioneria;

Valentini Antonio - svolgerà mansioni di assistente di 1^a ex L. 30/78 nell'ufficio prodotti del traffico;

Monteleone Angelo - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio sinistri;

Semeraro Raffaele - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio segreteria;

Pacifico Salvatore - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio segreteria.

REPARTO TECNICO

Area Movimento

Ing. Gabriele Passeretti - continuerà a svolgere le funzioni di capo area,
non essendoci funzionari di livello 1 e 2 nell'area con i requisiti previsti dal Regolamento Avanzamenti e promozioni per aspirare alla copertura del posto ed essendo possibile attribuire solo funzioni di capo area per quanto sopra evidenziato;

Notaristefano Attilio - svolgerà mansioni di capo mov.to di 1^a;

Giorgino Alfredo - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico;

Spina Giovanni - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico;

Todaro Attilio - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico

Tutti i **controllori** torneranno alle mansioni della qualifica inerenti il controllo dell'utenza e del personale viaggiante ma, tenuto conto che l'organico derivato prevede 9 posti in organico di addetto mov.to liv. 4 (ex capi movimento liv. 5 ex L. 30/78), e che tre dei suddetti posti sono coperti dagli agenti sopra richiamati già rivestenti la qualifica, si

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

dispone che i restanti sei posti siano coperti a rotazione dai controllori ex L. 30/78 con il seguente criterio :

attribuzione delle mansioni di addetto liv. 4 per un periodo di un mese (15 luglio - 15 agosto) ai primi sei in ordine gerarchico ex art. 19 del Regolamento e quindi successivamente agli altri, avuto riguardo nella rotazione di non far coincidere l'assegnazione con il periodo di ferie programmate.

Area Tecnica

Maggio Alessandro - svolgerà le mansioni di funzionario princ.le liv. 1 ex L. 30/78 nell'area tecnica;

Caso Giovanni - svolgerà le mansioni di capo tecnico princ.le;

Alfeo Antonio - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Paradisi Antonio - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Scialpi Francesco - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Puletto Vincenzo - svolgerà mansioni di assistente di 1^a ex L. 30/78 nell'ufficio gestione materiali.

I capi operai liv. 5 continueranno a mantenere il suddetto liv. 5 a meno che non abbiano maturato il diritto, ai sensi della nota 15 alle tabelle di derivazione, ad essere inquadrati nel nuovo livello 4.

Questa direzione si riserva di verificare successivamente, variando od integrando il presente O.d.S., la legittimità di mantenimento delle funzioni per le qualifiche di liv. 5 ed inferiori in relazione a quanto sopra esposto.

Ai fini dell'organizzazione degli uffici, e nelle more che venga definita la nuova struttura e coperti i posti vacanti in organico, si ricorda a tutti che, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, la gerarchia fra gli

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

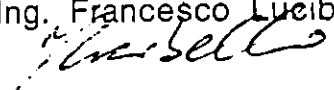
agenti è costituita dal grado, a pari grado dall'anzianità nel grado e a pari anzianità nel grado dall'anzianità di servizio e quindi di età.

Qualsiasi problema e difficoltà, derivante dall'applicazione del presente ordine di servizio, dovrà essere portata all'attenzione di questa direzione che, se la riterrà fondata ed oltre i limiti delle competenze del direttore, la porterà all'attenzione della Commissione Amministratrice per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in materia di organico.

Si dispone, infine, che il presente O.d.S. sia inviato in copia, oltre che agli interessati, al Presidente della C.A., ai dirigenti, ai capi area, alle R.S.A. ed in visione a tutto il personale.

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)





14 GIU. 1994

Taranto, li.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1725/02/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

All'Addetto Movimento e Traffico

Sig. GIORGINO Alfredo

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Affidamento di funzioni.

Vi comunico che con decorrenza 1 giugno u.s. e fino a tutto il 30/06/1994, Vi vengono affidate le funzioni di Coordinatore Movimento e Traffico livello 3°.

Ai sensi dell'art.18 del R.D. n.148, le predette funzioni non danno titolo ad inquadramento definitivo essendo quest'ultimo conseguente alla esplicazione di prove concorsuali.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

(*)-Al Dirigente Tecnico
Al ff. Capo Area Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Amm/ne del Personale
S E D E



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1026/VP/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Taranto, lì **28 FEB. 1994**

All'Addetto Movimento e Traffico

Sig:GIORGINO Alfredo

S E D E

OGGETTO: Elogio:

Vi rivolgo un vivissimo elogio per l'abnegazione e l'attaccamento al lavoro ed agli interessi dell'Azienda dimostrato negli ultimi tempi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



Taranto.

11 FEB. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 688/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE

SIG. GIORGINO ALFREDO
VIA CRIPTA REDENTORE 2
74100 TARANTO

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.077.973, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 343.604, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.421.577.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 930.920, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 21,52%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 200.334. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 200.334, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO COMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

7436

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il **15 FEB. 1994** dall'Ufficio di

indirizzato a **Signor GIORGINO Alfredo**

Via Cripta del Redentore 2 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'Incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

688



Mod. 23-I (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

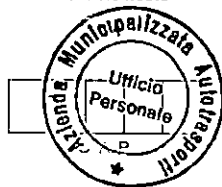
AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

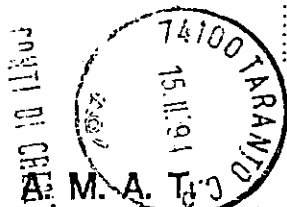
Via C. Battisti, 637

74100 TARANTO

LOCALITÀ



S GLA PROV



**L' ORIGINALE della Transazione
è depositata. nella cartella di:
LANZA MARIO**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 19 del mese di Novembre 1997 dinanzi alla Commissione Provinciale di

Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE EX L. 533/73: DOTT. ROBERTO SOLITO (PRESIDENTE); DOTT. GIUSEPPE AMATO (ASS. INDUSTRIALI); SIG. NICOLA MARINO' (CISL).

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997, sostituito dall' Avv. Olimpia Cimaglia, autorizzata alla stipula del presente atto con procura del 18 Novembre 1997 a firma dello stesso Ing. Francesco Lucibello, che si allega al presente atto;

i sigg.:

- 1) LANZA MARIO, nato a Taranto il 19/06/1938;
- 2) COMETA COSIMO, nato a Grottaglie, il 03/04/1935;
- 3) ERARIO PASQUALE, nato a Taranto, il 23/06/1953;
- 4) D'IPPOLITO COSIMO, nato a Taranto, il 15/02/1955;
- 5) D'ONGHIA FRANCESCO, nato a Noci, il 23/10/1945;
- 6) BAGNARDI CORRADO, nato a San Vito dei Normanni, il 16/02/1929;
- 7) CARBONE GIUSEPPE, nato a Taranto, il 01/10/1945;
- 8) IZZO UGO, nato a Castellammare di Stabia, il 31/10/1926;

9) ANDRIOLI FRANCESCO, nato a Statte, il 31/05/1956;



- 11) LAFRATTA ROMANO, nato a Palagiano, il 21/04/1930;
- 12) SCIALPI FRANCESCO, nato a Taranto, il 15/05/1947;
- 13) ALBANO PASQUALE, nato a Taranto, il 26/09/1941;
- 14) GILBERTO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria, il 14/10/1929;
- 15) PERRONE GIUSEPPE, nato a Taranto il 05/12/1939;
- 16) DANESE CLAUDIO, nato a Taranto il 07/07/1958;
- 17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, nato a Taranto il 23/12/1934;
- 18) D'AMMACCO BENITO, nato a Taranto il 15/06/1937;
- 19) GIORGINO ALFREDO, nato a Manduria il 14/11/1939;
- 20) CASULA EUGENIO, nato a Taranto il 09/01/1951;
- 21) PASANISI GIUSEPPE, nato a Taranto il 15/09/1954;
- 22) MAIANO FILIPPO, nato a Talsano il 01/01/1945;
- 23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a San Marzano di San Giuseppe il 31/08/1956;
- 24) ZACCARIA ANGELO, nato a San Marzano il 02/08/1949;
- 25) ALBANO CATALDO, nato a Taranto il 02/10/1947;
- 26) BRIGANTI GIUSEPPE, nato a Taranto il 07/04/1935;
- 27) PICUNO COSIMO, nato a Taranto il 20/08/1937;
- 28) CARRO GAETANO, nato a Lizzano il 05/06/1948;
- 29) BAVILA DOMENICO, nato a Taranto il 27/07/1934;
- 30) FISCHETTI PIETRO, nato a Statte il 14/11/1944;
- 31) DI PIETRO GIUSEPPE, nato a Taranto il 01/05/1956;
- 32) DE MITRI VINCENZO, nato a Taranto il 26/02/1952

assistiti dalla FILT CGIL, in persona del segretario territoriale sig. Francesco Bramo,
FIT CISL, in persona del segretario territoriale, sig. Michele Imperio, UILT, in perso-
na del segretario territoriale, sig. Luciano De Gregorio e SINAI CONFSAL, in perso-



na del segretario provinciale, sig. Giancarlo Fazio;

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1981 alla data della presente transazione.

P R E M E S S O

- che é sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extragiudiziarla in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività prestata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;

- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFESAL é stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;

- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ri-



2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;

3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;

4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;

5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."

b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di Novembre 1997, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al netto delle ritenute di legge:

1) LANZA MARIO, nato a Taranto il 19/06/1938; £. 1.272.905

2) COMETA COSIMO, nato a Grottaglie, il 03/04/1935; £. 905.408

3) ERARIO PASQUALE, nato a Taranto . il 23/06 1953; £. 230.112

4) D'IPPOLITO COSIMO, nato a Taranto, il 15/02/1955; £. 51.101

5) D'ONGHIA FRANCESCO, nato a Noci . il 23/10/1945; £. 3.494.740



- 6) BAGNARDI CORRADO, nato a S V Normanni, il 16/02/1929; £. 1.842.766
- 7) CARBONE GIUSEPPE, nato a Taranto, il 01/10/1945; £. 1.122.605
- 8) IZZO UGO, nato a Castellammare di Stabia, il 31/10/1926; £. 763.856
- 9) ANDRIOLI FRANCESCO, nato a Statte, il 31/05/1956; £. 490.550
- 10) CAPRINO ANTONIO, nato a San Marzano, il 18/03/1955; £. 721.711
- 11) LAFRATTA ROMANO, nato a Palagiano, il 21/04/1930; £. 2.344.755
- 12) SCIALPI FRANCESCO, nato a Taranto, il 15/05/1947; £. 165.493
- 13) ALBANO PASQUALE, nato a Taranto, il 26/09/1941; £. 2.254.248
- 14) GILBERTO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria, il 14/10/1929; £. 52.776
- 15) PERRONE GIUSEPPE, nato a Taranto il 05/12/1939; £. 192.366
- 16) DANESE CLAUDIO, nato a Taranto il 07/07/1958; £. 104.962
- 17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, nato a Taranto il 23/12/1934; £. 1.726.482
- 18) D'AMMACCO BENITO, nato a Taranto il 15/06/1937; £. 5.264.731
- 19) GIORGINO ALFREDO, nata a Manduria il 14/11/1939; £. 644.076
- 20) CASULA EUGENIO, nato a Taranto il 09/01/1951; £. 1.729.036
- 21) PASANISI GIUSEPPE, nato a Taranto il 15/09/1954; £. 4.404.101
- 22) MAIANO FILIPPO, nato a Talsano il 01/01/1945; £.3.706.594
- 23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a S.Marzano il 31/08/1956; £.35.662
- 24) ZACCARIA ANGELO, nato a San Marzano il 02/08/1949; £.1.024.893
- 25) ALBANO CATALDO, nato a Taranto il 02/10/1947; £. 4.381.049
- 26) BRIGANTI GIUSEPPE, nato a Taranto il 07/04/1935; £. 211.638
- 27) PICUNO COSIMO, nato a Taranto il 20/08/1937; £. 3.412.119
- 28) CARRO GAETANO, nato a Lizzano il 05/06/1948; £. 3. 473.681
- 29) BAVILA DOMENICO, nato a Taranto il 27/07/1934; £. 857.915



✓

car

11/11/1958

31) DI PIETRO GIUSEPPE, nato a Taranto il 01/05/1956: £. 1.229.863

32) DE MITRI VINCENZO, nato a Taranto il 26/02/1952: £. 2.671.652

c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;

d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme percipiende;

e) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni azione giudiziaria ed extragiudiziaria inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese, ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione alla controversia con il presente atto transatto.

f) I sigg. sopra menzionati consapevoli dell'espressa inimpugnabilità del presente atto transattivo, dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

g) L'AMAT, così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti d) - e) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

1) LANZA MARIO, £. 1.272.905

Mario Lanza

2) COMETA COSIMO, £. 905.408

Cosimo Cometa

3) ERARIO PASQUALE, £. 230.112

Erario Pasquale

4) D'IPPOLITO COSIMO, £. 51.101

D'IPPOLITO Cosimo



6) BAGNARDI CORRADO, £. 1.842.766

7) CARBONE GIUSEPPE, £. 1.122.605

8) IZZO UGO, £. 763.856

9) ANDRIOLI FRANCESCO, £. 490.550

10) CAPRINO ANTONIO, £. 721.711

11) LAFRATTA ROMANO, £. 2.344.755

12) SCIALPI FRANCESCO, £. 165.493

13) ALBANO PASQUALE, £. 2.254.248

14) GILBERTO GIUSEPPE, £. 52.776

15) PERRONE GIUSEPPE, £. 192.366

16) DANESE CLAUDIO, £. 104.962

17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, £. 1.726.482

18) D'AMMACCO BENITO, £. 5.264.731

19) GIORGINO ALFREDO, £. 644.076

20) CASULA EUGENIO, £. 1.729.036

21) PASANISI GIUSEPPE, £. 4.404.101

22) MAIANO FILIPPO, £. 3.706.594

23) DI NUNZIO RAFFAELE, £. 35.662

24) ZACCARIA ANGELO, £. 1.024.893

25) ALBANO CATALDO, £. 4.381.049

26) BRIGANTI GIUSEPPE, £. 211.638

27) PICUNO COSIMO, £. 3.412.119

28) CARRO GAETANO, £. 3.473.681

29) BAVILA DOMENICO, £. 857.915

Carbonte

Izzo Ugo

Andrioli

Caprino

Lafratta

Scialpi

Albano

Gilberto

Perrone

Danesi

De Bartolomeo

D'Ammaco

Giorgino

Casula

Pasanisi

Maiano

Di Nunzio

Zaccaria

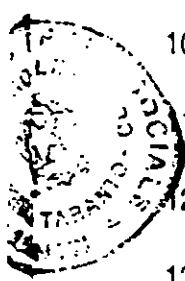
Albano

Briganti

Picuno

Carro

Bavila Domenico



Plu. Vir

31) DI PIETRO GIUSEPPE. E. 1.229.863

32) DE MITRI VINCENZO. E. 2.671.652

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

FILT CGIL

FIT CISL

UILT

SINAI CONFSAI

LA COMMISSIONE

Giuseppe Di Pietro
Vincenzo De Mitrì



L' ORIGINALE della Transazione
è depositata nella cartella di:
LANZA MARIO

23

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 19 del mese di Novembre 1997 dinanzi alla Commissione Provinciale di

Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE EX L. 533/73: DOTT. ROBERTO SOLITO (PRESIDENTE); DOTT. GIUSEPPE AMATO (ASS. INDUSTRIALI); SIG. NICOLA MARINO' (CISL).

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997, sostituito dall' Avv. Olimpia Cimaglia, autorizzata alla stipula del presente atto con procura del 18 Novembre 1997 a firma dello stesso Ing. Francesco Lucibello, che si allega al presente atto;

i sigg.:

- 1) LANZA MARIO, nato a Taranto il 19/06/1938;
- 2) COMETA COSIMO, nato a Grottaglie, il 03/04/1935;
- 3) ERARIO PASQUALE, nato a Taranto, il 23/06/1953;
- 4) D'IPPOLITO COSIMO, nato a Taranto, il 15/02/1955;
- 5) D'ONGHIA FRANCESCO, nato a Noci, il 23/10/1945;
- 6) BAGNARDI CORRADO, nato a San Vito dei Normanni, il 16/02/1929;
- 7) CARBONE GIUSEPPE, nato a Taranto, il 01/10/1945;
- 8) IZZO UGO, nato a Castellammare di Stabia, il 31/10/1926;
- 9) ANDRIOLI FRANCESCO, nato a Statte, il 31/05/1956;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 11) LAFRATTA ROMANO, nato a Palagiano, il 21/04/1930;
- 12) SCIALPI FRANCESCO, nato a Taranto, il 15/05/1947;
- 13) ALBANO PASQUALE, nato a Taranto, il 26/09/1941;
- 14) GILBERTO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria, il 14/10/1929;
- 15) PERRONE GIUSEPPE, nato a Taranto il 05/12/1939;
- 16) DANESE CLAUDIO, nato a Taranto il 07/07/1958;
- 17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, nato a Taranto il 23/12/1934;
- 18) D'AMMACCO BENITO, nato a Taranto il 15/06/1937;
- 19) GIORGINO ALFREDO, nato a Manduria il 14/11/1939;
- 20) CASULA EUGENIO, nato a Taranto il 09/01/1951;
- 21) PASANISI GIUSEPPE, nato a Taranto il 15/09/1954;
- 22) MAIANO FILIPPO, nato a Talsano il 01/01/1945;
- 23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a San Marzano di San Giuseppe il 31/08/1956;
- 24) ZACCARIA ANGELO, nato a San Marzano il 02/08/1949;
- 25) ALBANO CATALDO, nato a Taranto il 02/10/1947;
- 26) BRIGANTI GIUSEPPE, nato a Taranto il 07/04/1935;
- 27) PICUNO COSIMO, nato a Taranto il 20/08/1937;
- 28) CARRO GAETANO, nato a Lizzano il 05/06/1948;
- 29) BAVILA DOMENICO, nato a Taranto il 27/07/1934;
- 30) FISCHETTI PIETRO, nato a Statte il 14/11/1944;
- 31) DI PIETRO GIUSEPPE, nato a Taranto il 01/05/1956;
- 32) DE MITRI VINCENZO, nato a Taranto il 26/07/1952

assistiti dalla FILT CGIL, in persona del segretario territoriale sig. Francesco Bramo,
FIT CISL, in persona del segretario territoriale, sig. Michele Imperio, UILT, in perso-
na del segretario territoriale, sig. Luciano De Gregorio e SINAI CONFSAL, in perso-



na del segretario provinciale, sig. Giancarlo Fazio;

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1981 alla data della presente transazione.

P R E M E S S O

- che é sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività prestata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;

- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFSAL é stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;

- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione:



2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;

3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al dipendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;

4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;

5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."

b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di Novembre 1997, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al netto delle ritenute di legge:

1) LANZA MARIO, nato a Taranto il 19/06/1938; £. 1.272.905

2) COMETA COSIMO, nato a Grottaglie, il 03/04/1935; £. 905.408

3) ERARIO PASQUALE, nato a Taranto , il 23/06/1953; £. 230.112

4) D'IPPOLITO COSIMO, nato a Taranto, il 15/02/1955; £. 51.101

5) D'ONGHIA FRANCESCO, nato a Noci , il 23/10/1945; £. 3.494.740



- 6) BAGNARDI CORRADO, nato a S V Normanni, il 16/02/1929; £. 1.842.766
- 7) CARBONE GIUSEPPE, nato a Taranto, il 01/10/1945; £. 1.122.605
- 8) IZZO UGO, nato a Castellammare di Stabia, il 31/10/1926; £. 763.856
- 9) ANDRIOLI FRANCESCO, nato a Statte, il 31/05/1956; £. 490.550
- 10) CAPRINO ANTONIO, nato a San Marzano, il 18/03/1955; £. 721.711
- 11) LAFRATTA ROMANO, nato a Palagiano, il 21/04/1930; £. 2.344.755
- 12) SCIALPI FRANCESCO, nato a Taranto, il 15/05/1947; £. 165.493
- 13) ALBANO PASQUALE, nato a Taranto, il 26/09/1941; £. 2.254.248
- 14) GILBERTO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria, il 14/10/1929; £. 52.776
- 15) PERRONE GIUSEPPE, nato a Taranto il 05/12/1939; £. 192.366
- 16) DANESE CLAUDIO, nato a Taranto il 07/07/1958; £. 104.962
- 17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, nato a Taranto il 23/12/1934; £. 1.726.482
- 18) D'AMMACCO BENITO, nato a Taranto il 15/06/1937; £. 5.264.731
- 19) GIORGINO ALFREDO, nato a Manduria il 14/11/1939; £. 644.076
- 20) CASULA EUGENIO, nato a Taranto il 09/01/1951; £. 1.729.036
- 21) PASANISI GIUSEPPE, nato a Taranto il 15/09/1954; £. 4.404.101
- 22) MAIANO FILIPPO, nato a Talsano il 01/01/1945; £. 3.706.594
- 23) DI NUNZIO RAFFAELE, nato a S. Marzano il 31/08/1956; £. 35.662
- 24) ZACCARIA ANGELO, nato a San Marzano il 02/08/1949; £. 1.024.893
- 25) ALBANO CATALDO, nato a Taranto il 02/10/1947; £. 4.381.049
- 26) BRIGANTI GIUSEPPE, nato a Taranto il 07/04/1935; £. 211.638
- 27) PICUNO COSIMO, nato a Taranto il 20/08/1937; £. 3.412.119
- 28) CARRO GAETANO, nato a Lizzano il 05/06/1948; £. 3.473.681
- 29) BAVILA DOMENICO, nato a Taranto il 27/07/1934; £. 857.915



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31) DI PIETRO GIUSEPPE, nato a Taranto il 01/05/1956; £. 1.229.863

32) DE MITRI VINCENZO, nato a Taranto il 26/02/1952; £. 2.671.652

c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;

d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme percipiende;

e) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni azione giudiziaria ed extragiudiziaria inerente l'oggetto della presente transazione, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese, ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione alla controversia con il presente atto transatta.

f) I sigg. sopra menzionati consapevoli dell'espressa inimpugnabilità del presente atto transattivo, dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

g) L'AMAT, così come sopra costituita, dichiara di accettare le rinunce di cui ai superiori punti d) - e) del presente atto.

Letto, confermato, sottoscritto.

1) LANZA MARIO, £. 1.272.905

Mario Lanza

2) COMETA COSIMO, £. 905.408

Cosimo Cometa

3) ERARIO PASQUALE, £. 230.112

Erario Pasquale

4) D'IPPOLITO COSIMO, £. 51.101

D'ippolito Cosimo



6) BAGNARDI CORRADO, £. 1.842.766

7) CARBONE GIUSEPPE, £. 1.122.605

8) IZZO UGO, £. 763.856

9) ANDRIOLI FRANCESCO, £. 490.550

10) CAPRINO ANTONIO, £. 721.711

11) LAFRATTA ROMANO, £. 2.344.755

12) SCIALPI FRANCESCO, £. 165.493

13) ALBANO PASQUALE, £. 2.254.248

14) GILBERTO GIUSEPPE, £. 52.776

15) PERRONE GIUSEPPE, £. 192.366

16) DANESE CLAUDIO, £. 104.962

17) DE BARTOLOMEO PASQUALE, £. 1.726.482

18) D'AMMACCO BENITO, £. 5.264.731

19) GIORGINO ALFREDO, £. 644.076

20) CASULA EUGENIO, £. 1.729.036

21) PASANISI GIUSEPPE, £. 4.404.101

22) MAIANO FILIPPO, £. 3.706.594

23) DI NUNZIO RAFFAELE, £. 35.662

24) ZACCARIA ANGELO, £. 1.024.893

25) ALBANO CATALDO, £. 4.381.049

26) BRIGANTI GIUSEPPE, £. 211.638

27) PICUNO COSIMO, £. 3.412.119

28) CARRO GAETANO, £. 3.473.681

29) BAVILA DOMENICO, £. 857.915

30) BISQUETTI PIETRO, £. 253.353

Carbonte

Izzo Ugo

Francesco Andrioli

Caprino Antonio

Lafratta Romano

Scialpi Francesco

Albano Pasquale

Gilberto Giuseppe

Perrone Giuseppe

Danese Claudio

De Bartolomeo Pasquale

D'Ammacco Benito

Giorgino Alfredo

Casula Eugenio

Pasanisi Giuseppe

Maiano Filippo

Di Nunzio Raffaele

Zaccaria Angelo

Albano Cataldo

Briganti Giuseppe

Picuno Cosimo

Carro Gaetano

Bavila Domenico

Bisquetti Pietro

Mr. Vir

Firma Sig. BAVILA DOMENICO Ave dell

31) DI PIETRO GIUSEPPE, E. 1.229.863

32) DE MITRI VINCENZO, E. 2.671.652

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

FILT CGIL

FIT CISL

UILT

SINAI CONFSAI

LA COMMISSIONE



SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto.....GIORGINO ALFREDO.....
matr. n.145224.....
in servizio, alle dipendenzeA.M.A.T......

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).
Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.

Giorgino Alfredo
(firma)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Taranto, li 13/10/1997

Corrispondenza interna prot. n°

A.M.A.T. AREA MOVIMENTO
13 OTT. 1997
ARRIVO
PROT. N. <i>898/94</i>

Al Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: accodamento ferie 1997.

Il sottoscritto Coordinatore Mov. E Traff. *Giorgino Alfredo*, con la presente chiede la possibilità di usufruire dell'accodamento di n° 10 (dieci) gg. di ferie della spettanza dell'anno 1997, da godere nell'anno 1998.

Certo dell'accoglimento di quanto sopra, anticipatamente ringrazia.

Distinti saluti.

A.M.A.T. - TARANTO	
Protocollo	<i>178999</i>
28 OTT. 1997	
del	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

Giorgino Alfredo

[Signature]



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n° : Dir/.....

2731/PK

Taranto, 25 NOV. 1997

SPETT.LE

UFFICIO PUBBLICAZIONE SENTENZE
TRIBUNALE DI TARANTO

OGGETTO: Invio dati anagrafici.

F A X n. 099/735.19.87

Facciamo seguito al Vs/fax del 21/11/97, per comunicarVi i dati anagrafici dei dipendenti GIORGINO Alfredo e del Signor RE' Antonio, collocato in quiescenza per dimissioni volontarie a decorrere dal 31/luglio/1995.

- 1)- GIORGINO Alfredo, nato a Manduria (TA) il 14.11.1939 e residente in Taranto alla Via Cripta del Redentore n.2;
- 2)- RE' Antonio nato a Montemesola il 14.12.1936 e residente in Taranto alla via Lago di Levico n.18.-

Distinti saluti.-

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

AL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

RAPPORTO DI CONFERMA

25-NOV-97 09:52

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : AMAT AZ.

NUMERO FAX : 0997351987

PAG. : 01

TEMPO TRASCORSO : 00'22"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

TRIBUNALE DI TARANTO

UFFICIO PUBBLICAZIONE SENTENZE

= FAX 099/7351987 =

Rif. sentenze nn. **202/92**

URGENTE

~~Allegato di~~
~~Stato Civile~~
~~del Comune di~~

A.M.A.T.

Oggetto: Richiesta dati anagrafici.

(ex art.67 e 4° bis D.P.R. 26/4/1986 n.131 per registrazione atti giudiziari) .=====

TARANTO

La presente per richiederVi, cortesemente e con urgenza, ai fini dei dovuti adempimenti fiscali, i dati anagrafici dei seguenti soggetti:

*** RE ANTONIO**

Giuseppino Acquaro

Iniziali dipendenti AMAT-

21 NOV. 1997

TARANTO.

L'OPERATORE AMM/VO

(FEDELE Coelma)

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	16138
del	21 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 14/07/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/546

Oggetto : Attribuzione qualifica

Egr. Sig.
Giorgino Alfredo
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

Si comunica alla S.V. che, con deliberazione n° 161 del 10 luglio 1997, il Consiglio d'Amministrazione, preso atto dei verbali del concorso interno indetto per la copertura di 5 posti di Coordinatore Movimento e Traffico, ha dichiarato la S.V. vincitore dello stesso.

Pertanto, in esecuzione della deliberazione de qua, alla S.V. viene attribuita definitivamente la nuova qualifica di Coordinatore Movimento e Traffico, liv. 3° ex CCNL 1986 con decorrenza 11 luglio 1997.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)
Lucibello

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Taranto, li 15/07/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/547

Oggetto : copertura turni addetti M.T.

Ai sigg.

Coordinatori M.T.

e p.c. Capo Area Movimento

SEDE

A seguito della vs. promozione alla nuova qualifica di coordinatori movimento e traffico con decorrenza 11/07/1997, potrebbero verificarsi nei prossimi mesi, in particolare durante il periodo estivo di godimento ferie, problemi di copertura dei turni di addetto movimento e traffico.

Ciò potrà avvenire fino a quando non saranno stati coperti i posti resisi vacanti in tale qualifica ed il cui bando di concorso sarà emanato a breve.

Conseguentemente, si richiede da parte vostra l'impegno e la disponibilità ad ovviare alla eventuale carenza di personale con qualifica di addetto M.T.

Certo del vostro impegno in tal senso, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Taranto, li 06/02/97

Corrispondenza interna prot. n°

31/97

AL CAPO AREA PERSONALE
Dott.ssa FABIOLA MENENTI

Oggetto: comunicazione

Si trasmette l'elenco del personale che ha prodotto in tempo utile la domanda d'accodamento delle proprie ferie residue 96, come da contratto integrativo aziendale:

F.F. coord. movimento e traffico **Giorgino Alfredo.**

Add. mov. e traffico **Mancini Emilio, Miccoli Antonio, Dimauro Domenico.**

Agente **Tommaselli Pietro.** LAVIOLA N.-RIZZO P.-FUMAROLA G.-

Distinti saluti.

CAPO AREA MOVIMENTO
(Ing. Gabriele Passeretti)

U.P.
da acquisire
off. eff.
MM

AL DIRIGENTE TECNICO

S E D E

A.M.A.T. AREA MOVIMENTO
31 OTT. 1996
ARRIVO
PROT. N. 723/96

Il sottoscritto GIORGINO Alfredo dipendente di codesta azienda con la qualifica di F.F. Coord Mov.e Traff. chiede alla Sv. di poter accantonare dieci giorni del proprio monteferie per l'anno venturo come da contratto integrativo aziendale.

Sicuro di un Vs.riscontro distintamente saluta.

Taranto li, 30/10/1996

Alfredo Gorgino

5/11
Sif. Sallustro
[Signature]



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Taranto, li 08/01/1996

Corrispondenza interna prot. n° AP/08

Oggetto : Liquidazione indennità sostitutiva ferie pregresse

Al dipendente
Giorgino Alfredo
e p.c. Dirigenti
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

Si riscontra la nota del 28 novembre 1995, con cui la S.V. ha chiesto la liquidazione dell'indennità sostitutiva di 30 giornate di ferie residue non godute, per comunicare che la stessa viene accolta.

Infatti, nella seduta del 5 dicembre 1995 la Commissione Amministratrice ha dato mandato al sottoscritto di transigere, alle condizioni più favorevoli per l'Azienda, tutte le vertenze, giudiziarie e non, aventi come oggetto una richiesta analoga alla sua.

Dalla scheda ferie elaborata dall'Ufficio retribuzioni, risulta che la S.V. nel corso del 1995 ha usufruito di 40 giornate di ferie e che alla data del 31 dicembre 1995 aveva un residuo di 55 giornate.

Pertanto, vista la richiesta formulata, atteso che come indicato dalla S.V. 5 giornate di ferie si intendono accodate all'anno ~~1996 per operare il conguaglio dei riposi, si dispone che alla S.V. venga~~ liquidata l'indennità sostitutiva relativa a trenta giornate di ferie non godute.



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Per le restanti 15 giornate, la S.V. dovrà usufruirle entro e non oltre il 31 marzo 1996, atteso che, in esecuzione a quanto disposto con l'ordine di servizio n° 28 del 23/11/1995, la S.V. non ha formulato istanza di godimento differito al 31 dicembre p.v. delle 10 giornate, previsto dal punto 6.2.1 del C.I.A. 1986/1988.

Gli uffici che leggono in copia disporranno ciascuno per quanto di competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)



28 NOV. 1995

N. 12699/95 di Prot.

Taranto, 28/novembre/1995

Personale
O. d. G. E. A.

Al Sig. Direttore di Esercizio
ing. Francesco Lucibello

A.M.A.T.

S E D E

Io sottoscritto Giorgino Alfredo, dipendente di codesta Azienda sin dal 1971, con l'attuale qualifica di Addetto Mov. e Traffico, con l'incarico a ff. Coordinatore Mov. e Traffico, faccio presente quanto segue:

a) il sottoscritto si porta dietro un pacchetto di ferie non usufruite antecedente all'attuale normativa pari a circa 60 giornate;

b) negli anni 1981-1982, l'Azienda liquidò a tutto il personale le ferie non godute ad eccezione del sottoscritto con la semplice motivazione, che svolgevo attività sindacale;

c) negli anni successivi e cioè 1983-1994, ho usufruito in numero maggiore a quanto maturato;

d) si tenga conto che solo nell'anno 1993 ho usufruito di circa 50 giornate;

e) che allo stato il sottoscritto ha disponibili circa 50 giornate di ferie maturate e che parte di esse intendo usufruirle nel seguente modo.

Nel mese corrente sei giornate, nel mese di dicembre otto giornate, nel mese di gennaio altre otto giornate, mentre accoderei cinque giornate che probabilmente serviranno ai fini del conguaglio annuale dei riposi usufruiti in più.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e visto che chi ha già usufruito in altri tempi della liquidazione di ferie non godute e che con azioni legali si ripropongono a tale metodo, avendo ragione, chiedo in via del tutto eccezionale la liquidazione di almeno trenta giorni delle quaranta che mi ritrovo da oltre un decennio, al solo fine di evitare azioni che condurrebbero ad ulteriori spese.

Con osservanza

Lucibello F.
e capo e
MM

(Giorgino Alfredo)
Giorgino Alfredo

GIORGINO

ALFREDO

Assunto 06/07/1971 Anzianità convenz.

DESCRIZIONE		Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995
differenza anno preced.		61	47	47	47	45	58
SPETTANZA DELL'ANNO - art. 5 C.N. 23-7-78		25	25	26	26	26	26
SPETTANZA EXTRA	acc. AZ. 19-11-70 e 26-2-72	5	5	5	5	5	5
	acc. Festività sopresse	6	6	6	6	6	6
TOTALE FERIE SPETTANTI		97	83	84	84	82	95
M E S E		Godute	Godute	Godute	Godute	Godute	Godute
GENNAIO		=	=		=	=	=
FEBBRAIO		=	=		=	1	4
MARZO		=	=		1	=	7
NON GODUTE							
APRILE		=	=		=	=	1
MAGGIO		=	=		=	=	1
GIUGNO		=	=		3	=	1
LUGLIO		=	=		11	=	1
AGOSTO		26	24	25	22	11	11
SETTEMBRE		12	=	=	2	3	9
OTTOBRE		12	12	12	=	1	=
NOVEMBRE		=	=	=	=	2	5
DICEMBRE + REC. FERIE IN CONTO R.P.?		=	=	=	=	6	
TOTALE FERIE GODUTE		50	36	37	39	24	40
DIFF. A RIPORTARE		47	47	47	45	58	55

ANNOTAZIONI

30 luglio
5 comp. uf.
15 (fatti
differenza)
entro giugno
perché non ho
presente la storia

34
pp.

35

60

GIORGINO Alfredo

Assunto 6/7/1971

Anzianità convenz.

DESCRIZIONE		Anno 1985	Anno 1986	Anno 1987	Anno 1988	Anno 1989
differenza anno preced.		43	48	52	46	51
SPETTANZA DELL'ANNO - art. 5 C.N. 23-7-76		25	25	25	25	25
SPETTANZA EXTRA	acc. AZ. 19-11-70 e 26-2-72	5	5	5	5	5
	acc. Festività sopresse	7	6	6	6	6
	Ferie elettorali Giugno 1987 riferiti in fine 2	-2		7	6	
	TOTALE FERIE SPETTANTI	78	84	81	76	87
M E S E		Godute	Godute	Godute	Godute	Godute
GENNAIO		//	1	//	=	=
FEBBRAIO		//	=	6	=	=
MARZO		//	6	7	=	=
<u>NON GODUTE</u>						
APRILE		=	1	1	//	=
MAGGIO		4	1	//	=	=
GIUGNO		=	//	6	=	=
LUGLIO		=	4	13	=	=
AGOSTO		26	1	//	25	26
SETTEMBRE		//	13	=	//	//
OTTOBRE		//	//	=	1	//
NOVEMBRE		//	2	2	=	//
DICEMBRE		//	3	//	=	//
TOTALE FERIE GODUTE		30	32	35	35	26
DIFF. A RIPORTARE		48	52	46	51	61

ANNOTAZIONI

AMAT - TARANTO
20.11.93 005071
SEGRETARIA GENERALE

Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Ed. 27.862
74100 - Taranto

V) SI ASSEGNA RETR.
alla Sezione LAVORO
Taranto, 29.11.1993

RAG.
PERS.

Ricorso per ingiunzione

Il Consigliere Pretore Dirigente

Al Sig. Pretore - Giudice del Lavoro

TARANTO

N. 2460 Ing.
N. 8514/93 R. G.
N. 25246 Cron.

Giorgino Alfredo, elettivamente domiciliato in Ta-
ranto, via Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo
Pollicoro, dal quale è rappresentato e difeso con
mandato in margine al presente atto,

Conferisco mandato
all'avv. Vincenzo

premessi:

Pollicoro, a rappre-
sentarmi e difende

1) che il ricorrente, dipendente dell'A.M.A.T. di
Taranto, è il segretario della UIL-Trasporti;

mi nel presente pr
cedimento ed in p-

2) che, in tale veste e per l'esercizio delle sue
funzioni, ha fruito, nei mesi di maggio, giugno e
luglio 1993, di permessi sindacali retribuiti, ri-
chiesti come da comunicazioni che si allegano, in
conformità degli accordi aziendali del 3/1/1983 e
del 12/5/1992;

gni stato e grado
dello eventuale g:

dizio di opposizio
ne nonché nell'es

cuzione conferendo

gli ogni più ampio

potere e facoltà

compreso quello di

conciliare e trans
gere

Taranto 25/10/1993
è autografa

3) che l'Azienda non ha corrisposto al deducente
la retribuzione di tali permessi, complessivamente
ammontante a f.4.756.645, come risulta dalle 3 bu-
ste paga che si producono;

autografa

Depositato in Cancelleria
oggi 28.11.1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

4) che il rapporto di lavoro è regolato dal vigente
te C.C.N.L. per i dipendenti da aziende autoferro-
tranviere, stipulato dalle organizzazioni sindacali
e di categoria, alle quali le parti rispettivamente

V) SI ASSEGNA

il Consigliere Pretore
Sezione Lavoro
Taranto, 29.11.1993

aderiscono, ed applicato dalla Azienda in forza di

propri ed appositi atti deliberativi di recepimen-
to;

5) che la somma richiesta costituisce la retribu-
zione ordinaria indispensabile per la soddisfazione
delle normali esigenze di vita del ricorrente e
della sua famiglia, per cui l'emanando provvedimento
può e deve essere dichiarato provvisoriamente
esecutivo, in applicazione degli art.431 e 642
c.p.c.;

chiede

alla S.V. di voler emettere a carico dell'A.M.A.T.
ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il paga-
mento dell'anzidetta somma di f.4.756.645, con ri-
valutazione monetaria e interessi legali sulla som-
ma rivalutata, e delle spese del giudizio, da di-
strarsi in favore dell'avv. Vincenzo Pollicoro, per
anticipazione fattane. Con espressa riserva di agi-
re per le differenze eventualmente dovute.

Si producono le buste paga, le comunicazioni men-
zionate in premessa, i due accordi aziendali di cui
sopra e il C.C.N.L. e copia di una precedente in-
giunzione.

Taranto 25 ottobre 1993.

av. Lucrezio Pollicoro

Il Pretore

- letto il ricorso che precede;

- visti gli art. 431, 447 e 663 e segg. c.p.c.,

nonchè l'art. 150 delle disposizioni di attuazione;

- esaminata la documentazione in atti:

ingiunge

all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taran-

to (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresen-

tante pro tempore, di pagare al ricorrente,

entro 20 giorni dalla
~~immediatamente dopo la~~ notifica del presente prov-

vedimento e per la causale di cui in premessa, la

somma di f. 4.756.645, oltre la rivalutazione mone-

taria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, e

gli interessi legali sulle somme rivalutate, con

decorrenza dal giorno della maturazione dei crediti

fino a quello del soddisfo.

Pone a carico della debitrice il pagamento delle

spese del presente procedimento, che liquida in f.

400.000 (di cui f. 240.000 per diritti e

f. 160.000 per onorario), distraendole in favore

dell'avv. Vincenzo Pollicoro, distrattario.

Autorizza, ~~in mancanza di pagamento immediato, la~~

Pg. ~~provvisoria esecuzione del presente decreto, Asse-~~

~~gnando~~ all'A.M.A.T. il termine di venti giorni dal-

la notificazione del presente provvedimento *per l'esecuzione*

opposizione, con espressi avvertimenti che, in mancanza, è pro-
cederà esecutivamente.

Taranto 6/11/1993

Il Pretore

Il Cancelliere

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 11 NOV 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Oggi 19 novembre 1993 in Taranto. Richiesto dall'avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C.Battisti n.657, ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

II

19 Nov. 93

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURRANO



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 16/agosto/1993

N. di protocollo 1265/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.

Sig. GIORGINO Alfredo

Via Cripta del Redentore, 2

74100

T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

In ottemperanza al provvedimento del Pretore in data 11/08/1993 e salva la ripetizione delle somme che dovessero risultare indebitate, Le comunichiamo che provvediamo ad accreditare su Suo c/c quanto provvisoriamente ritenuto a Lei dovuto per permessi fino al 30/ aprile/1993.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

(Giuseppe FERRANTE)



SEDE DI TARANTO

DATA 09/07/92

UFFICIO GESTIONE POSIZIONI ASSICURATIVE

OGGETTO: RICONGIUNZIONE NEL FONDO TRASPORTI - ART. 2 L. 29/79
DOMANDA N. 00004118 DEL 23.05.80
ASS. GIORGINO/ALFREDO N. 14.11.39

SI COMUNICA CHE LA DOMANDA IN OGGETTO E' STATA ACCOLTA.

L'IMPORTO DA PAGARE E' DI L. 2.632.000 ED IL VERSAMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO IN UNO DEI SEGUENTI MODI

- IN UNICA SOLUZIONE, ENTRO IL 30.09.92, UTILIZZANDO IL BOLLETTINO DI C/C A BANDA GIALLA.
- IN 27 RATE MENSILI DI L. 102.576, CIASCUNA COMPRESIVA DELL'INTERESSE DEL 4,50 PER CENTO ANNUO, DA VERSARE, UTILIZZANDO I BOLLETTINI DI C/C A BANDA VERDE, ENTRO LA DATA INDICATA SUGLI STESSI.

IN TALE CASO DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO IL 30.09.92 LE PRIME TRE RATE CON IL PRIMO BOLLETTINO A BANDA VERDE.

DOPO IL PAGAMENTO DELL' INTERO IMPORTO RISULTERANNO RICONGIUNTI
N. 4 ANNI 4 MESI 5 GIORNI DI CONTRIBUZIONE COMPRESI NEL PERIODO
01.06.54/05.12.62

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



PER L'AZIENDA DI CREDITO

Versamento di L. **2.632.000**

Lire _____

sul c/c N. **278747** intestato

a **I.N.P.S.** - Sede di
TARANTO

ESEGUITO DA
GIORGINO/ALFREDO

RISC./REND./RICONG.

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PRESSO SPORTELLI BANCARI PER VERSAMENTI PRESSO UFFICI POSTALI LO STESSO DEVE ESSERE STACCATO A CURA DEL VERSANTE.

CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta di un versamento o
Certificato di
addebitamento di L. **2.632.000**

Lire _____

sul c/c N. **278747** intestato

a **I.N.P.S.** - Sede di
TARANTO

ESEGUITO DA
GIORGINO/ALFREDO

RISC./REND./RICONG.

Titolare del C/C N. _____
SPAZIO RISERVATO AI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollo a data **TARANTO SUCC. 14 79/59**

0050 E.*2632000**

IVCC 0673 0.1388750

Cartellino numerato
del bollettino d'accettazione



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 457 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

☆ 7 FEB. 1992
74100 Taranto,

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo
e, p. c. (*)

S E D E

N. di protocollo 161/UP/92 Rif. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati 1

OGGETTO: Comunicazione.

La informo che, a seguito della chiusura dei conteggi di fine anno relativi al personale, risulta che la S.V. ha accumulato n. 37 giorni di ferie al 31/12/1991.

Questa Azienda ha, inoltre, accertato che nei decorso anni non ha mai respinto domande di ferie da Lei presentate; pertanto, la S.V. é invitata a predisporre un proprio programma di godimento di ferie, onde evitare iniziative unilaterali da parte di questa Azienda.

Il Capo Area cui questa é inviata per norma, é invitato a curare il pieno adempimento della presente nota.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESECUZIONE A.M.A.T.
IL REGGENTE
(GIUSEPPE FERRANTE)

(*) Al Funzionario Principale C.E.D.
All'Ufficio Presenza
S E D E

445



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. RATTIATI, 957 - TEL. (099) 701431 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, ★ 7 NOV. 1991

N. di protocollo 1603/81 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N. 1

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO - G.P.A. Ricongiunzione e Riscatti
Via Ciro il Grande 21
00144 R O M A -EUR-

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: ricongiunzione periodi assicurativi art.2 Legge 7/2/1979,
n.29 - Agente Sig. GIORGINO Alfredo nato il 14/11/1939.

In riferimento alla Vs/ del 03/07/1991 prot. n.
133/311694 di pari oggetto, Vi trasmettiamo compiegato al
la presente, il modello per il calcolo della retribuzione
pensionabile all'agente in oggetto.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

445

AG/

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
E PREVIDENZA ADDETTI
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
G.P.A. - RICONGIUNZIONE E RISCATTI

ALLEGATO- N.1

AMAT - TARANTO

26.07.91 005706

SEGRETERIA GENERALE

Stefano P...
OGGETTO- DOMANDA N. 133/311694
RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI
EX-ART. 2 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE
7.2.1979, N. 29
GIORGINO/ALFREDO
NATO IL 14.11.39

AL AZ MUNICIP. AUTOTRASP. TARANTINI
VIA CESARE BATTISTA 657
74100 TARANTO

TA

E P.C. AL SIG. GIORGINO/ALFREDO
VIA MALTA 26
74020 MARUGGIO

TA

IL SIG. GIORGINO/ALFREDO , NATO IL 14.11.39 ,HA PRESENTATO
IN DATA 23.05.80 DOMANDA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO
IL FONDO PREVIDENZA AUTOFERROTRAMVIARI IN BASE AGLI ARTICOLI 2 E. SUCCES-
SIVI DELLA LEGGE 7.2.1979, N. 29.

PER IL CALCOLO DELL'ONERE RELATIVO ALLA PREDETTA RICONGIUN-
ZIONE S'INVITA CODESTA AZIENDA A COMPILARE E TRASMETTERE ALLO SCRIVENTE
L'UNITO MODULO, CONTENENTE LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIO-
NABILE SPETTANTE AL SIG. GIORGINO/ALFREDO

SI AVVERTE CODESTA AZIENDA CHE PER LA COMPILAZIONE DELL'AL-
LEGATO MODULO DEVONO ESSERE ADOTTATI GLI STESSI CRITERI DI DETERMINA-
ZIONE DELLA RETRIBUZIONE-BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DI CUI AL
MODELLO ET. 02-P -ET. 36-.

SI PREGA INDICARE L'ATTUALE INDIRIZZO DELL'AGENTE.

Am
IL DIRIGENTE

ALL' I.N.P.S.
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA
ED ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO

FONDO AUTOFERROTRAMVIERI
G.P.A. RICONGIUNZIONE E
RISCATTI

VIA CIRO IL GRANDE

00144

ROMA - EUR

RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER IL CALCOLO DELL'ONERE PREVISTO
DAGLI ARTICOLI 2 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 7.2.1979, N. 29,
PER LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

SI DICHIARA PER IL SIG. GIORGINO/ALFREDO

, N. IL 14.11.39

A
DIPENDENTE DA QUESTA AZIENDA CON QUALIFICA DI Addetto Mov.to e Traff.
CHE LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE SPETTANTE ALL'AGENTE ANZIDETTO,
NEI DODICI MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI IL 23.05.80
-DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE-, CALCOLA-
TA IN CONFORMITA' DEGLI ARTT. 5 E 17 DELLA LEGGE 29.10.1971,
N.889, E' COSI' COSTITUITA-

LETTERA A- RETRIBUZIONE DI TABELLA, COMPRENSIVA DEGLI
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' E DELLA
CONTINGENZA-

L. 6.138.248

LETTERA B- ASSEGNI "AD PERSONAM" RISULTANTI DALLA DIF-
FERENZA FRA LA RETRIBUZIONE MENSILE -LET-
TERA A- PRECEDENTEMENTE GODUTA E QUELLA IN-
FERIORE SUCCESSIVAMENTE STABILITA-

L. 12.180

LETTERA C- MENSILITA' O QUOTE DI ESSE ECCEDENTI LA
DODICESIMA -AL NETTO DEGLI ELEMENTI ACCES-
SORI--

L. 1.048.563

LETTERA D- ELEMENTI ACCESSORI DELLO STIPENDIO -IMPOR-
TO RELATIVO AI 12 MESI ANTERIORI LA DOMANDA
DI RICONGIUNZIONE--

L. 2.862.943

TOTALE RETRIBUZIONE PENSIONABILE

L. 10.061.934

ASSENZE SENZA-PAGA EFFETTUATE NEL QUINQUENNIO PRECEDEN-
TE LA SUINDICATA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDIRIZZO ATTUALE DELL'AGENTE Via Cripta del Redentore n.2 TOTALE GIORNI

74100 T A H A N T O

CODICE FISCALE GRG LRD 39514E882N

INDICARE EVENTUALI PERIODI PART-TIME CON LA PERCENTUALE E IL TIPO-

IL SOTTOSCRITTO ~~REDAZIONE~~ / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE, DICHIARA CHE-

- A- NEL COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE NON SONO COMPRESSE LE VARIAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DOVUTE A PROMOZIONI DELIBERATE, AVENTI EFFETTO O, COMUNQUE, ATTRIBUITE NEL BIENNIO PRECEDENTE LA DATA DELLA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE, OVVERO A DECLASSAMENTO O AD ALTRE CAUSE DI CARATTERE STRAORDINARIO, INTERVENUTE NEL BIENNIO STESSO
- B- PER LE ASSENZE SENZA-PAGA O A PAGA-RIDOTTA, VERIFICATESEI NEI DODICI MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI LA DATA DELLA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE, NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E' STATA COMPRESA LA RETRIBUZIONE PERCEPITA PER IL PERIODO STESSO DALL'AGENTE AVENTE QUALIFICA ED ANZIANITA' DI GRADO PARI A QUELLE DEL RICHIEDENTE-
- C- LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE SOPRA INDICATA, INOLTRE, E' STATA COMPUTATA IN CONFORMITA' ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL'INPS, A NORMA DELL'ART. 16 DELLA N. 889/1971 IN ORDINE ALLA PENSIONABILITA' DEGLI ELEMENTI ACCESSORI DI CUI ALLA LETTERA D- DEL PRECEDENTE ART. 5 DELLA STESSA LEGGE N. 889/1971, CON ESCLUSIONE, QUINDI, DI QUEGLI ELEMENTI I QUALI NON SONO GIA' STATI ESPLICITAMENTE RICONOSCIUTI PENSIONABILI DA PARTE DELL'I.N.P.S.-
- D- L'IMPORTO INDICATO COME UTILE AI FINI PENSIONABILI, A TITOLO DI ELEMENTI ACCESSORI, E' QUELLO RELATIVO AI DODICI MESI ANTERIORI LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE- TUTTAVIA DETTO IMPORTO E' STATO CONTEGGIATO TENENDO CONTO DEL LIMITE MASSIMO PENSIONABILE PARI AL 40% DEL TOTALE DEGLI ELEMENTI ACCESSORI RELATIVO AI 36 MESI ANTERIORI LA DOMANDA STESSA-

DATA PRESUMIBILE DEL PENSIONAMENTO-

TIMBRO DELL'AZIENDA E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

★ 7 NOV. 1991

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTO-RASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

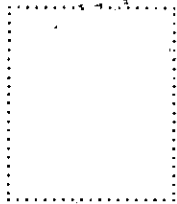


prot.n.1603/91 GIORGINO Alfredo



Mod. 23-I (per l'interno) (1990) - Cod. 008400

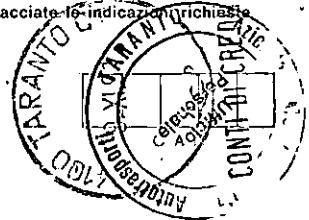
AMMINISTRAZIONE P.T.



DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



--

LOCALITA

--	--

SIGLA PROV

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedito al 8/11/91

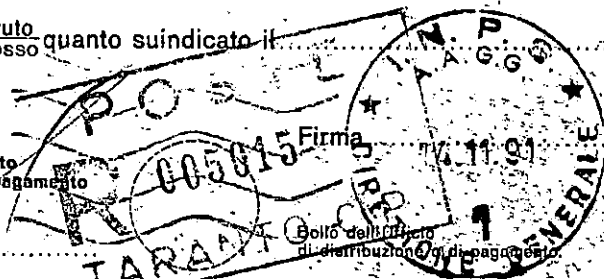
☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di TA/CE

indirizzato a I.N.P.S. Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti Pubblici Servizi Trasporto G.P.A. Ri
giunzione e Riscatti Via Ciro il Grande 21 00144 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
ricevuto
riscosso



Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Bollo dell'ufficio
di distribuzione o di pagamento



Codice Fiscale N. 00146.33 073 3

• AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto

28 SET. 1989

N. di protocollo 1553/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : richiesta titolo di studio.-

Si invita la S.V.a consegnare con ogni
urgenza, all'Ufficio del Personale, il titolo
di studio posseduto in originale o copia
autenticata da un notaio.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Log. Silvano CAVALIERE)

475



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. GIORGINO Alfredo

N. di protocollo 492/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima applli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonchè degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 4° e la qualifica di Addetto Movimento
e Traffico.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASP. TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

P.R.

AG/



74100 Taranto, 13 LUG. 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

DIFFERENZA RETRIBUTIVA PER RIDUZIONE ORARIO NASTRO LAVORATIVO

da h. 6,30 a h. 6,00

per promozione da "Conducente di linea" - liv. 7°
a "Controllore Movimento e Traffico" liv. 6°

-----0-----

PERIODO : 01/01/78 - 30/09/85

Agente : GIORGINO Alfredo

Anno	1978	£.	572.612
"	1979	"	627.814
"	1980	"	769.214
"	1981	"	808.209
"	1982	"	1.196.679
"	1983	"	1.280.060
"	1984	"	1.250.932
"	1985	"	1.065.605

TOTALE..... £.7.571.125

L 5.299.787

Agente : TODARO Attilio

Anno	1978	£.	503.977
"	1979	"	589.842
"	1980	"	763.797
"	1981	"	814.263
"	1982	"	1.020.384
"	1983	"	1.252.378
"	1984	"	1.283.976
"	1985	"	1.125.515

TOTALE..... £.7.354.132

A seguito di atto di transazione
liquidato il 70% della somma
Delib. C.A. del 11/2/88 N° 42
con le competenze di Giugno/88

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

74100 Taranto, **-8 GEN. 1988****AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

N. di protocollo 16/UP/88 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Al Sig. CASO Giovanni
Al Sig. GIORGINO Alfredo
e, p.c. Al Sig. Dirigente Officina-Deposito
" " " Al " Funzionario Superiore
Officina-Deposito
" " " Al " Funzionario Principale
Officina-Deposito
" " " Al " Dirigente Movimento
" " " Al " Funzionario Superiore
Movimento

S E D E

Continuano a verificarsi bruciature delle guarnizioni di testata, un tipo di avaria cioè per la quale presumibilmente una maggiore accortezza del personale di guida e di deposito sarebbe sufficiente ad evitare il danno.

Si dà incarico alle SS.LL., raccolti tutti gli elementi conoscitivi necessari, di analizzare il fatto, individuare le cause e le eventuali responsabilità e proporre gli opportuni rimedi; per tale incarico le SS.LL. godranno di ampio margine di intervento con la collaborazione di tutti i Dirigenti e Funzionari cui la presente è diretta per conoscenza.

Al termine degli accertamenti le SS.LL. invieranno relazione scritta allo scrivente.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)**

SI CERTIFICA CHE IL SIGNOR GIORGINO ALFREDO

E' STATO IMPEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI ELETTORALI DELLA SEZIONE N. 6... DEL COMUNE DI
MAUGGIO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

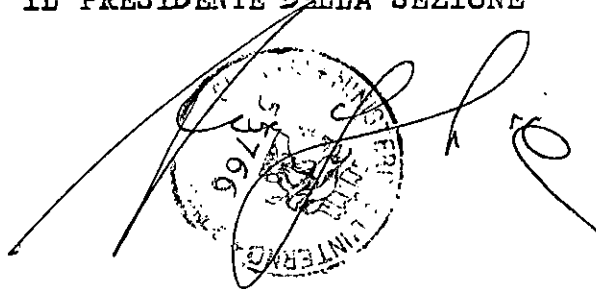
DALLE ORE 16.00 DI SABATO 13/6/1987

ALLE ORE 24.00 DI LUNEDI 15/6/1987

IL PRESENTE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MAUGGIO, li 16/6/87

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SEZIONE ELETTORALE" and "MAUGGIO" around a central emblem. The signature is fluid and extends across the stamp.

U
AP

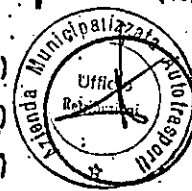
ARRETRATI per: PROMOZIONE DAL LIV. 6 AL LIV. 5 AGENTE GIORGINO ALFREDO SETTORE 9periodo dal 1-11-86 al 31-12-86 lettera prot. n° 57/UP/87NOTA MEDIA IPREF 475

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA			
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-va/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
				C. A. U.	Pr. Prodiut.	Magg. Rott.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre	30	30		30	25	18		19	26					
dicembre	30	30		30	25	11		19	38					
13-ma/14-ma		30	30	30	=	=								
TOTALE GG. PRESENZA	60 x	90 x	30 x	26 90 x	99 50 x	69 32 x	= x	379 38 x	612 x	= x	= x	= x	= x	= x
DIFERENZE RETRIBUT.	1655	98	1655	3940	+ 4950	+ 2908	=	+ 14102	113	=	=	=	=	=
TOTALE COMPETENZE	99.200	8880	19.650	10.398				14.102	26.639	=	=	=	=	=
13-ma/14-ma	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(10)	(12)

periodo dal 1-1-87 al 31-1-87 lettera prot. n° 57/UP/87QUOTA MEDIA IPPEF ///

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-va/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARI
				C. A. U.	Pr. Prodiutt.	Magg. Vott.								
gennaio	30	30		30	27	112		5	25					
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-va/14-ma														
TOTALE GG. PRESENZA	30 x	30 x		36 30 x	99 27 x	69 112 x	= x	379 5 x	25 x	= x				
DIFFERENZE RETRIBUT.	1655 -	98 -		1080 +	2613 +	794 -	= +	1895	113 -	=				
TOTALE COMPETENZE	49.650	2.940		4.547				1.895	10.325					
effettivo E.T.9	(7) 101	(8) 105	(9)	(10) 103			(12) 107		(14) 109	(15)	(16) 107	(17) 105	(18)	(19)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. /// x E /// = E /// (col. 15 - ET9)
RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = E /// (vedi allegato)
INTERESSI LEGALI 5% = E /// (vedi allegato)



corrisposti con le competenze di 107
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Rimborsi

Orlando

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Teramo
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



28 GEN. 1987

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 391451 (N. 9 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 57/UP/87 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

e, p. n. (*)

S E D EOGGETTO: inquadramento nella qualifica di Capo Movimento e Traffico -
livello 5°.-

Vista la delibera n.408 del 6/12/1986, della Commissione Amministratrice di questa Azienda, Vi comunichiamo che a decorrere dal 1°/novembre/1986, siete stato inquadrato nella qualifica di Capo Movimento e Traffico livello 5°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Movimento
Al Funzionario Principale Personale
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
Al Dopolavoro Aziendale Amat
S E D E

AG/

ME

Ospedale Civile della S.S. Annunziata

Numero Codica Fiscale e
Partita IVA: 90003900736

74100 Taranto

AMAT-TARANTO	
05463	23 V 86
SEGRETERIA GENERALE	

N. 199 UNITA' SANITARIA LOCALE TA/5
Ospedale Civile « S.S. Annunziata »
DIREZIONE SANITARIA
Servizio di Medicina Legale

Taranto 22/5/86

del
OGGETTO: Idoneità - Controllore movimento e traffico.

Spett.le A.M.A.T.
via C. Battisti, 657

TARANTO

Coh riferimento alla nota riguardante l'idoneità allo svolgimen-
to della qualifica di controllore Movimento Traffico dei Sigg.:
Spina Giovanni
Giorgino Alfredo, Todaro Attilio,
Casaula Castello, il Collegio Medico, Costituito da; Dr. F.
Carano Dr. G. Bosco, Dr. I. Ricapito, dopo aver visitato i
predetti ha formulato il seguente parere:
Idonei alle mansioni della qualifica di Controllori Movimento
e Traffico.

L'Aiuto Medico Legale
(Dr. Italo Ricapito)

N.B. = L'originale si trova nelle cartelle di Spina G.
af.



74100 Taranto, 15 MAG. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 302/UP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: riconoscimento definitivo della qualifica di Controllore
Movimento e Traffico livello 6°.-

Comunichiamo alla S.V. che, avendo superato positivamente il periodo di sei mesi di prova nelle mansioni di Controllore Movimento e Traffico, siete stato inquadrato in via definitiva nella suddetta qualifica a norma dello art.19 del Regolamento per le assunzioni e le promozioni del personale.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Sinistri
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E

475
AG/

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 28/04/1986

ILL. MO SIGNOR

DIRETTORE DI ESERCIZIO

S E D E

N. di protocollo 61/86 mod/Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

A riscontro della Sua, prot.n.218/UP/86 del 9/4/86, sentiti i superiori gerarchici dei controllori Movimento e Traffico in prova, sigg.ri ALFEO Antonio, LAFRATTA Vittorio, QUAGLIARELLA Francesco e MONTANARO Giovanni, si riportano qui di seguito le sintesi delle relazioni scritte dai miei collaboratori su menzionati in merito al periodo di prova di ciascun agente Controllore Movimento e Traffico:

1) CASAUOLA CATELLO

Si é dimostrato spesso impacciato nei rapporti con il pubblico e con il personale.

Carente nelle capacità espressive non sempre é riuscito a superare con la dovuta capacità e sicurezza le difficoltà emergenti del lavoro.

Facile a trascendere con il pubblico non é riuscito a dimostrare il giusto profilo del superiore.

Non idoneo al grado.

2) GIORGINO ALFREDO

Elemento preparato sia a superare l'impatto con l'utenza che a fronteggiare ogni evenienza causata da improvvise esigenze tecniche dovute e problemi di viabilità e/o a carenze di personale di linea.

Dotato di indiscussa esperienza sindacale, utilizza la stessa in positivo al fine di superare le problematiche su esposte.

Possiede una forte personalità riscuotendo il rispetto dovuto sia dal personale che dall'utenza.

E' idoneo al grado.

3) SPINA GIOVANNI

Elemento di notevoli capacità.

Educato, dotato di preparazione culturale superiore alla norma, serio nel lavoro, esprime nella sua intrezza il profilo ottimale del superiore di linea.

E' idoneo al grado.

4) TODARO ATTILIO

Efficace nei confronti dell'utenza, preciso nel lavoro fiscale, dimostra impegno nell'espletare le molteplici mansioni di superiore di linea.

Utilizza in positivo le sue notevoli esperienze sindacali.

E' idoneo al grado.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

-SETTORE MOVIMENTO-

Il Dirigente

(Giuseppe Ferrante)

ARRETRATI per: PROMOZIONE del 7° al 6° livello AGENTE GIORGINO ALFREDO SETTORE 2

periodo dal 1-1-78 al 31-12-78

lettera prot. n° 973/UP/85

LIQUIDATA MEDIA IAPPEF: 91.328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STIPENDIO
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma			60	60		2								
TOTALE GG. PRESENZA	357	X	60	617	X	21	X	71	74	X	3	3	3	3
DIFFERENZE RETRIBUT.	355		355	10890		189		7384	113		355		140	146
TOTALE COMPETENZE	126735		91300	71079				7384	8362		1065		510	528
effettivato E.T.S.	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)	(15)		(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: sc. 442 = 525 = 23363 (col. 15 - ETS)

RISARCIMENTO PER VALUTAZIONE MONETARIA: = (vedi allegato)

INTERESSI REGOLI SU: = (vedi allegato)

corrisposti con liquidazione di DIC. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Funzionario



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

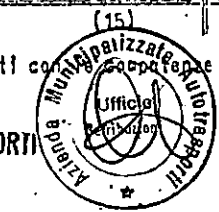
ARRETRATI per: Promozione dal 7° al 6° livello AGENTE GIORGINO ALFREDO SEGRE
 periodo dal 1-1-79 al 30-6-79 lettera prot. n° 913/UP/85

LIQUIDAZIONE PER: 21.328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STIPENDIO
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma			30	30										
TOTALE GG. PRESENZA	180 x	x	30 x	210 x	170 x	9 x	106 x							
DIFFERENZE RETRIBUT.	355	=	355	355,00 +					113					
TOTALE COMPETENZE	63.900	=	10.650	35.100										
Effettivo L.13	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)	(15)		(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 36 x 525 = 18.900 (col. 15 - ET9)
 RIMBORSAMENTO PER SVOLTAZIONE MONETARIA: (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SU: (vedi allegato)

corrisposti con competenza di DIC 1985
 AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo 1° Retr. p. l. m.
 Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
 Servizio Personale UFFICIO
 Il Funzionario Superiore



ARRETRATI per:

Promozione dal liv. 4 al liv. 5

AGENTE

GIORGINO ALFREDO

SETTE

periodo dal

1-7-79

al

31-12-79

lettera prot. n°

973/UP/85

LIVELLO POST. INIZ.

21328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo : 6	forale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STIPENDIO
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma			30	30		2								
TOTALE GG. PRESENZA	180 x	x	30 x	30 x		2 x		2 x	2 x	x	x	2 x	2 x	=
DIFFERENZE RETRIBUT.	370		370	35.700+		10		107	116					
TOTALE COMPETENZE	66.600		11.100	35.700				2	2					
diff. mens. E.T.3	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 99 x 11 = 1081 (col. 15 - ET9)

RISPARZIO PER SVOLTAZIONE MONETARIA: 11 (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI SU: 11 (vedi allegato)

corrisposti con le

DIC 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

ARRETRATI

per:

Promozione dal lv. 7 al lv. 6

AGENTE

GIORDANO ALFREDO

SETTE 2

periodo dal

1-1-80

al

31-12-80

lettera prot. n°

93/UP/85

L. 1130/81 ART. 18 PEF

21.328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-aa/14-aa (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRADORDINARIO
				C. A. U.	P. A. U.	Magg. Notte								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-aa/14-aa		60	60	60	//	2								
TOTALE GG. PRESENZA	360	x 1.20	x 60	x 1.20	x //	x 12	x //	x 130	x //	x //	x //	x //	x //	x //
DIFFERENZE RETRIBUITI	498	- 3	- 498	65.100	+	+	+		141	-	-	-	-	-
TOTALE COMPETENZE	179.280	1.260	29.880	65.100					2	-	2	2	2	2
riservato E.T.S.	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg.

20

x £

656

- £ 13.120 (col. 15 - ETG)

RISARCIMENTO PER VALUTAZIONE MONETARIA

£

(vedi allegato)

INTERESSI ART. 29

£

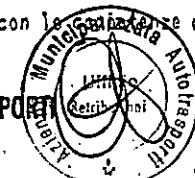
(vedi allegato)

corrisposti con la somma di

DIC 1985

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni



Azienda Municipale Autotrasporti Taranto

Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

ARRETRATI per: Promozione dal liv. 4 al liv. 6 AGENTE GIORGINO ALFREDO

periodo dal 1-1-81 al 31-5-81

Lettera prot. n° 943/UP/85

LIVOGITA MEDIA IRPEF: 21,398

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE- ACCESSORIE	STIPENDIO
				C. A. U.	Pr. Presett.	Magg. Nott.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma														
TOTALE GG. PRESENZA	150	150		150	155	12	130							
DIFFERENZE RETRIBUT.	h 98	3		23.250				1h1						
TOTALE COMPETENZE	h 100	h 50		23.250										
risparmio E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)			

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. 19 x 656 = 12.464 (col. 15 - ET8)
 RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA: (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SU (vedi allegato)

corrisposti con competenza di

DIC 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo Ufficio Retribuzioni



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
 Servizio Personale
 Il Funzionario Superiore

ARRETRATI per: Promozione dal lv. 7 al lv. 6 AGENTE Gioacchino AlFREDO SETTORE 2

periodo dal 1-6-81 al 31-12-81

lettera prot. n° 973/UP/85

10000 MEDIA IRPEF 21,398

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-aa/14-aa (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	foriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STIPENDIO
				C. A. U.	P. P. U.	Magg. Noct.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-aa/14-aa		60	60	60	//	//								
TOTALE GG. PRESENZA	210 x	270 x	60 x	270 x	155	12	//	13h	18					
DIFFERENZE RETRIBUITI	520	h	520	41.850	+	+	+		146					
TOTALE COMPETENZE	109.900	1080	31.200	41.850					2628					
Differenza E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: GG. // x € // = € // (col. 15 - ET9)

RIASPIGAMENTO PER VALUTAZIONE MONETARIA: - € // (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% - € // (vedi allegato)

corrisposti con la controparte di DIC. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Retribuzioni



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

ARRETRATI per:

Promozione dal lv. 4 al lv. 6

AGENTE

GIORGINO ALFREDO

SILVANO

periodo dal

1-1-82

al

30-6-82

lettera prot. n°

943/UP/85

FOGGIA

21.398

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRADORDIN
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma		30	30	30	=									
TOTALE GG. PRESENZA	180	210	30	210	155	13		143						
DIFERENZE RETRIBUT.	566	6	566	32.550	+	+			156					
TOTALE COMPETENZE	101.880	840	16980	32.550										
colloquio E.I.S.	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)	(15)		(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 99. // x € // (col. 15 - ETG)

RISPARCIO PER SVALUTAZIONE MONETARIA: // x € // (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI SU // x € // (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio RetribuzioniAzienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore

DIC. 1985

ARRETRATI

per:

promozione dal liv. 4 al liv. 6

AGENTE

GIORGIO ALFREDO

SETTORE 2

periodo dal

1-7-82

al

31-12-82

lettera prot. n°

943/UP/85

LUDOGIA PESA 187EF

21.388

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STIPENDIO
				C. A. U.	Pr. Prod. L.	Magg. Rott.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma		30	30	30	//	//								
TOTALE GG. PRESENZA	180	210	30	210	6h	16		173						
DIFFERENZE RETRIBUT.	806	h	806	13.4h					188					
TOTALE COMPETENZE	118080	8h	21180	13.4h										
riservato E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)		(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 00. // x E // - E // (col. 15 - E79)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA: // - E // (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 00. // x E // (vedi allegato)

corrisposti

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Retribuzioni

DIC. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
IL CAPO UFFICIO
Servizio Personale
U. Funzionari

ARRETRATI per: Giorgio del riv. 6 AGENTE Giorgio ALFREDO
 lettera prot. n° 993/4/85
 periodo dal 1-1-83 al 30-6-83
 91398

GG. P R E S E N Z A										GG. A B S E N Z A									
COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE										COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE									
C. A. U.					Pr. Produkt. Magg. Vott.					C. A. U.					Pr. Produkt. Magg. Vott.				
13-aa/14-aa (pagi)					13-aa/14-aa (pagi)					13-aa/14-aa (pagi)					13-aa/14-aa (pagi)				
P A G A					P A G A					P A G A					P A G A				
TRATTAMENTI SOSTITUTIVI					TRATTAMENTI SOSTITUTIVI					TRATTAMENTI SOSTITUTIVI					TRATTAMENTI SOSTITUTIVI				
COMPENSO FESTIVITA'					COMPENSO FESTIVITA'					COMPENSO FESTIVITA'					COMPENSO FESTIVITA'				
FESTIVO					FESTIVO					FESTIVO					FESTIVO				
differenza computo: 56					differenza computo: 56					differenza computo: 56					differenza computo: 56				
f e r t a t o					f e r t a t o					f e r t a t o					f e r t a t o				
STAGIONE					STAGIONE					STAGIONE					STAGIONE				
GENNAIO					GENNAIO					GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO					FEBBRAIO					FEBBRAIO					FEBBRAIO				
MARZO					MARZO					MARZO					MARZO				
APRILE					APRILE					APRILE					APRILE				
MAGGIO					MAGGIO					MAGGIO					MAGGIO				
GIUGNO					GIUGNO					GIUGNO					GIUGNO				
LUGLIO					LUGLIO					LUGLIO					LUGLIO				
AGOSTO					AGOSTO					AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE					SETTEMBRE					SETTEMBRE				
OTTOBRE					OTTOBRE					OTTOBRE					OTTOBRE				
NOVEMBRE					NOVEMBRE					NOVEMBRE					NOVEMBRE				
DICEMBRE					DICEMBRE					DICEMBRE					DICEMBRE				

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI
 II Capo Ufficio Retribuzioni
 Servizio Personale
 II Funzionario Superiore
 Azienza Municipalizzata Autotrasporti Teramo
 1985 DIC. 1985
 (12) (10) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

ARRETRATI per: Promozione dal Liv. 7 al Liv. 6 AGENTE GIORGINO ALFREDO SETTORE 2

periodo dal 1-7-83 al 31-12-83 lettera prot. n° 943/UP/85

130874 MEDIA IRPEF 91,328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	forliale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
				C. A. U.	Pr. Prodiut.	Ragg. Nott.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma		30	30	30	//	=								
TOTALE GG. PRESENZA	180	210	30	210	58	156	18	201	2		2	=	=	=
DIFFERENZE RETRIBUT.	897	61	897	12.180	10.160	//	+	219	//					
TOTALE COMPETENZE	161.660	12.810	26.910	22.390			//	2	//		2	//	//	=
riservato E.I.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)			(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON COBUTE: 90. // x 2 // = // (col. 15 - E19)
 RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA: // = // (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SU // = // (vedi allegato)

corrisposti con le competenze di

DIC. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo Ufficio Retribuzioni

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Teramo
 Servizio Personale
 Il Funzionario Superiore

ARRETRATI per: Promozione dal Liv. 5 al Liv. 6 AGENTE GIORGIO ALFREDO SETTORE 2

periodo dal 1-1-84 al 31-12-84

lettera prot. n° 913/UP/85

INQUADRAZIONE

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma		60	60	60	//	12								
TOTALE GG. PRESENZA	360 x	620 x	60 x	58	261	36	1	201	12		2	2	2	1
DIFFERENZE RETRIBUT.	897	61	897	24360	16965	//			219	//				
TOTALE COMPETENZE	322920	25620	53820	11325					9698	//	2	2		2
riservato E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)		(14)		(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 99. // = E // = E (col. 15 - ET9)

RIASSETTAMENTO PER VALUTAZIONE MONETARIA: // = E // = E (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI SU // = E // = E (vedi allegato)

corrisposti per le competenze di

DIC 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Ristrutturazioni

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Ta

Il Capo Ufficio

Il Funzionario Superiore

ARRETRATI per: Promozione dal Liv. 5 al Liv. 6 AGENTE GIORGINO ALFREDO SEZIONE 2

periodo dal 1-1-85 al 30-6-85

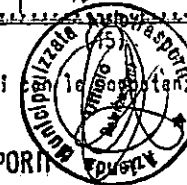
Lettera prot. n° 943/UP/85

ISQUOTA MEDIA IRPEF: 21.328

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDIN
				C. A. U.	Pr. Prodotto	Ragg. Nett.								
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
13-ma/14-ma		30	30	30	//	//								
TOTALE GG. PRESENZA	180	210	30	210	58	152	36	201						
DIFERENZE RETRIBUT.	897	61	897	12.180	9.880	//		219						
TOTALE COMPETENZE	161460	12810	26910	22.060										
riservato E.T.8	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)			(7)	(8)	(10)	(12)

LA TANTUM-2 11.539
 DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: 00 // (col. 15 - ET9)
 RISPONDERE PER SVALUTAZIONE MONETARIA // (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SU // (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo Ufficio Retribuzioni



corrisposti di **DIC 1985**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Tar
 IL CAPO UFFICIO
 Servizio Personale
 Il Funzionario Superiore

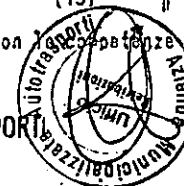
ARRETRATI per: Promozione del 7° al 6° livello AGENTE GIORGIO ALFREDO SETTORE 2
 periodo dal 1-7-85 al 20-9-85 lettera prot. n° 973/UP/85

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :6	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRADORDIN
gennaio														
febbraio														
marzo														
aprile														
maggio														
giugno														
luglio														
agosto														
settembre														
ottobre														
novembre														
dicembre														
TOTALE GG. PRESENZA	90	90	2	90	58	52	7	224	12 1/2		2		2	
Differenze Retribut.	1017	62		5.220	3380			1568	245					
TOTALE COMPETENZE	91.530	5580			8.600			1.568	3.063					
Indicatore E.T.B.	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(14)		(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

Differenza su ferie non godute: gg. 11 x € 11 (col. 15 - E79)
 Riscatto per svalutazione monetaria: € 11 (vedi allegato)
 Interessi legali su: € 11 (vedi allegato)

corrisposti con le competenze di DIC 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 Il Capo Ufficio Retribuzioni



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
 Il Capo Ufficio Retribuzioni
 Il Funzionario Superiore



74100 Taranto, 28 OTT. 1985

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 973/UP/85 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

e, p.c. (*)

S E D EOGGETTO: inquadramento nella qualifica di Controllore Movimento
e Traffico - livello 6°.-

Vista la delibera n.284 del 31/7/1985, della Commissione Amministratrice di questa Azienda, comunichiamo alla S.V. che a decorrere dal 1°/gennaio/1978, é stata inquadrata nella qualifica di Controllore Movimento e Traffico - livello 6° in prova.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Movimento
Al Funzionario Principale Personale
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
All'Ufficio Presenza
All'Ufficio Vestiario
Al Dopolavoro Aziendale Amat
S E D E

AG/

ME/



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **16 SET. 1985**

N. di protocollo 697/UP/85 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente
Sig. GIORGINO Alfredo
e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO: affidamento mansioni di Controllore Movimento e Traffico.

In attesa della definizione dell'iter richiesto dal concorso di Controllore, con la presente Vi vengono affidate, a partire dal 18/9/1985, le mansioni di Controllore Movimento e Traffico - livello 6°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

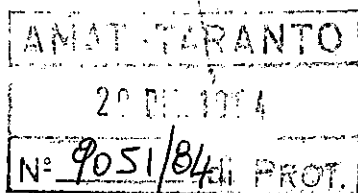
- (*)-Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Movimento
Al Funzionario Principale Personale
Al Funzionario Principale Uff. Sinistri
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Turni
All'Ufficio Presenza
All'Ufficio Vestiario
Al Dopolavoro Aziendale AMAT

S E D E

AG/

475

TARANTO 29/Dicembre/1984



Spett.le

Direzione di Esercizio
A.M.A.T.

S E D E

Per
g

Il sottoscritto Alfredo GIORGINO, in via del tutto eccezionale, chiede alla S.V. di poter trasferire dal proprio cumolo di giornate di ferie maturate negli anni precedenti, n° 15 giorni da attribuire al collega NIGRO Pietro, la presente richiesta viene avanzata al fine di consentire al medesimo, di essere presente in momenti che la propria consorte dovrà sottoporsi a terapie mediche. Inoltre si fa rilevare che il NIGRO ha già usufruito di una notevole quantità di giornate in anticipo a quanto dovrà maturare nel prossimo anno 1985.-

Sicuro di un benevolo accoglimento della presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.-

Alfredo Giorino

*Senza il favore
fornito dal Sig.
Direttore di Esercizio,
in linea del tutto
eccezionale non sarebbe.*

[Signature]



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

- 1 OTT. 1984

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Al Signor

GIORGINO Alfredo

Rappresentante Sindacale UIL

S E D E

N. di protocollo 666/UP/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: Consiglio di disciplina - nomina.

A seguito del Decreto del Ministero dei Trasporti
emesso in data 11/6/1984, comunichiamo alla S.V. che é
stata nominata componente effettivo per il personale di
pendente del Consiglio di disciplina per il quinquennio
1984/89.

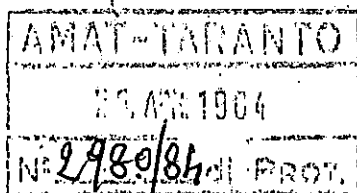
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

475

AG/

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO



= A. M. A. T. =

SEDE

Per le
dy

Il sottoscritto GIORGINO Alfredo, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 25/4/1984 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Malta, 26 MARUGGIO
- a via Cripta del Redentore, 2 TARANTO \.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 26/4/1984

L'AGENTE

Giorgino Alfredo

175



20 FEB. 1982

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

N. di protocollo 337/UP/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

S E D E

OGGETTO: comunicazione.-

D'ordine del Sig. Direttore di Esercizio, la S.V.
è invitata ad usufruire delle rimanenti ferie della
spettanza 1981, che ammontano a giorni 23 $\frac{1}{2}$.-

In assenza di domanda per il godimento delle
predette ferie entro il 28 p.v., provvederemo a dispor-
re le ferie d'ufficio da godere entro il 31/3/1982.

Qualora la S.V. volesse accodare un massimo di
10 (dieci) giorni delle predette ferie a quelle di spet-
tanza per l'anno 1982, è invitata a produrre regolare
domanda.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 196h/vp/77 Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. GIORGINO Alfredo

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge
1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Autista di linea
classe 7bis-Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di Conducente di linea livello 7*
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

P. R.

15 DIC. 1979

AGENTE GIORGINO ALFREDO matricola n° 145221 sett. n° 4

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	25	30	//	6,50	//	//	//	//
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	x	x
	36.250	12.000	//	1.157	//			
						=	400 =	=
TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
E. 18.250			E. 1.157		E. //	E. //	E. //	E. //
CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166	

- APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

**RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)**

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 4.....

AGENTE: Gonzalez Alfredo

Scatti n. 3 = Percent. 15 %

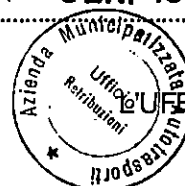
Aliquota media IRPEF 17,13 %

145221

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<i>11/ma</i>	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	<i>10h,5 x</i>	<i>113 x</i>	<i>h1 x</i>	<i>1h1 x</i>	<i>30 x</i>	<i>h,5 x</i>	<i>h,5 x</i>
Differenze £.	<i>250 =</i>	<i>h9 =</i>	<i>h =</i>	<i>h6 =</i>	<i>250 =</i>	<i>250 =</i>	<i>46 =</i>

	h. 7 h 6 + 164				
h 1. 125	£. h. 9 10	£. 6. 4 86	7. 5 00	1125	342
169	173	174	177	171	175

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979



ESERCIZIO RETRIBUZIONI

Taranto,

*Cartella
pericol di Giorgio
il quale è in
cassa in tutta Italia*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

RACCOMANDATA R/R/

SS
Taranto, 9 FEB. 1979

SEDE DI TARANTO

UFFICIO INFORTUNI

n° 434/Surr.

OGGETTO:

Inf. GIORGINO Alfredo

del 11.2.78

e p.c.

Sig. Petrosilli Domenico

AMAT-TARANTO

14 FEB 1979

N° 886/49 di PROT.

Via Pasubio, 45

BARI

Spett.le AMAT

TARANTO

Spett/le Compagnia

SIG. DIRETTORE COMPARTIMENTALE

(Consulenza Legale)

B A R I

In data 11.2.78 il lavoratore in oggetto mentre
procedeva alla guida dell'autobus urbano, nel piazzale della
Stazione Ferroviaria, veniva a diverbio con il Sig. Petrosillo
da Bari, per motivi di precedenza delle autovetture.

Tanto premesso, questo Istituto dichiara di surrogarsi a
norma degli artt. 1916 cod. civ. e 28 L. 24.12.1969 n. 990
nei diritti dell'infortunato nei confronti del responsabile
civile e della compagnia di assicurazione di questi. Precscherà
l'ammontare del proprio credito non appena possibile in rela-
zione a tutti gli adempimenti obbligatori, sia procedurali che
medico-legali di cui al D.P.R. 30.6.1965 N. 1124.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA SEDE

(Dr. Camillo Mariani)

Am

828/UP/78

24/maggio/1978

1 Signor

FERRANTE Giuseppe

Dirigente Settore Movimento

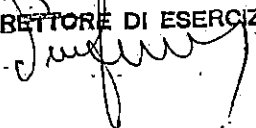
S E D E

Comunicazione.-

Comunichiamo alla S.V. che a far tempo dal 13/maggio u.s. gli agenti GIORGINO Alfredo e DE GREGORIO Luciano vengono distaccati dal reparto movimento per disponibilità sindacale, per un periodo di due mesi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



PFE/

145

22/marzo/1978

509/08/78

Il Signor

Dirigente Settore Movimento

S E D E

Comunicazione.-

Comunichiamo alla S.V. che a far tempo dal 13 marzo u.s. gli agenti Sigg. GIORGINO Alfredo e DE GREGORIO Lucia no, vengono distaccati dal reparto per disponibilità sindacale per un periodo di due mesi.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO SERVIZIO PERSONALE

AG/

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in Taranto

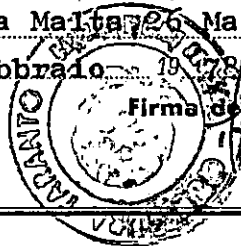
ha presentato al sottoscritto il giorno 14 del mese di febbraio 19 78 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) GIORGINO Alfredo Via Maltan 26 Maruggio-

il giorno 11 del mese di febbraio 19 78 nel Comune di Taranto

Timbro
dell' Ufficio

F



Firma dell' autorità che riceve la denuncia

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Agente Giorgino Alfredo

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI E. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :

	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	14143	28
FEBBRAIO	13671	18,5
MARZO	14143	17
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		

14/ ma

90515	X	X
26143	-	-

E. 116'658 E. 10'915

Cod. 43

Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

14146

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DILLON AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

TO THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

WASHINGTON, D.C. 20535

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

AL SIGNOR DIRETTORE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

N. 2143/16 di Prot. S E D E

23.GIU.1976

TARANTO

Io sottoscritto GIORGINO Alfredo, dipendente di questa Azienda chiedo, alla S.V. ai sensi dell'art.119 del D.P.R. 30/3/1957, n.361, di usufruire di n.3(tre) giorni di ferie retribuite poiché lo stesso sarà impegnato, nei giorni 19/20/21 c.m., come "Rappresentante di Lista" nelle elezioni politiche 1976.

In attesa di sollecito riscontro, invio distinti saluti.

All.n.1 certificato comprovante quanto suddetto.

Taranto, 22/6/1976.

Giorgino Alfredo

Vr

COMUNE DI MARUGGIO

ELEZIONI POLITICHE 19

segg

Il sottoscritto, prof. Guglielmo Virgili, presidente
del Comune di Maruggio (TA), attesta che il
residente in Maruggio alla via Malta n. 26,
operazioni elettorali del predetto seggio in quali
liste e di candidato, e che le stesse operazioni si
svolsero del 19-6-1976 alle ore 22 del 21-6-19

Maruggio 21/6/1976

Il pres



839/08/76

25/giugno/1976

11° agente

 Sig. GIORGINO Alfredo

e.p.c. (*)

S E D E

Trattamento economico a categoria superiore.-

Comunico alla S.V. che avendo raggiunto l'anzianità di 5 anni nel grado di autista di linea, a norma del Regolamento Aziendale in vigore dall'1/8/1973, con decorrenza dal 6/7/1976, Le verrà corrisposto la paga della classe 7^a.
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

(*) - Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

475
 ME PFE.

AGENZIA REGIONALE LIGURIA - GEORGASPORETTI TARANTO
II DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Paolo BARBANTINI)

Barbantini

[Signature]

7 luglio 1976

795/08/76

11'agente

→ Sig. GIORGINO Alfredo

e. p.c. (*)

S E D E

Permesso retribuito per motivi scolastici.

In riscontro alla Vs/. richiesta del 30/6/1976, Vi comunichiamo che a norma dell'art.10 della legge 20/5/1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori - a partire dall'1/7/1976, Vi verrà concesso un permesso retribuito di n.12 (dodici) giorni per motivi scolastici?

Pertanto, al rientro in servizio siete invitato a produrre, a questa Direzione di Esercizio, un certificato di avvenuto esame.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

475 (*) - Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni.

S E D E

MEAG

AGENZIA MONITORIA DEL RISCHIO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(DOTT. PIETRO BARBARETTI)

AL SIGNOR DIRETTORE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

SEDE

N. 245/6 di Prot.

- 21 LUG. 1976

TARANTO

Il sottoscritto GIORGINO Alfredo, dipendente di questa Azienda, chiede alla S.V. che a norma dell'art.10 della legge 20/5/1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori - gli venga concesso un permesso retribuito per motivi scolastici, dovendo lo stesso sostenere, presso la Scuola Media Statale " E. FERMI ", gli esami di licenza media dal giorno 1/7/1976 a tutto il 12/7/76.

In attesa di sollecito riscontro, invia distinti saluti.

All.n.1 certificato scolastico.

Taranto, 30/6/1976.

Giorgino Alfredo

U
10

JA
3/2/76

SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI"

74024 - M A N D U R I A (Ta)

----- 0 -----

Si attesta che il Sig.G.I.O.R.G.I.N.O.....A.L.F.R.E.D.O.....
nato a...M.A.N.D.U.R.I.A.... il14.-11.-1939... frequenta il
Corso Sperimentale per lavoratori fin dal16.-12.-1975..... e che
ha inoltre impegnato agli esami fin dall'1-7-1976 al 18-7-1976 -

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.-

Manduria, li...15.-6.-1976....

Il compilatore
A. Caporisi



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

SCUOLA MEDIA STATALE "E.FERMI"

74024 - M A N D U R I A (Ta),

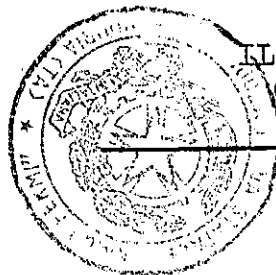
----- 0 -----

Si attesta che il Sig.G.I.O.R.G.I.N.O....A.L.F.R.E.D.O.....
nato a...M.A.N.D.U.R.I.A..... il ...14-11-1939..... frequenta il
Corso Sperimentale per lavoratori fin dal16-12-1975.....

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.-

Manduria, li...12-5-1975....

Il compilatore
A. Caporiso



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

U
CR

SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI"

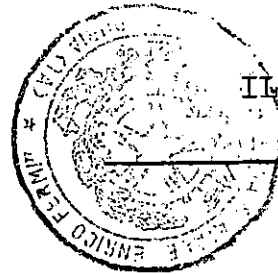
74024 - M A N D U R I A (Ta)

===== 0 =====

Si attesta che il Sig. ..G.I.O.R.G.I.N.O...A.L.F.R.E.D.O.....
nato a ...M.A.N.D.U.R.I.A..... il ...14-11-1938..... frequenta
il Corso Sperimentale per lavoratori fin dal ...16-12-1975.....

Manduria, li ...12-4-1976..

*Il Dirigente
G. Caporisi*



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

.....

..... if

IN PRISIDE

SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI"

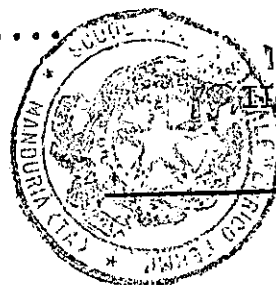
74024 - M A N D U R I A (Ta)

----- 0 -----

Si attesta che, il Sig. ...GIORGINO...ALFREDO.....
nato a...MANDURIA..... il ...14-11-1939..... frequenta il
Corso Sperimentale per lavoratori fin dal16-12-1975.....

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.-

Manduria, li...9-3-1976.....



IL PRESIDENTE
EL PRESIDENTE

micelli

V

SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI"

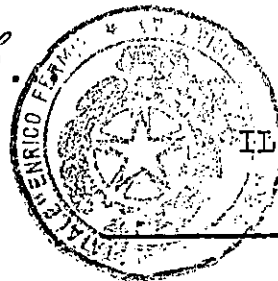
74024 - M A N D U R I A (Ta)

----- 0 -----

Si attesta che il Sig. *Giorgino Alfredo*
nato a... *Manduria* ... il *14-11-1939* frequenta il
Corso Sperimentale per lavoratori fin dal *16 dicembre 1975*.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.-

Manduria, li... *10-2-1976* ...



IL PRESIDE

[Signature]

[Handwritten mark]

SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI"

74024 - M A N D U R I A (Ta)

----- 0 -----

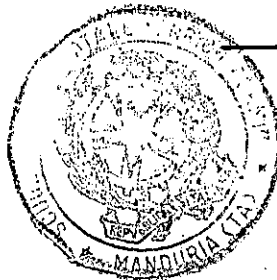
Si attesta che il Sig. *Giorgino Alfreds*.....
nato a...*Manduria*..... il *16 novembre 1939* frequenta il
Corso Sperimentale per lavoratori fin dal *16 dicembre 1975*...

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso lavoro.--

Manduria, li...*8 gennaio 1975*

IL PRESIDE

[Signature]



me

15/dicembre/1975.

902608/75

LL'Agente

Sig. GIORGINO Alfredo

e.p.c. Dirigente Settore Movimento

S E D E

Turno agevolato antimeridiano per motivi scolastici.-

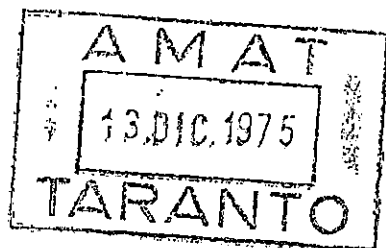
Si riscontra la Vs/ del 13/12/1975, per comunicarVi che a norma dell'art. 10 della Legge 20/5/1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori - a decorrere dal 18/12/1975 sarete adibito a turno di lavoro antimeridiano e comunque non oltre le ore 15.30.

Pertanto siete invitato a produrre mensilmente a questa Direzione di Esercizio un certificato attestante la Vs/ frequenza al suddetto corso.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
LA DIREZIONE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)





no
B
Taranto 13 Dicembre 1975

N. 5365/15 di Prot.

Spett.le

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto *GIORGINO ALFREDO* dipendente di questa Azienda, con la qualifica di autista di linea, chiede alla S.V., affinché mi conceda un turno agevolato possibilmente con orario di smontaggio fino alle 15.30, dovendo frequentare alla Scuola Recupero di Obbligo di Manduria la frequenza alla 3^a Media Inferiore.

Distantamente saluta.

Giorgino Alfredo

U
M

521

475

N. 467

AGENTE Giorgino Alfredoscatti N. 0

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:	420	203	115	15	135	623	878
	gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.
Gennaio . . .	30	31	65	7	43	2	=
Febbraio . . .	30	28	52,5	18	25,5	=	=
Marzo . . .	29	30	36	11	30,5	1	=
Aprile . . .	29	29	44,5	11,5	24	1	1
Maggio . . .	30	31	48,5	30	28	2	1
Giugno . . .							
14/ma . . .							
	148 x	149 x	276,5 x	77,5 x	151 x	6 x	2 x
	=	=	=	=	=	=	=
			31797 + 1162		20385 + 3738 + 1756		
	L. 62160	L. 30247	L. 32959		L. 25879		
	(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		

* DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. 20 x L. 623 (paga + comp. acc.) L. 12460
 (compensi)

Corrisposti con le competenze di

5/10/1972

LL'Agente

Sig. GIORGINO Alfredo

c.p.c. RIFARTO MOVIMENTO

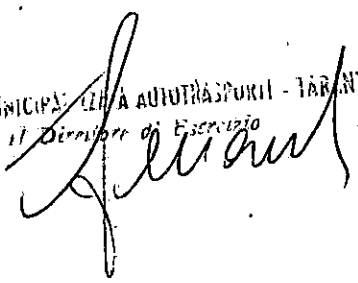
S E D E

Provvedimento disciplinare.-

Come già precedentemente contestatoVi, confermiamo la sanzione disciplinare a Vs/carico per atti di insubordinazione nei confronti di un Superiore di linea, mentre prestavate il normale turno di lavoro il giorno 16/9/72.-

Pertanto a norma dell'art. 42 comma 3 All. A. al R. D.L. 8/1/1931, n. 148 V'infliggiamo n. 1 giorno di sospensione dal servizio e dalla paga.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Servizio



ME/Pte.

[illegible]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

74100 Taranto, - 4 DIC. 1971

N. di protocollo 157-VP-12 Rep.

Risposta a N. del

Allegati N.

A L. Signor

GIORGINO Alfredo

S E D E

OGGETTO : **Proroga rapporto di lavoro.**

In riferimento alla nota del 9/11/74-377-UP si comunica che
con la data del 6/12/1971 il rapporto di lavoro con la S.V.
si intende prorogato a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. Abbatangelo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo Tarantino)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

RACCOMANDATA

74100 Taranto, 9/11/1971

Al Signor

GIORGINO Alfredo

N. di protocollo 344-VP-41 Rep.

Risposta a N. del

Allegati N.



S E D E

OGGETTO: **Proroga assunzione straordinaria.**

Le comunico che, per esigenze contingenti ed imprevedibili, si rende necessaria la proroga della sua assunzione, provvisoria e straordinaria, alle dipendenze di questa Civica Azienda, avvenuta per tre mesi giusta nota n. 31-UP-71- del 30/7/71.

Ciò stante Le faccio presente che il termine finale dell'assunzione trimestrale di cui sopra è prorogato di due mesi, scaduti i quali il rapporto di lavoro dovrà intendersi cessato a tutti i possibili effetti, senza bisogno di ulteriore avviso.

Saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. A. Abbatangelo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)



74100 Taranto, 30/7/971

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Al Signor

GIORGINO Alfredo

N. di protocollo 31-VP-71 *Rip.*

Proposta a N. del e, p.c. All'Ufficio Amm.vo

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: **Assunzione temporanea.**

Le comunico che con decorrenza dal 6 luglio 971, la S.V. è assunta in via del tutto straordinaria e provvisoria per un periodo massimo di mesi 3 (tre) alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di Autista di linea ed inquadrata pertanto, ai sensi della legge 6-8-1954, n. 858 nella classe 7bis categoria Da, salvi i provvedimenti, ratifiche ed approvazioni previste dal R.D. 10-3-1904 n. 108 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Per tale incarico Le verrà praticato il trattamento economico vigente per la categoria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. ABBATANGELO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)

PER ACCETTAZIONE

		IDONEO	QUALE	AUTISTA
46)	MOLA	Nicola		
47)	CASAULA	Catello	"	"
48)	ELETTO	Palmo	"	"
49)	CARDELLICCHIO	Angelo	"	"
50)	TALO	Arcangelo	"	"
51)	PIGNATELLI	Cosimo	"	"
52)	BORRACCINO	Giovanni	"	"
53)	VERSACE	Cosimo	"	"
54)	GIORGINO	Alfredo	"	"
55)	FUSCO	Cosimo	"	"
56)	ALBANO	Giuseppe	"	"
57)	CORRATO	Gaetano	"	"
58)	PICCINNI	Domenico	"	"
59)	SALAMINO	Giuseppe	"	"
60)	DAMONE	Luigi	"	"
61)	ZACCARIA	Francesco	"	"

NB. Gargano Vito ricontrollato il 26/6/1971 con esito "IDONEO"

Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)

Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C.C.I.A. N. 19107

PROT. N. 441/71
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

9 GIU. 1971

Taranto,
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

Spett.le UFFICIO DI COLLOCAMENTO

di

T A R A N T O

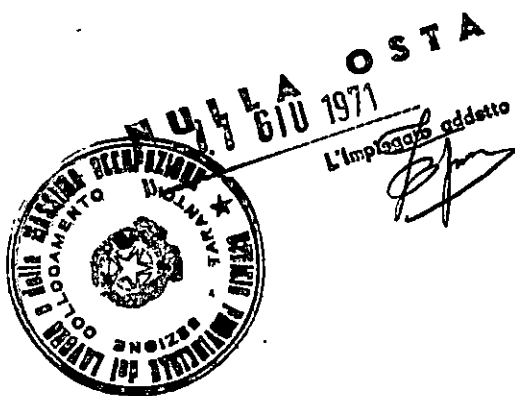
A seguito del benestare dato da codesto Spett.le Collocamento per l'assunzione del Sig. GIORGINO Alfredo con passaggio diretto ed immediato si comunica di aver assunto dal giorno 9/6/1971.

Pertanto nell'allegare il certificato benestare della Ditta chiediamo il relativo nulla-osta.

Distinti saluti.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO





[illegible]



Società Autolinee Tarentine s. r. l.

TARANTO

UFFICI: VIA PISANELLI, 44 ☎ 91818

GARAGE: VIALE VIRGILIO, 138/c ☎ 32114

Taranto, 4 giugno 1971

Spett/le S.A.T.T.
Soc. Tramvie ed Autobus Taranto
TARANTO - via C. Battisti 657

-nulla osta per l'autista Giorgino Alfredo

In riscontro alla Vs. nota n.402/71 del 1 corrente concediamo nulla osta all'autista Giorgino Alfredo, alle nostre dipendenze con qualifica di autista, per il passaggio diretto ed immediato da questa Azienda a codesta Società.

In attesa di conoscere la data del predetto passaggio inviamo distinti saluti.

S. A. T.
Società Autolinee Tarentine



Società Autolinee Tarentine s. r. l.

TARANTO

UFFICI: VIA PISANELLI, 44 ☎ 91818

GARAGE: VIALE VIRGILIO, 138/c ☎ 92114

Pr.	19 GIU. 71
N. 001287	
PRAT. N.	FACTURE
UFF.	

Taranto, 15 giugno 1971

Spett/le

Uff. del Lavoro e della M.O.

Ufficio Collocamento di TARANTO

e p.c. STAT-Soc. Tramvie ed Autobus

TARANTO -via C. Battisti

-trasferimento diretto lavoratore

GIORGINO ALFREDO nato a Manduria il 14/11/39

Si comunica che dal 9 giugno u.s. il lavoratore Giorgino Alfredo nato a Manduria il 14/11/39 e residente a Maruggio in via Fiume 10, avente qualifica autista, é stato trasferito direttamente alla Soc. Tramvie ed Autobus di Taranto.

Distinti saluti.

S. A. T.
Società Autolinee Tarentine

COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N. 1301

Registro Certificato

ESTRATTO PER RIASSUNTO DAI REGISTRI DEGLI ATTI DI NASCITA

(1)

dell'anno 1939 Parte 1^a Serie = N. 529

(2) GIORGINO ALFREDO

Dal Registro degli Atti di Nascita di questo Comune, anno, parte, serie e numero sopraindicati, risulta che

GIORGINO ALFREDO

di sesso MASCHILE

è nat. 0 in questo Comune in VIA PIAZZA MERCATO

Civ. N. 24 alle ore 5 del giorno QUATTORDICI

del mese di NOVEMBRE dell'anno 1939

(MILLENOVECENTOTRENTANOVE)

(3) HA CONTRATTO MATRIMONIO IN MARUGGIO IL 4/1/1967

ATTO N° 2, CON SAMMARCO ANTONIA

Il presente estratto per riassunto è conforme all'originale e si rilascia a richiesta di parte per uso per il quale la legge non prescrive il bollo.

Dalla Residenza Municipale, li 9/6/ 1971

GP/



L'Ufficiale dello Stato Civile

(1) Le marche si possono apporre su qualunque parte del foglio ed essere annullate anche con bollo tondo del Comune senza data (art. 17 e 36 all'A Decr. Pres. 25 - 6 - 1953 n. 492).

(2) Cognome e nome del nato.

(3) Aggiungere quando ne occorra il caso. A margine e in calce dell'atto risulta

COMUNE DI MARUGGIO
PROVINCIA DI TARANTO

CERTIFICATO DI RESIDENZA

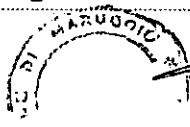
In relazione al disposto dell'art. 30 del vigente Regolamento anagrafico

S I C E R T I F I C A

che il Sig. Giorgino Alfredo
nato in Maruggio il 14-11-1939, (atto n. 529
P. I S. -), risulta iscritto nel registro della popolazione stabile
di questo Comune, con abitazione in Via Giulio
n. 10

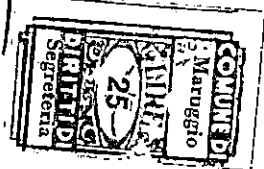
Si rilascia il presente a richiesta di esso proprio
per uso loro.

Maruggio, 9-6-1971



IL SINDACO

[Handwritten signature]



N. 2984

COMUNE DI

Maruggio

PROVINCIA DI TARANTO

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

SI CERTIFICA

che

Giorgino Alfredo

M/0
L75

nato a

Manduria

il

14. 11. 1939

domiciliato e residente in questo Comune è, a norma del vigente Codice Civile, **cittadino italiano.**

Rilasciato in carta libera per

uso lavoro

li

9 - 6 -

19

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



[Handwritten signature]

COMUNE DI ^{COMUNE DI MARUGLIO}
^{Provincia di Teramo}
PROVINCIA DI ^{TERAMO} ~~TERAMO~~

CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA

IL SINDACO

a seguito di informazioni assunte

CERTIFICA

che

Giorgino Alfusolo

nato a

Reondurcia

il

14.11.1939

domiciliato e residente in questo Comune, **é di buona condotta morale e civile.**

Rilasciato in carta libera per

uso loro

li

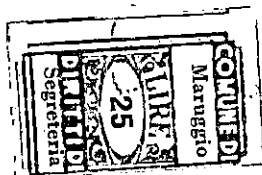
9-6-71

Il Compilatore

[Signature]

Il SINDACO

[Signature]



COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

N. del reg. cert.

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

CERTIFICA

che dagli atti anagrafici di questo comune risulta:

Giorgino Alfero
è nato in *Pandura* il *14.11.1939*
atto n. *529* / *I*

Si rilascia il presente certificato a richiesta di parte per uso *richiesta*
Alfero *per uso*

Maruggio, *8-6-* 19*61*



IL SINDACO

Alfero

CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

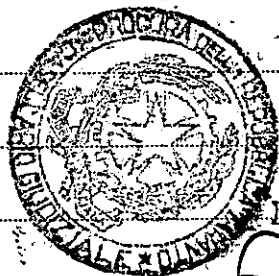
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

N. 5031 Reg. /
IL SEGRETARIO

Al nome di GIORGIO ALFREDO
nato il 14-11-1939 in MANDURIA
Provincia di Taranto
sulla richiesta di Giorgio
per uso lorro



Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:



NULLA
ARANTO

28 GIU. 1977

Il Segretario Capo Sezione
(Antonio LASALVIA)

[Handwritten signature]

Registrato al N. 418



REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE DIDATTICA DI MARUGGIO (Taranto)

CERTIFICATO

Dai registri esistenti presso quest'Ufficio risulta
che Giorgino Alfredo,
nato a Maruggio il 14/11/1939
nell'anno scolastico 1950/51 ha frequentato, la
classe quinta Sez. " delle scuole elementari
del Comune di Maruggio fraz.
e negli esami finali ha conseguito la licenza elementare.

Si rilascia a richiesta dell'interessato
per uso lavoro

Maruggio, 11/6/71

IL COMPILATORE

Lucie Tundo



IL DIRETTORE DIDATTICO

Luigi Minicopie

**Scuola Elementare
Maruggio**

**Contributo volont.
pro-cassa
scolesica**

Lire 100



SCUOLA MEDIA STATALE «E. FERMI»

74024 MANDURIA (TA)

SI CERTIFICA

che il Sig. GIORGINO Alfredo
nato a Manduria (TA) il 14 novembre 1939, ha conseguito
nell'anno scolastico 1975 - 1976 presso questa Scuola la

Licenza di Scuola Media

in qualità di frequentante la Sez.C del Modulo dei
Corsi Sperimentali di Scuola Media

riportando il seguente giudizio complessivo

" O T T I M O "

Prova di Latino =====
(FACOLTATIVA)

Lingua straniera Francese.

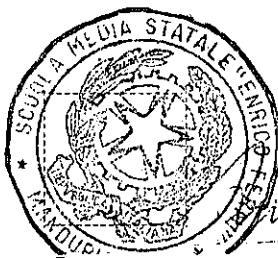
Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessato
per gli usi consentiti dalla legge.-

Manduria, li 6 agosto 1976

N. 2649 reg. certificati.

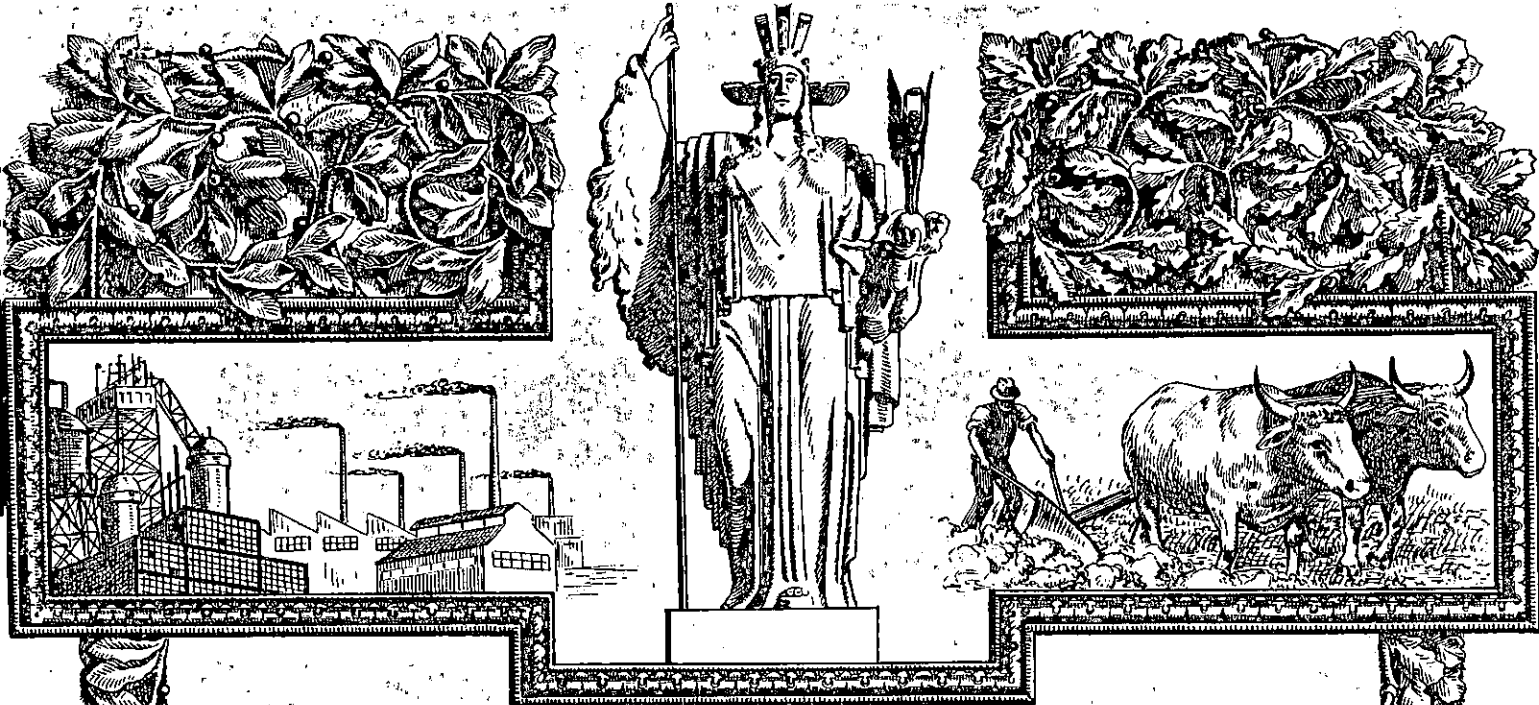
IL SEGRETARIO

[Signature]



IL PRESIDE

[Signature]



ESERCITO ITALIANO

REGIONE MILITARE NORD-EST

V^o COMANDO MILITARE TERRITORIALE

DIREZIONE SANTA

FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

per *fine* *firma* (c.c. Min. 4000/1/237/2 del 19. 11. 1962)

che si rilascia a *il* soldato *Giorgino Alfredo*

nato a *Manduria* il *14 novembre 1939*

distretto di *Lecce*

provincia *Taranto*

N. di matricola *(1) 11800*

(*5*) residenza *MARUGGIO*

Comune di *MARUGGIO*

provincia *TARANTO*

distretto di

LECCE

A *Verona*

addi

5 12

19

FIRMA DEL MILITARE

Alfredo Giorgino

IL COMANDANTE DEL CORPO
(Vedovato di *Silvio*)

COMUNE DI MARUGGIO

COMUNE DI (Prov. di Taranto)

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Visto, addi *22 DIC. 1962*



Alfredo Giorgino

STATO DI SERVIZIO

A)

Arruolato il 22 gennaio 1959
 Giunto alle armi il 04 luglio 1961
 Assegnato al 11° Rgt. Ffr. "Casale" (CAR)
 Trasferito alla Scuola Genio Pomieri il 5 settembre 1961
 Trasferito alla 4° Cp. Sanità il 5 gennaio 1962
 Trasferito al li
 Trasferito al li

Arte o professione muratore
 Titolo di studio 6) licenza elementare
 Specializzazione conseguita
 aiuto specializzato conduttore caldaie a vapore

B)

CAMPAGNE, FERITE, DECORAZIONI, ENCOMI, ECC.

C)

RICHIAMI ALLE ARMI

Giunto alle armi per (n) il
 Congedato il IL COMANDANTE DEL CORPO
 Giunto alle armi per (n) il
 Congedato il IL COMANDANTE DEL CORPO

DOVERI DEL MILITARE IN CONGEDO

1. - Il militare in congedo illimitato continua ad appartenere all'Esercito e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle Autorità Militari per ciò che riguarda i suoi doveri militari.
2. - Il militare, una volta congedato, giunto a casa, deve presentarsi senza indugio al Comune, per far apporre il visto del Capo dell'Amministrazione comunale sul foglio di congedo.
3. - Il militare in congedo deve notificare al Distretto, tramite il Comune e contemporaneamente tramite la stazione dell'Arma dei Carabinieri, i cambi di residenza o di abitazione indicandone la via e il numero. Egli può fare tale notifica sia nella località che abbandona sia in quella nella quale va ad abitare.
4. - Il militare in congedo deve rispondere alle chiamate di controllo. Gli inadempienti saranno puniti con le stesse ammende previste per la mancata notificazione del cambio di residenza.
5. - Il militare in congedo deve custodire con ogni cura il foglio di congedo. Non allegare mai, alle domande, l'originale, ma una copia legalizzata del foglio di congedo.
6. - Durante il congedo il militare può liberamente espatriare. Deve, prima della partenza, fare al Distretto, tramite il Comune di residenza, apposita dichiarazione, indicando lo Stato e la località in cui si reca e, possibilmente, anche il suo nuovo indirizzo. Inoltre, giunto all'estero, deve notificare al Consolato italiano il proprio recapito.
7. - In caso di rimpatrio, e non più tardi di 15 giorni da esso, il militare in congedo deve notificarlo al Distretto, tramite il Comune di residenza.
8. - Il militare in congedo che contragga infermità o imperfezioni che lo rendano non più idoneo al servizio militare, deve domandare subito, per mezzo del Capo

dell'Amministrazione comunale, al Comandante del proprio Distretto, di essere sottoposto a rassegna. La domanda, in carta libera, dovrà essere corredata dal foglio di congedo illimitato e da un certificato medico attestante la infermità o le imperfezioni accusate.

9. - Il militare in congedo deve aderire alle richieste dell'Autorità Militare circa la compilazione di fogli-notizie, necessari per la sistemazione della propria posizione matricolare e caratteristica.

10. - Durante il congedo illimitato, il militare può ricevere un « preavviso personale di destinazione », col quale l'Autorità Militare gli comunica il recapito cui dovrà presentarsi in caso di richiamo alle armi.

Detto preavviso che, a seconda dei casi, è stampato su carta di diverso colore, non è un ordine di richiamo. Esso deve essere custodito con ogni cura ed il militare in congedo deve attenersi scrupolosamente alle norme in esso contenute. Fra l'altro, in caso d'espatrio, dovrà restituire il documento al Comando che lo ha rilasciato, qualora distaccato nella località di residenza, oppure alla locale Stazione CC.

11. - L'ordine di richiamo alle armi può essere diramato dall'Autorità Militare a mezzo di:

— manifesto: in tal caso il militare che ha ricevuto un preavviso personale di colore uguale a quello specificato dal manifesto deve presentarsi al reparto indicato nel preavviso stesso;

— comunicazione individuale (cartolina precetto): in tal caso il militare deve presentarsi al reparto che è indicato sulla comunicazione stessa.

12. - Il militare richiamato alle armi deve presentarsi al reparto cui è stato destinato munito del foglio di congedo o di un documento di riconoscimento rilasciato dal Comune. Non presentandosi, sarà denunciato per diserzione.

NOTE. - (1) Corpo che rilascia il congedo. - (2) Indicare il motivo del congedamento (per fine ferma, per anticipazione, per smobilitazione, ecc.) e la disposizione che ordina il congedamento. - (3) Grado, Casato e Nome. - (4) Indicare il numero di matricola avuto all'atto dell'iscrizione sul ruolo 105. - (5) Data di presentazione al Distretto. - (6) Oppure: analfabeta. - (7) Per istruzione o altro motivo stabilito dal Ministero.